



Buon Lavoro!

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**contratto di assicurazione
multigaranzia per negozi e
picole attività artigianali e
commerciali
Mod. 2230 - Ed. Maggio 2026**

**AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it**

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C.F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -- Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

AREA CLIENTI

L'Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa.it oppure contattaci direttamente:

Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione Contattaci



**My AXA è la nuova App dedicata
a tutti i nostri clienti.
Inquadra il QR Code e scarica
l'App da Play Store e App Store!**



Indice

Glossario

Definizioni	pag. 6
Definizioni specifiche: Sezione Assistenza	pag. 12
Definizioni specifiche: Sezione Responsabilità Civile: Garanzia R.C. Datoriale	pag. 12
Definizioni specifiche: Sezione Tutela Legale	pag. 13
Definizioni specifiche: Sezione Cyber: Garanzia Tutela Legale: Protezione dati e reputazione "on-line"	pag. 13
Definizioni specifiche: Sezione Cyber: Garanzia Assistenza Informatica	pag. 14

Norme comuni che regolano l'assicurazione

Premessa	pag. 16
Polizza con più ubicazioni assicurate	pag. 16
Avviso Eventi atmosferici e catastrofali – Prometeo	pag. 16
Norme comuni che regolano l'assicurazione	pag. 18
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	
Art. 2 - Altre assicurazioni	
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione	
Art. 5 - Aggravamento del rischio	
Art. 6 - Diminuzione del rischio	
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro	
Art. 8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	
Art. 9 - Oneri fiscali	
Art. 10 - Foro competente	
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge	
Art. 12 - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	
Art. 13 - Ispezione alle cose assicurate	
Art. 14 - Esclusione malattie trasmissibili	
Art. 15 - Esclusioni Cyber e Dati – Property	
Art. 15 bis - Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RCT	
Art. 16 - Facoltà di modifica del premio a scadenza	

Clausole Opzionali relative al contratto in generale	pag. 22
--	---------

Indicizzazione (IFOI); Deroga al tacito rinnovo (STR1); Reddito agricolo/Imposta sulle assicurazioni (603); - Beni di interesse storico - Imposta sulle assicurazioni (604).

Sezione A - Incendio

Norme che regolano la Sezione A - Incendio	pag. 24
Art. 1.0 - Cosa posso assicurare	
Art. 1.1 - Universalità	
Art. 1.2 - Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate	
Art. 1.3 - Merci temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare	
Art. 1.4 - Trasloco delle cose assicurate	
Contro quali danni posso assicurarmi	pag. 25
Art. 1.5 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base	
Art. 1.6 - Atti di terrorismo	
Art. 1.7 - Enti all'aperto	
Art. 1.8 - Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre	
Oneri e spese	pag. 26
Art. 1.9 - Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento	
Art. 1.10 - Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione	
Art. 1.11 - Onorari di riprogettazione del Fabbricato	
Art. 1.12 - Onorari dei periti - Operazioni peritali	
Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzie Opzionali	pag. 28
Lastre (LAS); Pacchetto A: Danni di natura elettrica (fenomeno elettrico ed elettronico) (FE), Spargimento Liquidi - Ricerca guasti (AC); Ricorso terzi (RT); Merci in refrigerazione (MR); Beni all'aperto (incendio doloso e atti vandalici) (IDO); Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (VT); Guasti Macchine al macchinario (MC); Perdita Pigionari (PP); (PSF) - Pannelli solari e/o fotovoltaici	
Come ampliare la copertura assicurativa - Clausole Opzionali: Estensioni Incendio (ESTG) e Garanzie di Settore (ISET)	pag. 35
IMT - Merci, attrezzi e utensili trasportati; MA11 - Merci in aumento (Stagione Estiva: dal 1° giugno al 15 settembre); MA12 - Merci in aumento (Stagione Natalizia: dal 15 settembre al 31 dicembre); SD30 - Spese demolizione e sgombero in aumento; LEA01 - Fabbricati in leasing con la formula a "Valore residuo".	
Che cosa non è assicurato	pag. 37
Art. 1.13 - Cose escluse dall'assicurazione	
Art. 1.14 - Esclusioni	
Art. 1.15 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base	
Art. 1.16 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio	
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	pag. 44
Art. 1.17 - Delimitazioni del rischio - Caratteristiche costruttive e tolleranze	
Art. 1.18 - Modifiche e variazioni Fabbricato e Macchinario	
Art. 1.19 - Buona fede	
Art. 1.20 - Rinuncia alla rivalsa	

Indice

Art. 1.21 - Limitazioni nell'indennizzo - Partita Contenuto	
Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali	
<i>Contro quali danni posso assicurarmi – Eventi Naturali</i>	pag. 47
ENCB - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Eventi atmosferici e Sovraccarico neve "Forma Base"	
ENFE -Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Eventi atmosferici e Sovraccarico neve "Forma Estesa"	
ALLAG - Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento	
ENPS - Danni da eventi atmosferici ai pannelli solari / fotovoltaici	
GR – Grandine su fragili in aumento	
<i>Contro quali danni posso assicurarmi – Eventi Catastrofali</i>	pag. 53
Eventi Catastrofali: TERREMOTO (TERREM)	
Eventi Catastrofali: INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)	
<i>Tabella limiti Sezione A - Incendio</i>	pag. 56
<i>Tabella limiti Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali</i>	pag. 61
Sezione B - Furto e Rapina	
<i>Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina</i>	pag. 64
Art. 2.0 - Cosa posso assicurare;	
Art. 2.1 - Contenuto presso terzi o presso magazzino separato	
Art. 2.2 - Contenuto presso fiere e mostre	
Art. 2.3 - Trasloco delle cose assicurate	
<i>Contro quali danni posso assicurarmi</i>	pag. 65
Art. 2.4 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base	
<i>Oneri e spese</i>	pag. 65
Art. 2.5 - Spese peritali, duplicazione documenti, migliorie mezzi di chiusura, altre spese	
<i>Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzia Opzionale Veicoli e/o natanti e imbarcazioni all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF)</i>	pag. 66
Veicoli e/o natanti e imbarcazioni all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF);	
<i>Come ampliare la copertura assicurativa - Clausole Opzionali: Estensioni Furto (CAF) e Garanzie di Settore (FSET)</i>	pag. 67
GL20 - Guasti Cagionati dai ladri in aumento; CA3 - Cose all'aperto; PR20 - Portavalori fino a 2.000 euro; PR50 - Portavalori fino a 5.000 euro; MT - Furto Attrezzi e Merci trasportate; FEDE - Furto con destrezza; C828 - Distributori automatici; FTEM - Furto verificatosi in occasione di Terremoto; FES - Furto verificatosi in occasione di eventi sociopolitici.	
<i>Che cosa non è assicurato</i>	pag. 68
Art. 2.6 - Cose escluse dall'assicurazione	
Art. 2.7 - Esclusioni	
Art. 2.8 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base	
Art. 2.9 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro</i>	pag. 72
Art. 2.10 - Caratteristiche dei Fabbricati contenenti i beni assicurati	
Art. 2.11 - Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia	
Art. 2.12 - Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto	
Art. 2.13 - Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro	
Art. 2.14 - Furto con rottura dei vetri delle vetrine	
Art. 2.15 - Furto pannelli solari o fotovoltaici	
Art. 2.16 - Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività	
Art. 2.17 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato	
Art. 2.18 - Limitazioni nell'Indennizzo - Partita Contenuto	
Presenza di Impianto di allarme antifurto (IMA).	
<i>Tabella limiti Sezione B - Furto e Rapina</i>	pag. 76
Sezione C - Assistenza	
<i>Norme che regolano la Sezione C - Assistenza</i>	pag. 78
Art. 3.0 - Gestione servizio di Assistenza	
<i>Contro quali danni posso assicurarmi - Assistenza ai locali</i>	pag. 78
Art. 3.1 - Casistiche assicurate	
<i>Che cosa non è assicurato - Assistenza ai locali</i>	pag. 81
Art. 3.2 - Esclusioni	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Assistenza ai locali</i>	pag. 82
Art. 3.3 - Operatività delle prestazioni	
Art. 3.4 - Estensione territoriale	
<i>Tabella limiti Sezione C - Assistenza</i>	pag. 82
Sezione D - Danni Indiretti	
<i>Norme che regolano la Sezione D - Danni Indiretti</i>	pag. 83
Art. 4.0 - Premessa	
<i>Contro quali danni posso assicurarmi</i>	pag. 83
Indennità aggiuntiva - Forma fissa 10% (IND);	
Indennità aggiuntiva - Forma a scaglioni (INS);	
Fermo Attività - Diaria Fermo attività (DFA)	
Art. 4.1 - Fermo Attività conseguente a danni indennizzabili dalla Sezione A - Incendio - Oggetto della garanzia	
Art. 4.2 - Fermo Attività per infortunio con ricovero superiore a 5 giorni consecutivi - Oggetto della garanzia	
<i>Che cosa non è assicurato</i>	pag. 86

Indice

Art. 4.3 - Indennità aggiuntiva - Forma fissa 10% e Indennità aggiuntiva - Forma a scaglioni - Esclusioni	
Art. 4.4 - Diaria Fermo attività - Fermo Attività conseguente a danni indennizzabili dalla Sezione A - Incendio - Esclusioni	
Art. 4.5 - Diaria Fermo attività - Fermo Attività per infortunio con ricovero superiore a 5 giorni consecutivi - Esclusioni	
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	pag. 88
Art. 4.6 - Cessazione del rischio - Risoluzione dell'assicurazione Fermo Attività	
Tabella limiti Sezione D - Danni indiretti	pag. 89
Sezione E - Responsabilità Civile	
Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile	pag. 90
Art. 5.0 - Come mi posso assicurare - Massimali	
Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Base R.C.T.	pag. 90
Art. 5.1 - R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati	
Art. 5.2 - R.C.T. - Attività accessorie rientranti nella R.C.T. - Garanzia base	
Art. 5.3 - R.C.T. - R.C. proprietà e/o conduzione dei fabbricati dell'attività	
Art. 5.4 - R.C.T. - Lavori di ordinaria manutenzione al fabbricato	
Art. 5.5 - R.C.T. - Committenza di lavori di straordinaria manutenzione	
Art. 5.6 - R.C.T. - Danni a terzi derivanti da Incendio, esplosione e scoppio	
Art. 5.7 - R.C.T. - Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività	
Art. 5.8 - R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale	
Art. 5.9 - R.C.T. - Committenza auto	
Art. 5.10 - R.C.T. - Responsabilità personale degli Addetti - R.C. personale rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa	
Art. 5.11 - R.C.T. - Responsabilità derivante da uso di armi per legittima difesa	
Art. 5.12 - R.C.T. - Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata	
Art. 5.13 - R.C.T. - Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico	
Art. 5.14 - R.C.T. - Danni da circolazione di carrelli levatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi	
Art. 5.15 - R.C.T. - Cessione di lavori in subappalto	
Art. 5.16 - R.C.T. - Garanzia smercio in regime "Claims Made"	
Art. 5.17 - R.C.T. - Responsabilità Civile per prestazioni a domicilio (attività di estetica e/o bellezza)	
Art. 5.18 - R.C.T. - Responsabilità Civile per danni a cose indossate dai clienti (attività di bar e ristorazione, barbiere e parrucchiere)	
Come ampliare la copertura assicurativa R.C.T. - Garanzia Opzionale Lavori presso terzi (LT)	pag. 95
Lavori presso Terzi (LT).	
Come ampliare la copertura assicurativa R.C.T. - Clausole Opzionali: Estensioni R.C. (CORC) e Garanzie di Settore (FSET).....	pag. 96
SME - Smercio Plus (in regime "Claims Made"); E707 - Danni a cose di terzi movimentate; E444 - Cose portate dai clienti; E445 - Cose consegnate dai clienti - Lavanderie; PCV - Prova e collaudo veicoli; DVC - Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia.	
Che cosa non è assicurato	pag. 98
Art. 5.19 - R.C.T. - Esclusioni	
Art. 5.20 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base	
Art. 5.21 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali R.C.	
Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Opzionale R.C. Postuma (RCP)	pag. 103
Art. 5.22 - R.C. Postuma - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime "Claims Made")	
Art. 5.23 - Estensione per Assicurati già clienti AXA	
Art. 5.24 - Estensione ultrattività per Assicurati già clienti AXA	
Art. 5.25 - Attività ad esecuzione frazionata	
Come ampliare la copertura assicurativa R.C. Postuma - Clausole Opzionali R.C. Postuma	pag. 105
A360 - Estensione limiti attività pregressa per clienti non AXA; A361 - Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici; A362 - Estensione ricerca guasti	
Che cosa non è assicurato - R.C. Postuma	pag. 106
Art. 5.26 - Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C. Postuma	
Art. 5.27 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali R.C. Postuma	
Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)	pag. 107
Art. 5.28 - R.C.O. - Casistiche e/o eventi assicurati	
Che cosa non è assicurato - Garanzia R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	pag. 107
Art. 5.29 - Casi esclusi dall'assicurazione - Esclusioni R.C.O.	
Come ampliare la copertura assicurativa R.C.O. - Garanzia Opzionale R.C. Malattie professionali (RCMP)	pag. 108
Art. 5.30 - Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Malattie Professionali	
Art. 5.31 - R.C. Malattie professionali - Casistiche assicurate (in regime "Claims Made")	
Art. 5.32 - Estensione per Assicurati già clienti AXA	
Art. 5.33 - R.C. Malattie professionali - Periodo di ultrattività	
Che cosa non è assicurato - R.C. Malattie professionali	pag. 109
Art. 5.34 - Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C. Malattie professionali	
Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Opzionale R.C. Datoriale (DAT)	pag. 110
Art. 5.35 - Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Datoriale	
Art. 5.36 - R.C. Datoriale - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime "Claims Made")	
Che cosa non è assicurato - R.C. Datoriale	pag. 110
Art. 5.37 - Casi esclusi dall'Assicurazione - Esclusioni R.C. Datoriale	
Contro quali danni posso assicurarmi - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)	pag. 112

Indice

Art. 5.38 - R.C. proprietà del Fabbricato - Casistiche e/o eventi assicurati	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Garanzia base R.C.T. e Garanzia R.C.O.</i>	<i>pag. 113</i>
Art. 5.39 - R.C.T./R.C.O. - Validità territoriale	
Art. 5.40 - Parametro utilizzato per la tariffa (Numero Addetti) - Tolleranze	
Art. 5.41 - Rischi con più ubicazioni	
Art. 5.42 - R.C.T. - Soggetti non considerati terzi	
Art. 5.43 - R.C.T. - Estensione al novero dei terzi	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro - R.C. Postuma (RCP)</i>	<i>pag. 115</i>
Art. 5.44 - Limitazioni sulla R.C. Postuma	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro - R.C. Datoriale (DAT)</i>	<i>pag. 115</i>
Art. 5.45 - Inizio e termini della garanzia ("Claims Made")	
Art. 5.46 - Delimitazione territoriale	
Art. 5.47 - Periodo di osservazione dell'assicurazione R.C. Datoriale in favore di Assicurati cessati dalla carica	
Art. 5.48 - R.C. Datoriale - Delimitazioni in caso di operazioni di liquidazione, trasformazione, fusione, scissione di società	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)</i>	<i>pag. 117</i>
Art. 5.49 - Ulteriori norme stabilite per la garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato	
<i>Tabella limiti Sezione E - Responsabilità Civile</i>	<i>pag. 118</i>
Sezione F - Tutela legale	
<i>Norme che regolano la Sezione F - Tutela Legale</i>	<i>pag. 122</i>
Art. 6.0 - Gestione del contratto	
Art. 6.1 - Come mi posso assicurare	
<i>Cosa posso assicurare - Garanzia Tutela Legale Base</i>	<i>pag. 122</i>
Art. 6.2 - Soggetti / Oneri assicurati	
Art. 6.3 - Casi assicurati	
<i>Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzia Opzionale Estensione Pacchetto Sicurezza</i>	<i>pag. 124</i>
Pacchetto sicurezza	
<i>Che cosa non è assicurato - Garanzia Tutela Legale Base ed Estensione Pacchetto Sicurezza</i>	<i>pag. 124</i>
Art. 6.4 - Casi esclusi dall'assicurazione Tutela Legale	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro</i>	<i>pag. 125</i>
Art. 6.5 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro	
Art. 6.6 - Parametro utilizzato per la tariffa (Numero Addetti) - Garanzia Base e Pacchetto sicurezza - Tolleranze	
Art. 6.7 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	
Art. 6.8 - Validità territoriale - Garanzia Tutela Legale Base	
Art. 6.9 - Validità territoriale - Estensione Pacchetto Sicurezza	
<i>Tabella limiti Sezione F - Tutela Legale</i>	<i>pag. 126</i>
Sezione G - Cyber Risks	
<i>Norme che regolano la Sezione G - Cyber Risk</i>	<i>pag. 127</i>
<i>Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Uso fraudolento di mezzi di pagamento aziendali</i>	
+ <i>Servizio prevenzione rischi cyber (UF)</i>	<i>pag. 127</i>
Art. 7.1 - Casistiche assicurate	
Art. 7.2 - Servizio prevenzione Rischi Cyber	
<i>Contro quali danni posso assicurarmi - Tutela legale - Garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line" (TL1)</i>	<i>pag. 128</i>
Art. 7.3 - Gestione del contratto	
Art. 7.4 - Come mi posso assicurare - Massimali e limiti garanzia Tutela Legale Protezione Dati e reputazione "on-line"	
Art. 7.5 - Soggetti / Oneri assicurati	
Art. 7.6 - Casi assicurati	
<i>Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Assistenza Informatica (ASS2)</i>	<i>pag. 130</i>
Art. 7.7 - Gestione servizio di Assistenza	
Art. 7.8 - Casistiche assicurate	
<i>Che cosa non è assicurato</i>	<i>pag. 132</i>
Art. 7.9 - Uso fraudolento di mezzi di pagamento aziendali - Esclusioni	
Art. 7.10 - Tutela Legale - Garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line" - Esclusioni	
Art. 7.11 - Assistenza Informatica - Esclusioni	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro</i>	<i>pag. 134</i>
Art. 7.12 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del Sinistro - Garanzia Tutela Legale Protezione Dati e reputazione "on-line"	
Art. 7.13 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione - Garanzia Tutela Legale Protezione Dati e reputazione "on-line"	
Art. 7.14 - Validità territoriale - Garanzia Tutela Legale Protezione Dati e reputazione "on-line"	
Art. 7.15 - Operatività prestazioni di Assistenza Informatica	
Art. 7.16 - Estensione territoriale - Assistenza Informatica	
<i>Tabella limiti Sezione G - Cyber Risk</i>	<i>pag. 135</i>
Norme che regolano il Sinistro	
<i>Premessa</i>	<i>pag. 136</i>
Premessa - Modalità di denuncia di sinistro e altre informazioni per l'Assicurato	
Art. 8.0 - Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo	
<i>Norme che regolano il Sinistro - Sezioni: A – Incendio, A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali e B - Furto e Rapina</i>	<i>pag. 137</i>
Art. 8.1 - Obblighi in caso di sinistro	
Art. 8.2 - Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)	
Art. 8.3 - Mandato dei periti	

Indice

Art. 8.4 - Esagerazione dolosa del danno	
Art. 8.5 - Valore dei beni assicurati e determinazione del danno	
<i>Norme specifiche per la Sezione A - "Incendio" e per la Sezione A1 - "Eventi Naturali e/o Catastrofici"</i>	<i>pag. 142</i>
Art. 8.6 - Assicurazione parziale	
Art. 8.7 - Deroga alla proporzionale - Tolleranza	
Art. 8.8 - Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi	
Art. 8.9 - Anticipo Indennizzo	
Art. 8.10 - Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a un certo importo	
<i>Norme specifiche per la Sezione B - "Furto e Rapina"</i>	<i>pag. 144</i>
Art. 8.11 - Recupero dei beni rubati	
Art. 8.12 - Esistenza di procedure concorsuali	
Art. 8.13 - Coesistenza di assicurazione trasporti	
<i>Altre norme afferenti le precedenti Sezioni</i>	<i>pag. 144</i>
Art. 8.14 - Selling price - Mercì al prezzo di vendita	
Art. 8.15 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di: danni a Fabbricato e/o Contenuto Incendio prestato nella Forma a Primo Rischio Assoluto; Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione; Danni di natura elettrica (Fenomeno elettrico); Beni all'aperto (incendio doloso e atti vandalici); Furto o Rapina, estorsione; Rottura di Macchinario (Guasto macchine al macchinario); e loro reintegro	
Art. 8.16 - Limite massimo dell'indennizzo	
Art. 8.17 - Pagamento dell'indennizzo	
Art. 8.18 - Indennizzo separato	
Art. 8.19 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	
<i>Norme specifiche per la Sezione C - Assistenza</i>	<i>pag. 146</i>
Art. 8.20 - Obblighi in caso di sinistro - Richiesta di Assistenza	
<i>Norme specifiche per la Sezione D - Danni Indiretti</i>	<i>pag. 147</i>
Art. 8.21 - Obblighi in caso di sinistro Fermo Attività	
Art. 8.22 - Determinazione dell'indennizzo spettante per Fermo Attività conseguente a danni indennizzabili dalla Sezione A - Incendio	
Art. 8.23 - Determinazione dell'indennizzo spettante per Fermo Attività per infortunio con ricovero superiore a 5 giorni	
Art. 8.24 - Disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo Attività (Arbitrato irrituale) - Mandato dei periti	
Art. 8.25 - Anticipo dell'importo Fermo Attività	
Art. 8.26 - Pagamento dell'indennizzo Fermo Attività	
Art. 8.27 - Esagerazione dolosa del danno	
<i>Norme specifiche per la Sezione E - Responsabilità Civile</i>	<i>pag. 149</i>
Art. 8.28 - R.C.T./R.C.O. - Modalità per la denuncia in caso di Sinistro R.C.	
Art. 8.29 - R.C.T./R.C.O. - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza	
Art. 8.30 - R.C. Postuma - Denuncia di Sinistro	
Art. 8.31 - R.C. Malattie Professionali - Denuncia di Sinistro	
Art. 8.32 - R.C. Datoriale - Modalità per la denuncia del Sinistro - Obblighi in caso di richiesta di risarcimento o circostanze che potrebbero dare origine ad una richiesta di risarcimento	
Art. 8.33 - R.C. Datoriale - Gestione delle controversie - Spese legali di resistenza	
Art. 8.34 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Denuncia di sinistro	
<i>Norme specifiche per la Sezione F - Tutela Legale</i>	<i>pag. 151</i>
Art. 8.35 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale	
Art. 8.36 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	
Art. 8.37 - Gestione del sinistro	
Art. 8.38 - Recupero di somme	
<i>Norme specifiche per la Sezione G - Cyber Risk</i>	<i>pag. 152</i>
Art. 8.39 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro per Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali	
Art. 8.40 - Tutela legale - Garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line" - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale	
Art. 8.41 - Tutela legale - Garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line" - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	
Art. 8.42 - Tutela legale - Garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line" - Gestione del sinistro	
Art. 8.43 - Tutela legale - Garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line" - Recupero di somme	
Art. 8.44 - Richiesta di Assistenza Informatica	
Articoli di legge	<i>pag. 154</i>
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	<i>pag. 158</i>
INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA	<i>pag. 165</i>

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato (*comprehensive delle definizioni specifiche previste da: Sezione Assistenza, garanzia R.C. Datoriale, Sezione Tutela Legale e Sezione Cyber Risk: garanzia Protezione dati e reputazione "on line" e garanzia Assistenza Informatica*):

- Addetti:** i titolari dell'attività, i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'azienda a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro.
Si precisa che non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.
- Apparecchiature elettroniche:** elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, server, personal computer, elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento esterni, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza.
- Attacco Informatico:** si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
- Atti di terrorismo:** atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Azienda:** l'insieme dei beni e dei locali anche separati, territorialmente ubicati come indicato in polizza nell'ambito dell'area aziendale, nel quale viene esercitata l'attività, dichiarata dall'Assicurato, svolta nei modi in cui la tecnica insegna o consiglia di adottare.
- AXA:** AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
- Cassaforte:** contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi.
cassaforte mobile: cassaforte avente le caratteristiche sopra indicate la cui chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione) e il cui peso minimo non deve essere inferiore a 200 Kg.
cassaforte a muro: cassaforte avente le caratteristiche sopra indicate dotato di corpo di acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso; dotata altresì di movimento di chiusura con catenacci ad espansione e serratura di sicurezza (a chiave o a combinazione).
- Computer Virus:** si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura.
La definizione di Computer virus include, ma non è limitata ai "cavalli di Troia" ("Trojan Horses"), ai "vermi" ("worms") e alle "bombe a tempo o logiche" ("time or logic bombs").

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Contenuto:	<p>è l'insieme dei seguenti beni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Arredamento: mobili ed arredamento dell'attività e/o d'ufficio, armadi di sicurezza e cassaforti (escluso il relativo contenuto), tende esterne, oggetti di cancelleria, registri e stampati. Si intende compreso anche l'arredamento di eventuali locali destinati a sala degustazione e spaccio di prodotti aziendali, nonché eventuali natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati esclusivamente come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata;b) Attrezzatura: apparecchiature elettroniche (come da relativa definizione); vetrine e vetrinette esterne; impianti portatili di condizionamento/riscaldamento; scaffalature ed arredamento industriale; comprese migliorie ed opere addizionali, anche di impiantistica, apportate al fabbricato dal locatario;c) Macchinario (come da relativa definizione);d) Merci (come da relativa definizione);e) enti particolari (come da relativa definizione), nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte, esclusi preziosi;f) effetti personali dell'Assicurato e dei suoi addetti (come da relativa definizione) nonché valori (come da relativa definizione), escluso quanto riposto nelle abitazioni;g) lastre (come da relativa definizione) relative al Contenuto. Si intendono comprese nel Contenuto le lastre e le insegne che costituiscono opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario;h) Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (come da relativa definizione); limitatamente alla Sezione Incendio tali enti non rientrano nella partita Contenuto, in quanto possono essere assicurati a Primo Rischio Assoluto con specifica partita separata.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione, anche in nome e per conto di chi spetta.
Copertura:	il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Cose:	gli oggetti materiali e gli animali.
Chiosco (Fabbricato):	piccola costruzione ad un solo piano fuori terra, costruita con strutture portanti verticali in metallo e/o altro materiale incombustibile fissate al suolo o appoggiate al suolo (sempre che non si tratti di esercizio ambulante) e con pareti esterne in vetro, cristallo, materia plastica rigida, metallo o altri materiali incombustibili compresi fissi ed infissi e l'eventuale basamento in cemento, esclusa l'area. Sono compresi impianti al servizio del chiosco quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme ed insegne).
Danno cyber:	si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.
Dati:	si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
Conduttori esterni:	cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, fibra o cavi utilizzati per la trasmissione di dati, suoni o immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
Dipendenze:	locali non comunicanti con quelli principali destinati a depositi, magazzini, cantine, mense, servizi e simili anche in corpi separati purché situati nell'ubicazione indicata in polizza o se posti al di fuori di questa ad una distanza non superiore a m. 100.
Effetti personali:	si intendono, esclusivamente beni ed oggetti di uso personale indossati o portati dall'Assicurato o dai suoi addetti sul luogo di lavoro, e più precisamente a titolo esemplificativo: orologi, giacche e vestiti in genere, borsette, borse con attrezzature sportive (es. tennis, calcio, ecc.), telefoni cellulari in ogni caso con un limite massimo di 500,00 euro per singolo

Condizioni di Assicurazione

Glossario

	oggetto danneggiato o sottratto. In ogni caso si intendono sempre esclusi dagli effetti personali i seguenti beni: valori, gioielli e preziosi, natanti e imbarcazioni, autoveicoli e veicoli a motore in genere (comprese le cose riposte all'interno degli stessi), cicli e biciclette, attrezzatura fotografica.
Enti Particolari:	archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, supporti di dati, programmi in licenza d'uso, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Esplosivi:	sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque ritenuti esplosivi gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione:	costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia, così come disciplinato dall'art. 629 Codice Penale.
Fabbricato:	la costruzione edile variamente elevata contenente i beni dell'azienda, incluse le porzioni di civile abitazione, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione e interrate - esclusa l'area, piazzali, lastricati, strade interne - compresi impianti al servizio del fabbricato quali, a titolo esemplificativo: impianti elettrici (esclusi trasformatori), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, ascensori, montacarichi, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme e di video-sorveglianza); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi non aventi valore artistico; recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, cantine e soffitte, dipendenze e box (esclusi palloni pressostatici) anche in corpi separati purché situati nell'ubicazione indicata in polizza. Si considerano facenti parte del Fabbricato le lastre relative alla costruzione edile, salvo che rientrino nella definizione di Contenuto qualora si tratti di opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario. In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune. Sono esclusi i Pannelli / impianti solari termici ed i Pannelli fotovoltaici (come da relativa definizione), assicurabili con specifica partita.
Fatto accidentale:	Evento produttivo di danno che non sia conseguenza connaturata alle ordinarie modalità di svolgimento dell'attività esercitata.
Fatturato:	il volume di affari (fatturato con esclusione IVA), corrisponde a quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata.
Fissi ed infissi:	manufatti per la chiusura dei vani di transito illuminazione e aerazione delle costruzioni, compresi i relativi profili di finimento e/o i rinforzi di protezione di serramenti o cancelli stabilmente ancorati alle strutture murarie.
Franchigia:	l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
Furto:	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale.
Furto con destrezza:	l'impossessarsi di una cosa mobile altrui con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato, durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, così come disciplinato dagli artt. 624 e 625 Codice Penale.
Implosione:	repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autostendersi e propagarsi.
Incidente Informatico:	si intende: - qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico;

Condizioni di Assicurazione

Glossario

- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.

Infiammabili:

- gas combustibili;
- sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che producano lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Lastre: lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'azienda comprese le insegne (luminescenti e non) purché installate nell'area aziendale e/o stabilmente ancorate al fabbricato, compresi i lucernari.

Macchinario: macchine ed impianti compresi eventuali elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto; si intendono compresi gli eventuali serbatoi, vasche e silos (non in muratura); i basamenti e le parti ed opere murarie e che ne siano il naturale completamento; attrezzi, utensili e relativi ricambi; impianti di forza, di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e termica (esclusi i pannelli / impianti solari termici ed i Pannelli fotovoltaici (come da relativa definizione), assicurabili con specifica partita), compresi gli impianti tecnici al servizio dei macchinari; cicli, ciclofurgoni, mezzi di traino e trasporto a mano; gruppi compressori; elevatori e carrelli, impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), mezzi e/o impianti di imballaggio, impianti e attrezzatura di pesa, e quant'altro funzionalmente connesso all'attività produttiva o commerciale dell'azienda.

Manutenzione ordinaria: sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria: sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, campionari, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, infiammabili e merci speciali (come da relativa definizione) nei quantitativi dichiarati in polizza. Si intendono comprese le eventuali imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

Inoltre, per le attività di vendita di veicoli (compresi cicli e motocicli) e natanti e imbarcazioni in genere si precisa quanto segue:

- per i negozi di riparazione e vendita di biciclette sono considerati merci, le biciclette in vendita (nuove e/o usate);
- per le imprese autorizzate od abilitate al commercio e/o riparazione di veicoli a motore (o natanti e imbarcazioni), sono considerati merci i veicoli (o natanti e imbarcazioni) nuovi non ancora immatricolati e i veicoli targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di

Condizioni di Assicurazione

Glossario

circolazione nonché gli eventuali veicoli in conto vendita in possesso dell'Assicurato.

I veicoli (compresi cicli e motocicli) e natanti e imbarcazioni in genere di proprietà di clienti in riparazione/manutenzione, comprese anche le autovetture e/o i motoveicoli aziendali della concessionaria e/o officina assicurata, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova o dimostrazioni o come auto di cortesia **non sono considerate Merci**, in quanto, rientrano nella definizione di "Veicoli in riparazione o manutenzione".

Merci Speciali:	si considerano tali: la cellulose, l'espansite di sughero, la gomma spugna e microporosa, le materie plastiche espanse e alveolari, la schiuma di lattice, gli imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e gli scarti di imballaggi combustibili, ad eccezione di quelli racchiusi nella confezione delle merci. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Pannelli solari / fotovoltaici:	impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o impianto costituito da pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori, batterie di accumulo e relativi cavi di collegamento o quant'altro di attinente e alla loro realizzazione.
Parti:	il Contraente ed AXA.
Partita:	singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio o l'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata indicate in polizza che comportano un premio.
Perdite patrimoniali:	qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
PFAS:	"PFAS" è definito dall'OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) come sostanze fluorurate che contengono almeno un atomo di carbonio metilico o metilenico completamente fluorurato (senza alcun atomo di H/Cl/Br/I ad esso legato), cioè, fatte salve alcune eccezioni note, qualsiasi sostanza chimica con almeno un gruppo metilico perfluorurato (-CF ₃) o un gruppo metilenico perfluorurato (-CF ₂ -) è un PFAS.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Prestatori di lavoro:	tutte le persone fisiche (compresi anche gli eventuali stagisti) di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
Preziosi:	orologi di metallo prezioso, orologi di metallo anche non prezioso di valore singolo superiore a 4.000 euro, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico.
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.
Programmi in licenza d'uso:	s'intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Rapina:	reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.
Ricovero:	la degenza in istituto di cura comportante il pernottamento.
Risarcimento:	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro Responsabilità Civile.
Rottura di Macchinario:	danneggiamento della funzionalità di un Macchinario od impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.
Scasso:	forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare

Condizioni di Assicurazione

Glossario

	funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo:	furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che li detiene, così come disciplinato dall'art. 624 bis Codice Penale.
Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo/risarcimento (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Serramento/i:	manufatto/i per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per le garanzie R.C. quando precisato (es. R.C. smercio, R.C. Postuma, R.C. Malattie professionali, ecc.): la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato. Per le garanzie R.C. Datoriale: la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato.
Sistema Informatico:	si intende: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati.
Soci o titolari:	i soci di capitale o di fatto e/o i titolari che operano a qualsiasi titolo nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. Per titolare si intende colui che opera nell'impresa e che la rappresenta nei confronti dei terzi in qualità di amministratore (cioè che compie atti in nome e per conto dell'impresa stessa). Non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.
Solaio:	il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
Supporto di Elaborazione Elettronica dei dati:	si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.
Tetto:	l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubo Interrato:	la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Ubicazione:	l'indirizzo del luogo ove si trovano i beni assicurati, comprese le aree aziendali di pertinenza e/o comuni in uso, anche se di proprietà di terzi, purché rilevabile o desumibile da documentazione formale.
Veicoli e/o natanti /imbarcazioni in riparazione o manutenzione:	si intendono i veicoli (compresi cicli e motocicli) o natanti e imbarcazioni di proprietà di clienti in consegna e custodia all'Assicurato ed in attesa di riparazione / lavorazione, posti nell'ubicazione indicata in polizza, comprese anche le autovetture e/o i motoveicoli aziendali della concessionaria e/o officina assicurata, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova e dimostrazioni o come auto di cortesia, esclusivamente quando poste nell'ubicazione indicata in polizza. Limitatamente alla Sezione Incendio tali veicoli possono essere assicurati a Primo Rischio Assoluto, con specifica partita separata.
Valori:	denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate, fustelle farmaceutiche rimborsabili dal S.S.N., biglietti di lotterie e di società di trasporto, tessere parcheggio), esclusi i preziosi.
Vetro antisfondamento:	vetro stratificato che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno

Condizioni di Assicurazione

Glossario

strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti ai vetri stratificati:

- le lastre costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con spessore non inferiore a 6 mm;
- le lastre costituite da più strati di vetro e policarbonato, con uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

DEFINIZIONI SPECIFICHE - Sezione Assistenza

Solo ai sensi della prestazioni di **Assistenza**, ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, cioè il proprietario o il responsabile titolare/gestore dell'attività assicurata.
- Allagamento:** eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.
- Assistenza:** l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.
- Centrale Operativa:** la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di AXA, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
- Domicilio:** il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
- Italia:** il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
- Locali:** l'insieme dei locali, anche separati fisicamente, nei quali viene svolta l'attività dell'Assicurato.
- Limite:** la somma massima, stabilita nella polizza, garantita da AXA in caso di sinistro.
- Mezzi di chiusura:** robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno. Inferriate fissate al muro.
- Paese di origine:** ai termini della presente polizza si intende l'Italia.
- Residenza:** il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.

DEFINIZIONI SPECIFICHE - Sezione Responsabilità Civile - Garanzia R.C. Datoriale

Solo ai sensi della **Garanzia R.C. Datoriale**, ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e più precisamente per la garanzia R.C. Datoriale:
- l'impresa Contraente nella sua qualità di datrice di lavoro;
 - ogni persona fisica, dipendente, amministratore o dirigente dell'impresa Contraente che hanno ricoperto, ricoprono la funzione di: amministratore unico; direttore generale nominato ai sensi dell'art. 2396 C.C.; membro degli organi di amministrazione e/o controllo; dirigente cui l'organo di amministrazione abbia conferito procura per il compimento di atti di gestione; amministratore di fatto.
- Rientrano altresì nella definizione di Assicurato ogni passato, attuale o futuro lavoratore dipendente dell'impresa Contraente:
- designato quale responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
 - designato quale soggetto autorizzato a trattare i dati personali nell'ambito dell'area di propria competenza ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) GDPR n. 2016/679;
 - designato quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della L. 262/2005 e successive modificazioni;
- ma esclusivamente nell'esercizio di tali funzioni.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Atto illecito:	qualsiasi violazione colposa da parte di un Assicurato, nello svolgimento delle sue funzioni in quanto tale, dei doveri derivanti dalla legge, dal mandato, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto dell'impresa Contraente. È considerato atto illecito anche il fatto doloso di un dipendente o dirigente dell'impresa Contraente, se relativo alle fattispecie previste dal punto 7) dell'Art. 5.36 - "R.C. Datoriale - Casistiche e/o eventi assicurati", per la responsabilità civile che possa derivare all'impresa Contraente (fermo quanto previsto dall'Art. 5.37 - "R.C. Casi esclusi dall'assicurazione - Esclusioni R.C. Datoriale").
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione e più precisamente l'impresa Contraente con sede legale in Italia indicata in polizza.
Perdite patrimoniali:	le somme che l'impresa Contraente o l'Assicurato sia obbligato a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile, in dipendenza di una o più Richieste di Risarcimento, per effetto di un provvedimento giudiziale o arbitrale, oppure a seguito di transazione o conciliazione previamente autorizzata per iscritto da AXA. Resta inteso che non rientrano nella definizione di Perdite patrimoniali le sanzioni di qualsiasi natura a chiunque inflitte, le imposte, le tasse ed i contributi previdenziali ed assistenziali.
Richiesta di Risarcimento:	qualsiasi contestazione scritta di responsabilità, nonché qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale promosso contro l'impresa Contraente o un Assicurato dal quale possa derivare una richiesta di Risarcimento per le conseguenze civilistiche di un atto illecito.

DEFINIZIONI SPECIFICHE - Sezione Tutela legale

Solo ai sensi della **Sezione Tutela legale**: ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Controversia:	s'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale.
Fatto generatore:	il fatto, l'inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia.
Vertenza contrattuale:	controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Vertenza extracontrattuale:	controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al Risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.
Imputazione Colposa:	per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
Imputazione Dolosa:	per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.
Sinistro:	l'insorgere della controversia derivante dal fatto generatore.
Tutela Legale:	l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).
Unico Sinistro:	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

DEFINIZIONI SPECIFICHE - Sezione Cyber - Garanzia Tutela Legale: Protezione Dati e reputazione "on-line"

Ai sensi della garanzia **Tutela Legale - Protezione Dati e reputazione "online"**, ferme le definizioni specifiche della Tutela Legale e ferme le definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale

Cose:	gli oggetti materiali.
Danni:	i danni risarcibili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose;
Dati d'autenticazione:	i dati di login, la password, l'indirizzo IP, l'indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.
Dati d'identificazione:	tutti i Documenti identificativi degli Assicurati, comprese le generalità, l'indirizzo ed il numero di telefono, i loghi, i marchi registrati dell'azienda e i dati bancari.
Flooding:	intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, l'intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori

Condizioni di Assicurazione

Glossario

	di ricerca esterni.
Furto d'Identità Digitale:	acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggirò realizzato per mezzo di internet, di dati d'identificazione o autenticazione degli Assicurati al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno agli Assicurati.
Indennizzo:	la somma dovuta da AXA/AXA Assistance in caso di Sinistro.
Lesione della Reputazione on-line:	offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione degli Assicurati, o diffusione illecita di dati sensibili, degli Assicurati, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet. Relativamente all'ambito penale la garanzia opera esclusivamente per i delitti contro l'onore previsti dal Codice Penale italiano, nello specifico la diffamazione (art. 595 c.p.).
Professionista:	la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
Sito internet:	insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.
Social Network:	Comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.

DEFINIZIONI SPECIFICHE - Sezione Cyber - Garanzia Assistenza Informatica

Solo ai sensi della prestazioni di **Assistenza Informatica**, ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, cioè il proprietario o il responsabile titolare/gestore dell'attività assicurata ovvero un suo addetto utilizzatore di apparecchiature informatiche dell'attività assicurata.
Apparato Digitale "Office":	apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, memorie esterne per storage dati.
Apparato Digitale "Mobile":	apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (notebook, laptop), tablet, e smart-phone.
Assistenza Digitale:	attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell'operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all'installazione e/o la loro (ri)configurazione. Tale operazione può avvenire tramite l'Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio.
Assistenza in remoto:	tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente (con o senza il supporto di software dedicati come co-browsing o video-browsing), via chat oppure tramite mail, che mette in contatto l'Assicurato con la Piattaforma Digitale. Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.
Assistenza tecnica a domicilio:	tipo di Assistenza Digitale che prevede l'invio di un tecnico specializzato presso la Sede dell'Assicurato.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di AXA, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Cobrowsing:	software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di prendere possesso dell'apparato del cliente (ad esempio PC) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni.
Danno accidentale:	il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell'Apparecchio garantito.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Dispositivi di building a domicilio:	dispositivi che espongono un'interfaccia di configurazione e amministrazione accessibile attraverso un PC (es. IPcam, CCTV evoluto, NAS).
Fibra:	servizio telefonico-internet che si avvale dell'utilizzo della fibra ottica.
Impianto interno Small office:	in ambito digitale l'insieme di cavi e prese telefoniche nell'ufficio che ricevono il servizio adsl o fibra dall'esterno e lo trasmettono all'interno del building. Tale servizio è generalmente garantito dal gestore del servizio telefonico solo fino alla prima presa (la più vicina rispetto all'ingresso della sede), il resto dell'impianto è responsabilità del cliente. Alcune volte l'impianto riceve invece il segnale da una sim dati.
Malfunzionamento:	il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale ("Office" e "Mobile") o della Rete, che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all'uso previsto dal venditore, ma che non sia legato ad un danno accidentale.
Piattaforma Digitale:	la struttura organizzativa specializzata nell'erogazione di assistenza informatica.
Rete dati:	Insieme delle connessioni fisse e wifi generate dagli apparati dell'utente nell'ambiente di lavoro e dell'impianto interno stesso.
Rete Wifi:	Modalità di collegamento ad internet senza cavi o fili di apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa (DSL o fibra) o sim dati e genera un campo wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o libera. Le dimensioni e la potenza di una rete wifi variano, sono influenzati tra l'altro dallo spessore delle mura o da interferenze quali altre reti simili vicine.
Sede dell'Assicurato:	l'insieme dei locali, nei quali viene svolta l'attività dell'Assicurato (sede principale).
Spettrometro:	software di assistenza che permette, tramite lo smartphone del cliente, di analizzare i canali wifi presso la sede del cliente al fine di eliminare problemi dovuti a più wifi attivi sullo stesso canale ed ottimizzare l'utilizzo degli apparati.
Ultimo miglio:	Termine che si utilizza nelle telecomunicazioni per identificare l'ultimo parte della tratta di cavo (rame o fibra) che porta il servizio telefonico presso la sede del cliente. Il termine identifica la tratta che specificatamente va dall'armadio di strada alla prima presa telefonica dell'impianto.
Videobrowsing:	Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamera dello smartphone del cliente per vedere gli apparati, l'impianto o i cavi inquadrati.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'assicurazione

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza **Buon Lavoro!** - Mod. 2231, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza (Mod. 2231);
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie o oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, sono riportate mediante sfondo retino.

Polizza con più ubicazioni assicurate

L'assicurazione per i rischi per le Sezioni A - Incendio (ed A1 – “Eventi naturali e/o catastrofali”), B - Furto, C - Assistenza, D - Danni Indiretti e garanzia Assistenza Informatica, è prestata con garanzie e somme assicurate separate per singola ubicazione come indicato nelle singole schede di polizza (Mod. 2231). Se prevista la garanzia “R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbriato” (copertura prevista per l'Assicurato proprietario) è prestata con massimale separato per ogni singola ubicazione come indicato nelle singole schede di polizza (Mod. 2231).

Si conviene pertanto quanto segue:

- i limiti di indennizzo per le Sezioni: A – Incendio (ed A1 – “Eventi naturali e/o catastrofali”), B - Furto, C - Assistenza, D - Danni Indiretti e garanzia Assistenza Informatica, sono riferiti ad ogni singola ubicazione;
- i massimali previsti per la Sezione E - Responsabilità Civile dell'attività e F - Tutela Legale sono unici e valgono, anche se non assicurate con le altre Sezioni, complessivamente per tutte le ubicazioni dove l'Assicurato svolge le attività indicate in polizza;
- il massimale previsto per la Sezione G - Cyber Risk è unico e vale complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate indicate in polizza.

Avviso Eventi atmosferici e catastrofali - Prometeo

AXA Assicurazioni è in grado di **avvisare il Contraente dell'approssimarsi di eventi atmosferici e catastrofali**, nel quadro delle iniziative di tutela degli interessi protetti dal contratto.

Detto avviso consente al destinatario di ricevere informazioni circa il sopraggiungere di un evento di particolare severità nel luogo in cui è ubicato il bene indicato in polizza, dichiarato nel certificato di polizza e afferente alle garanzie prestate.

Ad evento concluso, nell'area effettiva di accadimento, verrà inviata una comunicazione di caring con le medesime modalità.

I parametri utilizzati, in particolare in termini di probabilità ed intensità dell'evento sono mutuati dalle conoscenze disponibili da fonti pubbliche, secondo le elaborazioni svolte dalla comunità scientifica.

L'informazione è fornita compatibilmente con gli strumenti tecnologici forniti da soggetti terzi (rete internet o telefonica).

L'avviso (gratuito) si prefigge lo scopo di consentire al Contraente di adottare misure di protezione dei beni, in quanto ragionevolmente possibili.

In ogni caso, l'avviso non determina obblighi (neppure di mezzi) in capo alle parti del contratto, poiché:

- non rientra nelle prestazioni dell'assicurazione stipulata;
- non costituisce presupposto per l'attivazione dell'obbligo di salvataggio (Art. 1914), ancorché riconducibile ai generali impegni delle Parti alla leale collaborazione.

Per maggior chiarezza, **l'assenza di avviso e il mancato ricovero del bene**, nonché, **il sostenimento di spese per l'avviso, il ricovero o le misure di protezione particolari eventualmente adottate:**

- non determinano responsabilità in capo al Contraente o all'impresa assicuratrice;
- non producono obblighi di rimborso o ristoro di qualsivoglia natura;
- non costituiscono inadempimento contrattuale;

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'assicurazione

- non riducono le portate delle garanzie e le relative liquidazioni dei sinistri.

L'attivazione o la disattivazione della funzionalità vengono comunicati al Contraente al recapito indicato in Polizza.

Il Contraente, in qualunque momento, può attivare o disattivare, a sua discrezione, l'invio dell'avviso.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'assicurazione

Norme comuni che regolano l'assicurazione

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2| Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5| Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo AXA, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore", possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'assicurazione

Art. 8| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto di assicurazione o cui sono addette le persone assicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio.

Sarà cura della Società l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Per quanto riguarda l'assicurazione dei beni immobili le imposte sulle assicurazioni sono da pagare nel nostro Paese solo se gli immobili sono in esso situati; diversamente bisognerà osservare gli obblighi fiscali dello Stato in cui si trovano gli immobili.

Nel caso di beni mobili registrati (ad esempio veicoli) le imposte sulle assicurazioni sono dovute nel Paese di immatricolazione, se là previste.

Nel caso di coperture assicurative di durata pari o inferiore a quattro mesi e relative a viaggi o vacanze, il Paese di sottoscrizione del contratto è quello che ha diritto di esigere l'imposta sulle assicurazioni se là prevista.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, o quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Le imprese di assicurazione sono tenute ad adottare idonei presidi per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (D. Lgs. n. 109/2007).

In tal senso, AXA è obbligata ad eseguire accurati controlli, in particolare preventivi, in base ai quali potrebbe essere ritardata o preclusa la stipula del contratto.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'assicurazione

AXA potrà inoltre risolvere il contratto qualora dovesse essere constatata l'insorgenza delle condizioni di legge dopo la stipula.

Art. 13| Ispezione alle cose assicurate

AXA, previo accordo con il Contraente o l'Assicurato, ha la facoltà di inviare una o più persone a visitare le cose assicurate e l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al rischio.

Art. 14| Esclusione malattie trasmissibili

(Valida per la Sezione D - Danni Indiretti e per la garanzia PP - "Perdita Pigioni")

- 1) La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o consequenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.
- 2) Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:
 - 2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
 - 2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi,
e
 - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

Art. 15| Esclusioni Cyber e Dati - Property

(Valida per la Sezione A - Incendio e/o D - Danni indiretti e/o G – Cyber Risk se presenti in Polizza)

- 1 La presente Polizza esclude qualsiasi:
 - 1.1 Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 sotto;
 - 1.2 perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 3 sotto;a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.
2. Se attiva la Sezione A - Incendio e/o D - Danni indiretti, nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la garanzia prestata copre i Danni materiali e diretti ai Beni Assicurati (con esclusione dei Dati, in quanto non considerabili in nessun caso Beni Assicurati), causati da Incendio o Esplosione o Scopio che derivi direttamente da un Incidente Informatico o Attacco Informatico. Sono in ogni caso escluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese derivanti da qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.
3. Se attiva la Sezione A - Incendio e/o D - Danni indiretti, nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei Dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati.

Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine.

La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

4. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di questo articolo venga ritenuto invalido o inapplicabile, i restanti paragrafi rimarranno validi ed efficaci a tutti gli effetti.
5. Questo disposto prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei Dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Art. 15 bis| Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RCT

(Valida per la R.C.T. / R.C. Postuma della Sezione E – Responsabilità Civile, se presenti in Polizza)

La garanzia R.C.T. non comprende alcuna richiesta risarcitoria per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti od anche solo connessi ai Dati, anche sotto forma di danneggiamento, perdita, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione, derivanti da qualsivoglia causa (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i Computer virus e la relativa trasmissione), nonché la perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura che ne siano derivati o siano anche solo connessi, indipendentemente dall'esistenza di un'altra causa od evento che contribuisca alla perdita di utilizzo, riduzione delle funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura contestualmente o in qualsiasi altra fase.

Si intendono coperti i danni derivanti da morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di Cose, sempre esclusi i Dati.

Restano comunque esclusi il danno psichico e/o il danno da sindrome ansioso depressiva, conseguenti alla perdita, diffusione, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione dei Dati.

Art. 16| Facoltà di modifica del premio a scadenza

Variazione del premio

Se il contratto è tacitamente rinnovabile, AXA, ferma l'indicizzazione comunque applicabile, ha facoltà di aumentare il premio ("Nuovo Premio") in occasione di ciascuna scadenza anniversaria e il Contraente ha facoltà di recedere dal Contratto, qualora non accetti detto aumento, ancorché non abbia inviato disdetta, alle condizioni e con le modalità di seguito illustrate.

La decisione di aumentare il premio dovrà essere comunicata da Axa al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza anniversaria del Contratto e, contestualmente, il Nuovo Premio sarà messo a disposizione del Contraente presso l'intermediario assicurativo che ha in gestione il Contratto stesso.

Il pagamento del Nuovo Premio comporterà la sua accettazione da parte del Contraente e la prosecuzione del contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel Nuovo Premio accettato.

Recesso

Il mancato pagamento del Nuovo Premio entro i trenta giorni successivi alla scadenza anniversaria ("Termine per Nuovo Premio") varrà quale esercizio della facoltà di recesso dal contratto.

Quest'ultimo cesserà quindi ogni effetto a far data dalla scadenza anniversaria, senza ulteriore formalità.

L'eventuale pagamento del premio precedente al Nuovo Premio verrà rifiutato, come adempimento parziale, e restituito, essendo inefficace ai fini della prosecuzione del Contratto, il quale si intenderà definitivamente risolto alla scadenza anniversaria.

Pagamento del premio con addebito automatico

Qualora il Contraente abbia optato per il pagamento in rate mensili con addebiti automatici (ad esempio attraverso carta di credito o addebito su conto corrente), il recesso dovrà essere esercitato dal Contraente tramite revoca dell'autorizzazione all'addebito automatico entro la scadenza anniversaria del contratto anche ricorrendo all'Agenzia.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

L'assenza di revoca comporta l'accettazione del Nuovo Premio da parte del Contraente e la prosecuzione del contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel Nuovo Premio accettato. Esercitata la revoca, Il Contratto cesserà ogni effetto alla scadenza anniversaria, senza ulteriore formalità.

Clausole Opzionali relative al contratto in generale

IFOI| INDICIZZAZIONE - Adeguamento automatico (Condizione Aggiuntiva IFOI)

(Operante se la polizza prevede l'indicizzazione)

I massimali, i capitali e il relativo premio sono assoggettati ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT, secondo le modalità di seguito riportate:

- a) verrà adottato l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita) ("Indice");
- b) base di riferimento iniziale e degli aggiornamenti è costituita dall'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente;
- c) alla scadenza di ogni rata annua di premio, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento (indice base), i capitali assicurati alle singole partite/unità tecniche, i massimali ed il premio varieranno mediante applicazione dell'Indice (rapporto tra indice di scadenza e indice base). Le variazioni negative dell'indice non saranno considerate; non verranno applicati valori eccedenti la misura del 6% della variazione registrata;
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza anniversaria di Polizza, opportunamente documentate nella quietanza.

Non sono soggette ad indicizzazione le garanzie ed i premi afferenti alle garanzie del ramo Tutela legale ed Assistenza.

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

Come meglio specificato nella Scheda di polizza (vedi "**AVVERTENZA: MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI DELLA POLIZZA SOTTOSCRITTA**"), qualora vengano soddisfatte determinate condizioni (importo del premio oltre una certa soglia), è in facoltà delle Parti abrogare la presente pattuizione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi con preavviso di almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno fissati nei valori corrispondenti all'ultimo aggiornamento.

A tale riguardo, si precisa quanto segue.

Qualora l'indicizzazione sia prevista in polizza, saranno operanti le seguenti integrazioni/deroghe normative. Di conseguenza, tali integrazioni/deroghe non potranno intendersi operanti in assenza di indicizzazione.

Integrazioni/deroghe normative:

- **Anticipo indennizzo**
- **Prima parte di Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a un certo importo**

Anticipo indennizzo

A parziale deroga dell'art. 8.9 – "Anticipo Indennizzo" di cui alle Norme che regolano il sinistro - Norme specifiche per la Sezione A – Incendio, l'Assicurato ha diritto ad un acconto pari al 50% dell'importo minimo effettivamente liquidabile, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'indennizzo si prevede possa superare l'importo di 15.000,00 euro;
- non sia stata eccepita l'inefficacia della garanzia o in generale siano state avanzate contestazioni sul Sinistro;

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

L'anticipo verrà corrisposto dopo trenta e giorni dalla richiesta, formulabile non prima di novanta giorni dalla denuncia del Sinistro.

L'anticipo non può essere superiore a 2.000.000,⁰⁰ di euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a un certo importo

A parziale deroga dell'art. 8.10 – “Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a un certo importo” di cui alle Norme che regolano il sinistro - Norme specifiche per la Sezione A – Incendio (ed A1 – “Eventi naturali e/o catastrofali”), in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che ha colpito una o più partite soggette all'applicazione dell'Art. 8.6 - “Assicurazione parziale”, qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'Art. 8.5 - “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno”, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a 10.000,⁰⁰ euro, AXA indennizza tale danno alle condizioni tutte di Polizza senza applicazione dell'Art. 8.6 - “Assicurazione parziale”.

STR1| DEROGA AL TACITO RINNOVO (Condizione Aggiuntiva STR1)

(Operante se la polizza è prestata senza tacito rinnovo)

A deroga dell'Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

603| REDDITO AGRICOLO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

(Clausola operante se la polizza prevede l'imposta agevolata)

In Contraente/Assicurato dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e/o che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 agli effetti delle Imposte Dirette e successive modificazioni.

604| BENI DI INTERESSE STORICO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

(Clausola operante se la polizza prevede l'imposta esente)

In Contraente dichiara, sotto la Sua piena responsabilità, che i beni oggetti della presente assicurazione si intendono esenti dall'imposta sulle assicurazioni (art.5, comma 16, D.L. 30.12.1982) in quanto soggetti alla disciplina della legge 1089/39 (ora D.Lgs. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modificazioni.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Art. 1.0| Cosa posso assicurare

Nell'ambito della Sezione A – “Incendio”, AXA indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati (partite “Fabbricato (FAB)” e/o “Contenuto (COI)”) indicati in polizza a seguito degli eventi assicurati dalla Garanzia Base Incendio, è possibile anche prestare altre garanzie opzionali quali: “Lastre (LAS)”, Pacchetto A che comprende “Danni di natura elettrica (Fenomeno elettrico ed elettronico”, “Spargimento liquidi - Ricerca Guasti”; (AC)”, “Ricorso Terzi (RT)”; “Merci in refrigerazione (MR)”, “Beni all'aperto (IDO)”; “Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (VT)” (ammessa solo per alcune attività che trattano veicoli e natanti e imbarcazioni), “Guasti Macchine al macchinario (MC)”, “Perdita Pigionni (PP)”; “Estensioni Incendio (ESTG)” (valide le specifiche clausole richiamate) nonché se previste “Garanzie di settore (ISET)” - (valide le specifiche garanzie richiamate), “Pannelli solari e/o Fotovoltaici (PSF)”.

Inoltre, nell'ambito della Sezione A1 – “Eventi naturali e/o catastrofali”, collegabile alla precedente, è possibile acquistare le seguenti estensioni di garanzia: “Eventi atmosferici e Sovraccarico neve - Forma Base (ENCB)”, “Eventi atmosferici e Sovraccarico neve - Forma Estesa (ENFE)”, “Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento (ALLAG)”, “Danni da eventi atmosferici ai pannelli solari / fotovoltaici (ENPS)”, “Grandine su fragili in aumento (GR)”, “Terremoto (TERREM)”, “Inondazione, alluvione (INONDA)”.

Art. 1.1| Universalità

Il Contraente dichiara che con la presente polizza intende assicurare tutto quanto costituisce l'azienda (per ogni singola ubicazione assicurate, qualora siano previste in polizza più ubicazione diverse), fatta eccezione per le aree, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni specificatamente pattuite nelle garanzie previste dal contratto e non esplicitamente derogate.

Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l'area di pertinenza aziendale, purché inerente l'attività assicurata, deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi, in conto lavorazione, in uso o comodato d'uso, in affitto, in custodia od in deposito all'Assicurato per la sua attività e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà attribuito alla partita “Contenuto (COI)”.

Art.1.2| Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate

(Valido solo per le partite “Fabbricato” e “Contenuto” prestate nella forma a Valore intero)

Premesso che la presente condizione di assicurazione si applica unicamente per le partite “Fabbricato” e “Contenuto”, a parziale deroga dell'Art. 8.6 - “Assicurazione parziale”, se dalle stime fatte al momento del sinistro risultasse un'eccedenza di somma assicurata su una partita, tale eccedenza sarà riportata a beneficio della partita insufficientemente assicurata in proporzione del relativo maggior premio in eccesso. La compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

Art. 1.3| Merci temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare

Le merci e gli attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'azienda, si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - “Incendio” ed A1 – “Eventi naturali e/o catastrofali”, anche se temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare e/o sue dipendenze, sempre che nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A - Incendio”.

Art. 1.4| Trasloco delle cose assicurate

Qualora l'Assicurato traslochi presso altra ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, l'assicurazione vale, per la partita “Contenuto (COI)”, su entrambe le ubicazioni dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall'avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall'Art. 5 - “Aggravamento del rischio”, se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso fattura o diversa documentazione emessa dall'impresa di trasloco o di trasporto di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente. L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'assicurazione resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 1.5| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base

Fermo quanto indicato nella sezione "Che cosa non è assicurato" (Artt. da 1.13 a 1.16), con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio", AXA indennizza i danni materiali, anche causati da **colpa grave** del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui nell'ubicazione indicata in polizza, da:

- 1) **incendio, fulmine, implosione o scoppio;**
- 2) **esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi purché non conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti legalmente;
- 3) **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate**, compresi i danni causati da **caduta di satelliti e meteoriti;**
- 4) **urto di veicoli stradali o di natanti e imbarcazioni** non appartenenti né in uso al Contraente o all'Assicurato;
- 5) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- 6) **rovina ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni;
- 7) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- 8) **atti vandalici e sabotaggio** verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa. Sono compresi ad integrazione del punto 2) del presente articolo i danni provocati da ordigni esplosivi.

La garanzia atti vandalici e sabotaggio è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

A parziale deroga dell'Art. 1.14 - "Esclusioni", lettera e), sono inoltre compresi, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio", i **guasti cagionati dai ladri** alle porte ed ai Serramenti dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate in occasione di Furto o tentato Furto; sono esclusi i danni liquidabili in base alla Sezione B - "Furto e Rapina", se operante, tranne per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto;

L'assicurazione comprende altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra e fermo restando quanto previsto all'Art. 8.16 - "Limite massimo dell'indennizzo", i **danni materiali ai beni assicurati** - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - **causati da:**

- **sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;**
- **mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi,**
- **caduta di alberi o distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine.**

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Art. 1.6| Atti di terrorismo

A parziale deroga del successivo Art. 1.14 - "Esclusioni", lettera I) della Sezione A - "Incendio", AXA risponde dei danni diretti e materiali alle cose assicurate, determinati da eventi non altrimenti esclusi, causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

La garanzia atti di terrorismo è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

Art. 1.7| Enti all'aperto

Il macchinario, le attrezzature e le merci posti all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda si intendono in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile causato da: incendio, esplosione e scoppio, non causato da ordigni esplosivi, caduta aeromobili loro parti e cose da essi trasportate, fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie, comunque esclusi i danni di natura dolosa.

Sono compresi il macchinario, l'attrezzatura e le merci, posti su automezzi in sosta durante le operazioni di carico e scarico (fermo quanto previsto per le merci già garantite da specifica polizza trasporti, come indicato al punto 5) dell'Art. 1.13 - "Cose escluse dall'Assicurazione").

L'assicurazione per gli enti all'aperto non comprende i danni di natura dolosa (salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale IDO - "Beni all'aperto Incendio doloso e atti vandalici", se operante).

Art. 1.8| Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre

Il macchinario, l'attrezzatura, gli stampi e le merci si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - "Incendio" oppure A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali", fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie (compresa la Franchigia per sinistro operante in base al tipo di evento accaduto), presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza, in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati (esclusi mercati ambulanti all'aperto), purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (Regno Unito compreso).

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione delle merci e/o del macchinario, attrezzatura, stampi.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

Se nell'ambito della Sezione A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali" sono state richiamate in Polizza le garanzie catastrofali: "Terremoto (TERREM)" e "Inondazione-Alluvione (INONDA)", nonché ALLAG - "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento", la garanzia opera, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali", per danni indennizzabili da tali garanzie catastrofali al "Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre", purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (Regno Unito compreso).

Oneri e spese

Art. 1.9| Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento

Sono compresi, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio", fermo restando quanto previsto dall'Art. 8.16 - "Limite massimo dell'Indennizzo", i seguenti oneri e spese a seguito di Sinistro indennizzabile conseguente ad evento della Sezione A - "Incendio" ed A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali":

- A. i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza (**spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.);
- B. le **spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica** i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza (compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi (o pericolosi)" di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22) e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64;

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

- C. le **spese documentate sostenute** dall'Assicurato **per trasportare altrove e per ricollocare il Contenuto assicurato** rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.

Art.1.10|Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione

Per sinistri conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - "Incendio" (ed A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali"), si dà atto che nella somma assicurata alla partita "Fabbricato (FAB)", (fermo il disposto dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale" se l'assicurazione è prestata nella forma a Valore Intero), a completamento di quanto indicato nell'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", sono compresi anche i costi e/o **oneri di urbanizzazione**, che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati nonché i **maggiori costi di ricostruzione** che dovessero comunque gravare sull'Assicurato stesso in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione (es. maggiori costi per norme di ricostruzione antisismica, per nuova normativa sul sovraccarico neve, ecc.).

La garanzia è prestata, fermo restando quanto previsto dall'Art. 8.16 - "Limite massimo dell'Indennizzo", con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio" (ed A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali").

Art.1.11|Onorari di riprogettazione del Fabbricato

AXA indennizza, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - "Incendio" (ed A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali"), gli **onorari di riprogettazione del fabbricato** di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito al fabbricato, sempre che l'importo della parcella non ecceda quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.

Questa garanzia è prestata, fermo restando quanto previsto dall'Art. 8.16 - "Limite massimo dell'Indennizzo", con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio" (ed A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali").

Art.1.12|Onorari dei periti - Operazioni peritali

AXA indennizza, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - "Incendio" (ed A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali"), le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 8.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché **la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito**.

Questa garanzia è prestata, fermo restando quanto previsto dall'Art. 8.16 - "Limite massimo dell'Indennizzo", con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio" (ed A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali").

Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Come ampliare la copertura assicurativa

Garanzie Opzionali

(Garanzie Opzionali operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

LASTRE (LAS)

AXA rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre dell'attività assicurata, dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché quelle causate da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, pertinenti il Fabbricato o il Contenuto qualora assicurate le relative partite.

Questa garanzia è prestata, a Primo Rischio assoluto, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

PACCHETTO A: (Danni di natura elettrica + Spargimenti liquidi - Ricerca guasti)

DANNI DI NATURA ELETTRICA (Fenomeno elettrico ed elettronico) (FE)

A parziale deroga dell'Art. 1.14 - "Esclusioni", lettera i) della presente Sezione A - Incendio, AXA indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a Macchinario ed impianti elettrici e/o elettronici (compresi i pannelli solari e/o fotovoltaici qualora acquistata la partita PSF - "Pannelli solari e/o fotovoltaici"), Apparecchiature elettroniche, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, pertinenti le partite assicurate.

La somma assicurata è prestata a primo rischio assoluto per sinistro e per annualità assicurativa.

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio". Se in caso di sinistro risulta che i danni alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dei beni assicurati, si sono verificati senza concorso di cause esterne la garanzia Fenomeno elettrico ed elettronico opera con i maggiori limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

L'Assicurato si impegna, pena la decadenza all'indennizzo, a conservare i componenti danneggiati (come previsto dall'Art. 8.1 - "Obblighi in caso di sinistro").

SPARGIMENTI LIQUIDI - RICERCA GUASTI (AC)

Spargimento liquidi (AC)

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati alle partite assicurate, anche se di proprietà altrui, da:

a) **bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido** a seguito di rottura accidentale, di impianti idrici (con eccezione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana, assicurabili nell'ambito della Sezione A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali", con la garanzia opzionale ALLAG - "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento", punto 2), igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, serbatoi, vasche e silos (comprese valvole e raccordi), - installati nel Fabbricato assicurato o di pertinenza del Contenuto (migliorie ed opere addizionali apportate al Fabbricato dal locatario).

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio";

b) **gelo**, che comporti spargimento d'acqua o altro liquido a seguito di rottura accidentale di condutture e tubazioni, di impianti idrici e igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento di pertinenza del Fabbricato, e/o del Macchinario / Attrezzatura installati nel Fabbricato.

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio";

c) **rottura di tubazioni interrate**, sempre che si determini un danno materiale e diretto ai beni assicurati.

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio";

d) **occlusione di condutture**, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento (con eccezione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana) di pertinenza del Fabbricato assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio";

- e) **bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)**, per causa accidentale a seguito di guasto o rottura degli impianti stessi, nonché delle relative alimentazioni, la garanzia è prestata fino al 50% delle somme assicurate alle singole partite colpite dal sinistro.

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio";

Per gli eventi di cui al precedente punto a) **bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido**, resta a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, la franchigia indicata nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

Per gli eventi di cui ai precedenti punti: b), c), d), e), resta a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto con il minimo/franchigia indicato nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

- f) Nell'ambito della garanzia spargimento liquidi sono inoltre compresi i danni di **dispersione di materie prime e merci liquide poste in serbatoi, vasche e silos**; l'assicurazione è operante purché i danni siano causati da rottura accidentale dei predetti contenitori (comprese valvole, raccordi e relativi impianti tecnici).

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

Si precisa, infine che, qualora acquistata la partita PSF – "Pannelli solari e/o fotovoltaici", la garanzia "Spargimento liquidi" (AC), opera anche per i danni alla relativa componentistica presente all'interno dei locali dell'ubicazione del rischio.

Ricerca Guasti

In caso di danno indennizzabile in base alle garanzie: a) bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido, d) occlusione di condutture, e) bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), si rimborsano, se assicurata la partita Fabbricato, le spese di **ricerca e riparazione guasti** necessariamente sostenute:

- 1) per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, controsoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o altro liquido;
- 2) allo scopo di cui alla precedente punto 1) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti e/o di arredamento, pavimenti sopraelevati, pannelli controsoffitti e simili;
- 3) per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca;
- 4) per eliminare le occlusioni che hanno originato lo spargimento d'acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (canal jet) o altro mezzo idoneo.

La garanzia Ricerca Guasti è prestata con un limite di indennizzo per annualità assicurativa indicato nella Scheda di polizza.

Sono comprese con un sottolimito di indennizzo indicato nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio", per sinistro e per anno assicurativo, le spese di ricerca guasti, relative a:

- **tubi interrati** purché pertinenti al Fabbricato assicurato in seguito a danno indennizzabile in base alla garanzia c) **rottura di tubazioni interrate** (anche se escluso il danno diretto), purché la rottura accidentale delle condutture non sia conseguente a gelo;
- danno indennizzabile in base alla garanzia **danni da gelo** che comporti spargimento d'acqua o altro liquido avvenuti all'interno del Fabbricato.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia indicata nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio", la franchigia si applica una sola volta e non si cumula con quella della garanzia "Spargimento Liquidi - Ricerca Guasti (AC)".

RICORSO TERZI (RT)

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - Incendio.

In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia prevista all'Art. 5.6 - "R.C.T. - Danni a

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio" o dalla garanzia prevista dall'Art. 5.49 - "Ulteriori norme stabilite per la garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" della Sezione E - Responsabilità Civile, la presente garanzia Ricorso Terzi opera prima del limite previsto dagli articoli sopraindicati.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni - nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza dei limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

L'Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa ed AXA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

MERCI in refrigerazione (MR)

AXA indennizza, a parziale deroga dell'Art. 1.14 - "Esclusioni", lettera g), i danni materiali e diretti subiti dalle merci assicurate poste in ambienti a temperatura o atmosfera controllata oppure dalle merci assicurate poste in banchi frigo, armadi e celle frigorifere, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o del calore;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;
- 3) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;

conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, urto veicoli, onda sonora;
- b) all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o di controllo della temperatura nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
- c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore tramite rete pubblica che si prolunghi per oltre 12 ore, non preavvisata o programmata e dovuta ad eventi assicurati nella presente Sezione A - Incendio.

La garanzia è prestata, a Primo Rischio Assoluto, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio". AXA non sarà tenuta ad indennizzare i danni alle Merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti alle lettere a) e b) di cui sopra sono causati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici, di sabotaggio o di terrorismo.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che ha stipulato contratto di manutenzione preventiva degli impianti di produzione e distribuzione del freddo o del calore e di mantenimento dell'atmosfera controllata e relativi dispositivi di controllo di tutti i vari componenti dei banconi, celle ed armadi frigoriferi (o che esegue direttamente in economia detta manutenzione preventiva).

La garanzia "Merci in refrigerazione" ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o del calore o l'anormale mantenimento dell'atmosfera controllata ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore e/o ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle Merci assicurate tale da impedire lo smercio come da perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL.

In caso di Sinistro con indennizzo complessivo inferiore a 2.000,00 euro è facoltà dell'Assicurato non presentare la perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL.

BENI ALL'APERTO (Incendio doloso e atti vandalici) (IDO)

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.7 - "Enti all'aperto" e di quanto previsto per la garanzia atti vandalici al punto 8), lettera e) dell'Art. 1.15 - "Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base" sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti subiti da macchinario, attrezzature e merci posti all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda causati da: **incendio, esplosione e scoppio di origine dolosa, atti vandalici verificatisi anche in conseguenza di eventi sociopolitici.**

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

indicata nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (VT)

AXA indennizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati con la partita "VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (VT)", posti esclusivamente nell'ubicazione indicata in polizza, direttamente cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione A – Incendio (ed A1 – "Eventi naturali e/o catastrofali"), fermo quanto stabilito dall'Art. 1.14 - "Esclusioni" e fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie (comprese le esclusioni presenti nella Sezione A1 – "Eventi naturali e/o catastrofali").

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

L'assicurazione opera anche per le eventuali parti di natanti e imbarcazioni di clienti (es. motori amovibili) in riparazione o manutenzione o in custodia all'Assicurato stesso, anche se le stesse parti sono componenti di natanti e imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.

Nella presente partita si intendono compresi, quando posteggiate nell'ubicazione indicata in polizza, anche le autovetture e/o i motoveicoli aziendali della concessionaria e/o officina assicurata, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova e dimostrazioni o come auto di cortesia.

Qualora nell'ambito della Sezione A1 – "Eventi naturali e/o catastrofali" sono prestate le garanzie opzionali "Terremoto" (TERREM) e/o "Inondazione/Alluvione" (INONDA), la copertura con la partita "VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (VT)" opera nell'ubicazione indicata in polizza anche per i danni materiali e diretti ai veicoli a motore e/o natanti e imbarcazioni con i limiti e le norme delle suddette estensioni di garanzie "Terremoto" (TERREM) e "Inondazione-Alluvione" (INONDA) (scoperti, limiti massimo di indennizzo).

La presente garanzia "VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (VT)" non opera per l'estensione relativa alla garanzia ALLAG – "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento" di cui alla Sezione A1 – "Eventi naturali e/o catastrofali", qualora richiamata in polizza.

Qualora un veicolo (o natanti e imbarcazioni) danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo.

L'assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo (o natanti e imbarcazioni) nei confronti dell'Assicurato, fermo il limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.

GUASTI MACCHINE ai MACCHINARIO (MC)

AXA indennizza i danni materiali e diretti al **Macchinario** (come da definizione del Glossario) al servizio dell'attività assicurata di proprietà o in uso all'Assicurato, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da:

- 1) rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
- 2) imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
- 3) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- 4) errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, sempre che siano trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto del bene o sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore;
- 5) errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- 6) rovesciamento di liquidi in genere;
- 7) traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
- 8) gelo, valanghe, ghiaccio.

I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Non si intendono assicurati il macchinario e le apparecchiature di proprietà di terzi in custodia o in riparazione o manutenzione. Sono esclusi dalla somma assicurata macchinari, attrezzature ed apparecchiature già assicurate con polizza separata (polizza leasing, guasti macchine o elettronica); pannelli solari e motori in corrente continua con potenza superiore a 375 Kw.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza per la partita "Guasti Macchine (GM)", valida per sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, lo scoperto col minimo indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

È indennizzato per il Macchinario, a primo rischio assoluto, la spesa necessaria per l'integrale riparazione o rimpiazzo del bene danneggiato, ad eccezione:

- delle fonti di luce e ai tubi e alle valvole elettroniche. In tal caso l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse;
- degli avvolgimenti e pacchi lamellari dei trasformatori ed alternatori. In caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50%;
- nastri trasportatori non metallici;

per i quali l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".

PERDITA PIGIONI (PP)

A parziale deroga del successivo Art. 1.14 - "Esclusioni", punto 2), della Sezione A - "Incendio" e ad integrazione della Sezione A1- "Eventi naturali e/o catastrofali", se presente, in caso di sinistro danni materiali e diretti indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio" e della Sezione A1- "Eventi naturali e/o catastrofali", AXA rifonderà all'Assicurato quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.

Se il sinistro per i danni materiali e diretti a termini della Sezione A - Incendio o A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali" non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (cosiddetti danni in franchigia) e per questo solo motivo il sinistro per i danni materiali e diretti non risultasse indennizzabile, la garanzia perdita pigioni sarà comunque operante, con le restanti norme di garanzia.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati in tutto (o in parte) dal Contraente/Assicurato proprietario che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata alla partita "Perdita pigioni (PP)" risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

Tuttavia non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui sopra, qualora la somma assicurata per la partita "Perdita pigioni (PP)" maggiorata del 10% non è inferiore al valore delle pigioni annuali risultanti al momento del sinistro.

Per le garanzie catastrofali "Terremoto" (TERREM) e "Inondazione-Alluvione" (INONDA), se presenti, di cui alla A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali", il limite per sinistro/anno indicato in polizza alle suddette partite "Terremoto" e "Inondazione-Alluvione" è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti relativi alla garanzia perdita pigioni. Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie "Terremoto

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

(TERREM) e "Inondazione-Alluvione (INONDA)", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (limite massimo di indennizzo).

La presente garanzia Perdita Pignoni non si applica per gli "Atti di terrorismo" (Art. 1.6); per i "Fenomeni Elettrici (FE)" e per la rottura di lastre o insegne previste dalla garanzia "Lastre (LAS)".

La denuncia di sinistro presentata per i danni materiali diretti ai sensi dell'Art. 8.1 - "Obblighi in caso di sinistro", si intende valida anche per la presente garanzia "Perdita pignoni (PP)".

Sono esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a Malattie trasmissibili (Art. 14 - "Esclusione Malattie trasmissibili" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione).

PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)

AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici al servizio dei fabbricati assicurati da:

- a) **incendio, scoppio o esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
- b) **fulmine**, compresi i danni derivanti dalla caduta di alberi o di distaccamento di parti di serra o di fabbricato a seguito della sua azione;
- c) **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate**, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
- d) **urto di veicoli stradali** che non appartengono e non sono in uso all'Assicurato od al Contraente;
- e) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- f) **atti vandalici e sabotaggio** verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, compresi i danni provocati da ordigni esplosivi;

Inoltre, **se acquistato il Pacchetto A - Danni di natura elettrica + Spargimenti liquidi - Ricerca guasti**, con riguardo alla componentistica presente all'interno dei locali dell'ubicazione del rischio:

- g) **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei Pannelli solari e/o fotovoltaici assicurati;
- h) **bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido**, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel Fabbricato o di pertinenza del Contenuto (migliorie ed opere addizionali apportate al Fabbricato dal locatario);
- i) **gelo** che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel Fabbricato e/o di pertinenza del Macchinario, Attrezzatura posti o installati all'interno del Fabbricato;
- j) **bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici** (sprinkler), per causa accidentale a seguito di guasto o rottura degli impianti stessi, nonché delle relative alimentazioni;
- k) **dispersione del liquido** posto in serbatoi, vasche e silos causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori;
- l) **occlusione di condutture**, di impianti idrici ed igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento (esclusi gli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), al servizio del Fabbricato.

L'Assicurazione comprende altresì, purché conseguenti agli eventi precedentemente indicati, i danni materiali ad enti posti nell'ambito di 20 metri da essi, causati da:

- **sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;**
- **mancato od anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi**

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro AXA indennizza:

- 1) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le **spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.;
- 2) le **spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire alla discarica** idonea più vicina i residui del sinistro;
- 3) le **spese documentate sostenute dall'Assicurato per trasportare altrove e per ricollocare** la componentistica facente parte dei pannelli solari e/o fotovoltaici assicurata - presente all'interno dei locali dell'ubicazione del rischio - che risulta illesa, qualora il Sinistro abbia reso inagibili i locali in cui tale componentistica alloggiava.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella Tabella limiti Sezione A – Incendio e nella Scheda di polizza.

Come indicato nella Scheda di polizza, la somma assicurata per i pannelli solari e/o pannelli fotovoltaici può essere prestata a “Valore intero” e “Valore a nuovo”, oppure a Primo rischio assoluto e deve intendersi comprensiva di tutte le sue componenti, anche impiantistiche, come da definizione nel Glossario.

Per la partita “Pannelli solari e/o fotovoltaici” prestata a “Valore intero” e “Valore a nuovo”, è prevista una deroga alla regola proporzionale (tolleranza) del 20% della somma assicurata (per maggiori dettagli si veda quanto previsto dall'Art. 8.7 - “Deroga alla proporzionale - Tolleranza” delle Norme che regolano il sinistro).

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Come ampliare la copertura assicurativa - Clausole Opzionali: Estensioni Incendio (ESTG) e Garanzie di Settore (ISET)

(Garanzie Incendio Opzionali operanti per esplicito richiamo solo se espressamente richiamate alla riga: "ESTG - Estensioni Incendio" e/o "ISET - Garanzia di Settore" della scheda di polizza)

Si tratta di specifiche garanzie opzionali contrattualizzate mediante le seguenti clausole Incendio e/o con allegati specifici (riservate ad alcune tipologie di attività assicurabili).

IMT - MERCI, ATTREZZI e UTENSILI TRASPORTATI

(Operante solo se espressamente richiamate alla riga: "Estensioni INCENDIO - ESTG" della scheda di polizza)

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di: **incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, incidente con veicolo identificato**, subiti dalle merci acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate dall'Assicurato e dagli attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'azienda durante il trasporto su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 q.li (autocarri fino a 35 q.li, motocarri, ciclomotori trasporto cose, quadricicli, ecc.) o su autovetture di proprietà o in locazione all'Assicurato e condotti dall'Assicurato stesso o da uno dei suoi addetti.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

MAI1 - MERCI IN AUMENTO (Stagione Estiva: dal 1° giugno al 15 settembre) (Valida solo in abbinamento alla partita "Contenuto" prestata nella forma a Valore intero)

(Operante solo se espressamente richiamate alla riga: "Estensioni INCENDIO - ESTG" della scheda di polizza)

La somma di 30.000,00 euro si intende stipulata in aumento alle Merci facenti parte della partita "Contenuto (COI)", per il periodo sotto indicato (stagione estiva) e per gli eventi indennizzabili a termini della presente Sezione A – Incendio (ed A1 – "Eventi naturali e/o catastrofali").

La garanzia è operante e decorre **dalle ore 00.00 del 1° giugno fino alle ore 24.00 del 15 settembre per ciascun anno solare**, sempre che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

La somma di 30.000,00 euro si intende, come importo forfettario, a Primo Rischio Assoluto per sinistro e per anno assicurativo, da sommare in aumento al valore delle le merci facenti parte della partita "Contenuto" (prestata nella forma a Valore intero).

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale" e quanto previsto dall'Art. 1.2 - "Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate" non si applica alla presente garanzia, anche se la giacenza effettiva delle merci risulta inferiore a quella assicurata.

MAI2 - MERCI IN AUMENTO (Stagione Natalizia: dal 15 settembre al 31 dicembre) (Valida solo in abbinamento alla partita "Contenuto" prestata nella forma a Valore intero)

(Operante solo se espressamente richiamate alla riga: "Estensioni INCENDIO - ESTG" della scheda di polizza)

La somma di 30.000,00 euro si intende stipulata in aumento alle Merci facenti parte della partita "Contenuto (COI)", per il periodo sotto indicato (stagione natalizia) e per gli eventi indennizzabili a termini della presente Sezione A – Incendio (ed A1 – "Eventi naturali e/o catastrofali").

La garanzia è operante e decorre **dalle ore 00.00 del 15° settembre fino alle ore 24.00 del 31 dicembre per ciascun anno solare**, sempre che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

La somma di 30.000,00 euro si intende, come importo forfettario, a Primo Rischio Assoluto per sinistro e per anno assicurativo, da sommare in aumento al valore delle le merci facenti parte della partita "Contenuto" (prestata nella forma a Valore intero).

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale" e quanto previsto dall'Art. 1.2 - "Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate" non si applica alla presente garanzia, anche se la giacenza effettiva delle merci risulta inferiore a quella assicurata.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

SD30 - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento

(Operante solo se espressamente richiamate alla riga: "Estensioni INCENDIO - ESTG" della scheda di polizza)

AXA ad integrazione del limite previsto alla lettera B. dell'Art. 1.9 - "Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento", rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire a idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - compresi quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi (o pericolosi)" di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 (e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64) e successive modificazioni ed integrazioni.

Sempre nel limite della somma assicurata AXA rimborsa inoltre le spese sostenute per **operazioni di bonifica del suolo** contaminato in seguito al sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella "Tabella Limiti Sezione A - Incendio".

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

LEA01 - FABBRICATI IN LEASING con la formula a "Valore residuo" (Valido solo in abbinamento alla partita "Fabbricato" prestata nella forma a Valore intero)

(Operante solo se espressamente richiamate alla riga: "Estensioni INCENDIO - ESTG" della scheda di polizza)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1.13 - "Cose escluse dall'assicurazione", si prende atto che si intendono compresi nella partita "Fabbricato (FAB)" prestata nella forma a Valore Intero, qualora assicurata, i **fabbricati in "leasing"** assicurati con polizza separata stipulata con la formula a "Valore residuo" nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), **escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene.**

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Che cosa non è assicurato

Art.1.13|Cose escluse dall'assicurazione

Sono esclusi dalle cose assicurate:

- 1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata), affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo (salvo le raccolte e collezioni filateliche e numismatiche per la voce merceologica Cod. 477891 - "Filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - Esclusi preziosi" e salvo le raccolte d'antichità per la voce merceologica Cod. 477831 - "Negozio di oggetti d'arte, galleria d'arte - Esclusi preziosi");
- 2) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, animali in genere (salvo ciò che rientra nella definizione di merci per gli animali per la voce merceologia Cod. 477620 - "Negozio animali domestici" e di fiori e piante per le voci merceologiche Cod. 47761G - "Commercio di fiori e piante - esclusi chioschi (escluso garden center)" e Cod. 47761H - "Commercio di fiori e piante - compresi chioschi (escluso garden center)");
- 3) il terreno o l'area su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- 4) piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale, salvo diversamente indicato in polizza;
- 5) merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale (qualora garantite da specifica polizza trasporti);
- 6) argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area dell'attività assicurata;
- 7) natanti e imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e aeromobili di qualsiasi tipo;
- 8) ciclomotori, natanti e imbarcazioni o veicoli targati (non costituenti merci) e/o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni), fermo quanto previsto dalle Garanzie Complementari "Ricorso Terzi (RT)" e "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (VT)";
- 9) attrezzatura, macchinario, merci o altre cose facenti parte del contenuto durante i mercati ambulanti all'aperto.

In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:

- 10) **fabbricati in "leasing"** salvo se operante la clausola LEA01;
- 11) **macchinari ed attrezzature in "leasing"** se assicurati con polizza leasing separata. Tuttavia se la polizza leasing è stipulata con la formula a "Valore residuo", si intendono compresi nella partita "Contenuto", qualora assicurata, macchinari ed attrezzature in leasing nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene;
- 12) **apparecchiature elettroniche** se assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine;
- 13) **Pannelli solari e/o impianti fotovoltaici** (salvo se richiamata la garanzia PSF – "Pannelli solari e/o fotovoltaici" e l'eventuale estensione ENPS – Danni da eventi atmosferici ai Pannelli solari / Fotovoltaici" presente nella Sezione A1 – "Eventi naturali e/o catastrofali");
- 14) **Gli stessi pannelli solari e/o fotovoltaici, oppure gli impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia**, se assicurati per medesimi rischi con specifica polizza separata.

Art.1.14|Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate;
- d) causati da terremoti, salvo quanto previsto dalla Sezione A1 – "Eventi naturali e/o Catastrofali", se acquistata;
- e) causati da inondazioni, alluvioni, salvo quanto previsto dalla Sezione A1 – "Eventi naturali e/o

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

- Catastrofali", se acquistata;
- f) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
 - g) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione (salvo quanto espressamente previsto dall'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", punto 8) per i guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti);
 - h) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione;
 - i) causati o dovuti a mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, provviste o scorte alimentari, fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla partita opzionale "Merci in refrigerazione (MR)", se operante;
 - j) causati da gelo, salvo quanto previsto dalla partita opzionale "Spargimento liquidi - Ricerca Guasti (AC)", se operante;
 - k) di fenomeno elettrico in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto dalla partita opzionale "Danni di natura elettrica (Fenomeno elettrico ed elettronico) (FE)" o dalla garanzia PSF - "Pannelli Solari e/o Fotovoltaici" se operanti;
 - l) causati da eventi atmosferici, grandine, sovraccarico neve, bagnamento e/o allagamento causato da formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua e danni ad essi conseguenti come rottura, traboccamenti o rigurgito dei sistemi di scarico dell'acqua piovana o delle fognature - salvo quanto previsto dalla Sezione A1 - Eventi naturali e/o Catastrofali se acquistata;
 - m) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;
 - n) verificatisi in occasione di atti di terrorismo - salvo quanto previsto dall'Art. 1.6 - "Atti di terrorismo";
 - o) causati o dovuti a occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana, salvo quanto previsto dalla garanzia ALLAG - "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento", presente nella Sezione A1 - "Eventi naturali e/o catastrofici", se acquistata.

Inoltre, relativamente alla Sezione A - "Incendio" e/o A1 - "Eventi naturali e/o Catastrofici", se acquistata, si intendono comunque esclusi:

- 1) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria, del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive;
- 2) le perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia opzionale "B3 - Perdita Pigionia" e dalla Sezione B - Danni indiretti);

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

Art.1.15| Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni, valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

Garanzia atti vandalici e sabotaggio; danni provocati da ordigni esplosivi; guasti provocati dai ladri (punto 8) dell'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati")

La garanzia "Atti vandalici e sabotaggio" non indennizza i danni:

- a) causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo (regolati dall'Art. 1.6 - "Atti di terrorismo");
- b) di fenomeno elettrico, salvo quanto previsto dalla Garanzia Opzionale "Danni di natura elettrica (Fenomeni elettrici ed elettronici) (FE)";
- c) di imbrattamento di macchinari ed attrezzature posti all'esterno e/o dei muri esterni dei fabbricati e delle relative dipendenze;

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

- d) diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;
- e) subiti da enti all'aperto (compresi veicoli e/o natanti e imbarcazioni), ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione (salvo quanto espressamente previsto dalle garanzie IDO e CA2, se operanti);
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

Garanzia Atti di terrorismo (Art. 1.6 - "Atti di terrorismo")

Relativamente alla garanzia "Atti di terrorismo" l'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

Resta inoltre operante, qualora applicabile, quanto previsto dall'Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

Garanzia Enti all'aperto (Art. 1.7 - "Enti all'aperto")

L'assicurazione per gli "Enti all'aperto" non comprende i danni di natura dolosa, sono quindi esclusi, gli atti vandalici in genere, anche se conseguenti ad eventi sociopolitici (salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale IDO - "Beni all'aperto Incendio doloso e atti vandalici", se operante).

Art.1.16|Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio

Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 1.14 - "Esclusioni", valgono altresì per le Garanzie Opzionali Incendio le seguenti esclusioni specifiche.

LASTRE (LAS)

Relativamente alla garanzia "Lastre" non sono indennizzabili:

- 1) le rotture derivanti da crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
- 2) le rotture derivanti da lavori effettuati sulle lastre o rimozione delle medesime, su sostegni o cornici sulle quali sono collocate;
- 3) i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- 4) le lastre che presentano semplici scheggiature o rigature;
- 5) le lastre aventi valore artistico;
- 6) i danni indiretti, conseguenti alla rottura di lastre o insegne.

Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende la sostituzione dei tubi o delle sorgenti luminose danneggiate, salvo che la rottura delle lastre sia imputabile a fatto di terzi e che la spaccatura stessa abbia comportato anche il contemporaneo danneggiamento dei tubi o delle sorgenti luminose.

Pacchetto A: DANNI DI NATURA ELETTRICA (Fenomeno elettrico ed elettronico) (FE)

Relativamente alla garanzia danni di natura elettrica non sono indennizzabili i danni:

- 1) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- 2) causati da usura e/o manomissione o da difetti di materiale;
- 3) derivanti da operazioni di montaggio, smontaggio, prova e manutenzione;

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

- 4) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- 5) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;
- 6) da rovesciamento di liquidi;
- 7) indiretti;
- 8) subiti da macchine e apparecchiature elettroniche di proprietà di terzi in custodia o in riparazione o manutenzione;
- 9) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- 10) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- 11) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione.

Sono esclusi i danni a pannelli solari/fotovoltaici, salvo se richiamata la partita "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)".

Pacchetto A: SPARGIMENTO LIQUIDI - RICERCA GUASTI (AC)

Per tutti gli eventi previsti dalla garanzia "Spargimento liquidi" sono esclusi:

- i danni alle Merci poste ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, salvo che per tipologia, dimensione e/o peso non possano essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- le spese sostenute per la ricerca delle rotture e loro riparazioni, nonché per demolizione e ripristino delle parti murarie necessarie alla ricerca e riparazione del guasto (normate dalla garanzia "Ricerca Guasti").

Sono inoltre previste le seguenti esclusioni di garanzia:

- a) **bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido**, la garanzia non indennizza i danni:
 - 1) da umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali;
 - 2) da rotture degli impianti automatici di estinzione (salvo quanto previsto dalla specifica garanzia "bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)");
 - 3) di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos;
 - 4) da usura, corrosione o difetti di materiali;
 - 5) derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve, oppure non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;
 - 6) da rotture causate da gelo (salvo quanto previsto dalla specifica garanzia "gelo");
- b) **gelo**, la garanzia non indennizza i danni:
 - 7) da bagnamento e/o allagamento causato da vasche, serbatoi e silos, installazioni esterne nonché da macchinario, attrezzatura, tubazioni, condutture ed enti posti o installati all'esterno dei fabbricati oppure interrati;
 - 8) avvenuti oltre le 72 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica o per i locali sprovvisti in origine di impianti di riscaldamento, oltre 72 ore dall'assenza di attività lavorativa;
- c) **rottura di tubazioni interrate**, la garanzia non indennizza i danni:
 - 9) conseguenti a gelo;
 - 10) a beni non assicurati anche se conseguenti a sinistro indennizzabile (es. maggior costo per spese di fornitura di acqua dispersa nel terreno);
- d) **occlusione di condutture**, la garanzia non indennizza i danni:
 - 11) conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

Relativamente ai precedenti punti a) e d), sono inoltre esclusi i danni derivanti da bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua oppure conseguente a intasamento, occlusione o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana, dovuta ad eventi atmosferici e/o grandine, in quanto, assicurabili con la garanzia ALLAG – "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento", nell'ambito della Sezione A1 – "Eventi atmosferici e/o catastrofali", qualora acquistata.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

- e) **bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)**, la garanzia non indennizza i danni :
- 12) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
- f) **danni di dispersione di materie prime e merci liquide poste in serbatoi, vasche e silos**, la garanzia non indennizza:
- i danni derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;
 - i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
 - i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri (salvo, se operante, quanto espressamente previsto dall'eventuale Garanzia di Settore "VINO");
 - i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
 - le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Relativamente alla garanzia "Ricerca Guasti" restano sempre escluse le spese da ricerca guasti relative a rotture causate da gelo.

Sono altresì escluse le spese di ricerca di tubi interrati e/o di condutture installate all'esterno del Fabbricato causate dal gelo.

RICORSO TERZI (AC)

Relativamente alla garanzia "Ricorso Terzi", l'assicurazione non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

MERCI IN REFRIGERAZIONE (MR)

Relativamente alla garanzia "Merci in refrigerazione" non sono indennizzabili i danni alle Merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

BENI ALL'APERTO (incendio doloso e atti vandalici) (IDO)

La garanzia "Beni all'aperto" non indennizza i danni:

- 1) subiti da veicoli e/o natanti e imbarcazioni;
- 2) causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo (regolati dall'Art.1.6 - "Atti di terrorismo");
- 3) di imbrattamento;
- 4) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- 5) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (VT)

Relativamente alla garanzia "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione" non sono indennizzabili i danni:

- 1) subiti da natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e biciclette posti all'aperto (o sotto tende, fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati) causati da eventi atmosferici, grandine, sovraccarico neve;
- 2) a natanti e imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
- 3) a bagaglio e/o alle cose caricate o poste sui veicoli stessi.

GUASTI MACCHINE al MACCHINARIO (MC)

Relativamente alla garanzia "Guasti macchine al macchinario" sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di terrorismo, atti dolosi, vandalici, terrorismo, sabotaggio, atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno e delle fondazioni, variazione della falda freatica; allagamento o impantanamento da qualsiasi causa dovuto;
- e) di fenomeno elettrico e/o incendio ed altri eventi indennizzabili previsti dalla Sezione A - "Incendio" e dalla Sezione B - "Furto e Rapina";
- f) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- g) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- i) dovuti ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.);
- j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce nastri e ai nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- k) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
- m) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata funzione, e parti soggette ad elevata usura o degrado (es. nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, filtri, guarnizioni e simili);
- n) di qualsiasi natura provocati da un Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione;
- o) subiti da motori in corrente continua con potenza superiore a 375 Kw; impianti di cogenerazione o a biomassa, turbine in genere;
- p) subiti da impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia in genere, restano tuttavia compresi gli eventuali pannelli solari e/o impianti fotovoltaici;
- q) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione di tipo elettronico, sono esclusi dalla garanzia i danni di origine interna e comunque tutti i danni, i guasti

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- 1) controlli di funzionalità;
- 2) manutenzione preventiva;
- 3) eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
- 4) aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- 5) danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del macchinario assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)

Relativamente alla garanzia "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)" l'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) subiti da pannelli solari o fotovoltaici in corso di installazione o riparazione od incompleti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia.
- 2) estetici che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate con la presente garanzia "Pannelli solari e/o fotovoltaici";

Per i danni causati da fenomeni elettrici si applicano le esclusioni specifiche "Danni di natura elettrica (FE)" del Pacchetto A (se acquistato), previste dall'Art. 1.16 - "Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia Opzionali Incendio".

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art.1.17|Delimitazioni del rischio - Caratteristiche costruttive e tolleranze

Le condizioni ed i premi dell'assicurazione della presente Sezione sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che:

- a) i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati siano ascrivibili alla classe indicata in polizza, a tale effetto si considerano di:

CLASSE A - fabbricati con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili. Nello stesso fabbricato non è ammessa la presenza di cinematografi o teatri, sale da ballo e night club.

Vengono tollerati:

- le strutture portanti verticali in legno lamellare;
- i soppalchi con piano di calpestio combustibile purché aventi strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- coibentazioni, pareti mobili divisorie e contro-soffittature combustibili, pareti interne in pannelli sandwich combustibili;
- eventuali finestrature e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura;
- le porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva dei fabbricati.

CLASSE B - fabbricati aventi caratteristiche costruttive come fabbricati di Classe A, tuttavia nello stesso fabbricato è ammessa la presenza di cinematografi e teatri.

Il Chiosco (Fabbricato) è considerato di classe B (caratteristiche come da relativa definizione).

Si stabilisce che, se al momento del Sinistro, si riscontra che i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati sono ascrivibili ad una classe di rischio peggiore rispetto a quella assicurata indicata in Polizza, si evidenzia un aggravamento di rischio e pertanto l'Indennizzo sarà corrisposto nella misura ridotta in base a quanto previsto nella seguente tabella delle percentuali di Indennizzo.

Tabella delle percentuali di indennizzo		Classe di fabbricato assicurata/dichiarata in polizza	
		Classe A	Classe B
Classe di fabbricato riscontrata al momento del sinistro	Classe A	100 %	100 %
	Classe B	85 %	100 %

Qualora, in caso di sinistro venga riscontrato che i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati hanno caratteristiche costruttive inferiori alle suddette Classe A o B previste dal presente articolo, tale circostanza non comporta motivo di decadenza totale del diritto all'indennizzo.

Pertanto, qualora in base alle risultanze acquisite al momento del sinistro si riscontri che la polizza sia stata sottoscritta in buona fede dal Contraente/Assicurato e che il fabbricato oggetto della copertura era in buone condizioni di statica e manutenzione, AXA corrisponderà all'Assicurato il 30% dell'importo liquidabile a termini di polizza per un fabbricato avente caratteristiche costruttive conformi, restando il 70% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, sempre che non siano sorte altre contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro ed alla condizione che il Contraente si impegni ad aggiornare o riformare la polizza con nuova copertura conforme alle caratteristiche riscontrate al momento del sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

- b) sia rispettata, nel rischio assicurato, la tolleranza di:
- 1 Kg. di **esplosivi, purché la detenzione e/o impiego siano legalmente autorizzati**;
 - 750 Kg. di **merci speciali** ovunque riposte nell'ambito dell'azienda assicurata;
 - 1.000 Kg. di **infiammabili** destinati alle lavorazioni ed alla manutenzione.

Non si tiene conto di infiammabili posti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli nonché di infiammabili nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in fabbricati separati da muro o spazio vuoto nell'ambito dell'azienda assicurata. Non si tiene conto di esplosivi, infiammabili e merci speciali esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

L'esistenza di esplosivi, infiammabili e merci speciali in eccedenza ai quantitativi sopra indicati è influente ai fini della valutazione del rischio e comporterà l'applicazione dell'Art. 5 - "Aggravamento di rischio".

Art.1.18| Modifiche e variazioni Fabbricato e Macchinario

Fermo quanto previsto all'Art. 5 - "Aggravamento del rischio" è in facoltà del Contraente o dell'Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e macchinari aggiungendo, anche nuovi fabbricati e macchinari, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l'obbligo di darne avviso ad AXA.

Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni, e fermo restando quanto disposto dall'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e parti di macchine sia in opera che a piè d'opera nell'area dell'azienda.

Art.1.19| Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

AXA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 1.20| Rinuncia alla rivalsa

AXA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C., verso:

- le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società, le quali rispetto al Contraente o all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;
- i clienti dell'Assicurato sempre che il medesimo, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- i proprietari/intestatari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, comprese banche, società finanziarie e/o di leasing e gli eventuali conduttori che sublocano tali beni all'Assicurato, sempre che l'Assicurato stesso a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- enti fieristici o organizzatori di eventi, sempre che l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Art.1.21|Limitazioni nell'indennizzo - Partita Contenuto

La partita "Contenuto (COI)" prestata a Valore Intero, è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- 1) per gli **enti particolari**: 20% della somma assicurata con il massimo di 50.000,⁰⁰ euro per sinistro;
- 2) per **quadri, tappeti ed oggetti d'arte**: limite globale del 10% della somma assicurata con il massimo di 42.000,⁰⁰ euro per sinistro; in ogni caso con il massimo di 11.000,⁰⁰ euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione). Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione;
- 3) per **natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata**: 15% della somma assicurata con il massimo di 30.000,⁰⁰ euro per sinistro e di 15.000,⁰⁰ euro per singolo veicolo/nante;
- 4) per **merci di rischio più elevato** non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza: 20% della somma assicurata con il massimo di 100.000,⁰⁰ euro per sinistro. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta;
- 5) per **valori**: 10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,⁰⁰ euro per sinistro;
- 6) per **effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti**: 5% della somma assicurata con il massimo di 4.000,⁰⁰ euro per sinistro e con il massimo di 500,⁰⁰ euro per singolo oggetto.

Le partite "Fabbricato (FAB)" e "Contenuto (COI)", quando le partite sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, la garanzia opera fino a concorrenza delle somme assicurate indicate in scheda di polizza, valide per sinistro e per anno assicurativo.

La partita "Contenuto (COI)" nella forma a Primo Rischio Assoluto, è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- 1) per gli **enti particolari**: 30% della somma assicurata con il massimo di 22.000,⁰⁰ euro per sinistro;
- 2) per **quadri, tappeti ed oggetti d'arte**: limite globale del 20% della somma assicurata con il massimo di 14.000,⁰⁰ euro per sinistro; in ogni caso con il massimo di 10.000,⁰⁰ euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione). Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione;
- 3) per **natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata**: 20% della somma assicurata con il massimo di 20.000,⁰⁰ euro per sinistro e di 10.000,⁰⁰ euro per singolo veicolo/nante;
- 4) per **merci di rischio più elevato** non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza: 20% della somma assicurata con il massimo di 14.000,⁰⁰ euro per sinistro. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta;
- 5) per **valori**: 10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,⁰⁰ euro per sinistro;
- 6) per **effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti**: 5% della somma assicurata con il massimo di 4.000,⁰⁰ euro per sinistro e con il massimo di 500,⁰⁰ euro per singolo oggetto.

Sulle modalità di determinazione del danno si rinvia a quanto previsto dall'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno".

Condizioni di Assicurazione

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali

Contro quali danni posso assicurarmi – Eventi Naturali

Si premette che, per le garanzie presenti nella Sezione A1 – “Eventi naturali e/o catastrofici”, vale quanto segue.

Operatività delle garanzie

Condizione essenziale per l'operatività della garanzie, è che gli eventi coperti dall'assicurazione siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste in zona.

Rimane, inoltre, fermo quanto stabilito nella Sezione A – “Incendio” in termini di:

- Esclusioni;
- Limitazioni / Condizioni di operatività.

Oneri e spese

Per le seguenti voci di spesa, si rimanda ai rispettivi articoli disciplinati alla Sezione A – “Incendio”, nonché a quanto indicato nella Tabella limiti Sezione A1 – “Eventi Naturali e/o catastrofici”:

- Art. 1.9 - Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento
- Art. 1.10 - Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione
- Art. 1.11 - Onorari di riprogettazione del Fabbricato
- Art. 1.12 - Onorari dei periti - Operazioni peritali

ENCB| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Eventi atmosferici e Sovraccarico neve “Forma Base” (valida solo se espressamente richiamata – clausola alternativa a “Forma Estesa”)

AXA, indennizza i **danni materiali e diretti causati alle cose assicurate** nell'ubicazione indicata in polizza, anche se di proprietà di terzi, da:

- 1) **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, grandine, tromba d'aria;
- 2) **Sovraccarico e/o accumulo di neve.**

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE ED ESCLUSIONI

Qualora assicurata la partita COI/COI1 - “Contenuto”:

EVENTI ATMOSFERICI:

- sono compresi i danni di bagnamento e/o allagamento direttamente causati alle cose assicurate presenti all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici. Per le cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati, è previsto lo specifico sottolimito indicato nella “Tabella limiti Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofici”.
- **Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre:** ai fini della garanzia, si intendono compresi il Macchinario, l'Attrezzatura, gli stampi e le Merci presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in Polizza, in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati (esclusi mercati ambulanti all'aperto), purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (Regno Unito compreso).

SOVRACCARICO NEVE: sono compresi i danni di bagnamento/allagamento e/o schiacciamento causati alle cose assicurate presenti all'interno dei fabbricati purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali

Eventi atmosferici - Esclusioni

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.16 - Cose escluse dall'Assicurazione, sono esclusi i danni subiti da:

- a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- b) antenne, cavi aerei, gru e simili installazioni esterne;
- c) enti all'aperto (compresi veicoli e natanti e imbarcazioni all'aperto), ad eccezione di serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- d) Merci poste all'aperto, anche se già caricate a bordo di automezzi;
- e) Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per le quelle che, per tipologia, dimensione e/o peso, non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- f) tende esterne, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, serre e simili strutture in materiali fragili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto;
- g) pannelli solari e/o fotovoltaici assicurabili con la garanzia ENPS – “Danni da eventi atmosferici ai Pannelli solari / Fotovoltaici”;
- h) serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine assicurabili con la garanzia ENFE – “Eventi atmosferici e sovraccarico neve forma ESTESA”;
- i) pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), e quanto in essi contenuto o posto sottotetto per effetto degli eventi atmosferici, assicurabili con la garanzia ENFE – “Eventi atmosferici e sovraccarico neve forma ESTESA”.

Sono esclusi i danni causati da:

- 2) gelo;
 - 3) allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua assicurabili con la garanzia ALLAG – “Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento”;
 - 4) bagnamento e/o allagamento conseguente a intasamento o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana con o senza rottura degli stessi assicurabili con la garanzia ALLAG – “Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento”;
 - 5) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
 - 6) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - 7) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - 8) cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

Sovraccarico neve - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a fabbricati, tettoie in muratura, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o ricostruzione, ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- ad antenne, tegole, lucernari, insegne, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
- conseguenti a infiltrazioni o all'occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana;
- a tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, tettoie con copertura in materiale leggero (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili), baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto.

Queste garanzie sono prestate con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A1 – Eventi naturali e/o catastrofici” e nella Scheda di polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali

EVENTI ATMOSFERICI:

Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico sia per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le partite: FAB - "Fabbricato"; COI - "Contenuto"; VT - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione"; PP - "Perdita Pigionia"; MAI1 – MAI2 "Merci in aumento"; SD30 "Spese di demolizione e sgombero" causati da eventi atmosferici sia per i danni indiretti ad essi conseguenti e coperti dalle garanzie IND - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti 10%" o INS - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti a Scaglioni"; DFA - "Diaria fermo attività", se prestate.

SOVRACCARICO NEVE:

Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico, sia per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le partite: FAB - "Fabbricato"; COI - "Contenuto"; VT - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione"; PSF – "Pannelli solari e/o fotovoltaici (Sezione A – Incendio); PP - "Perdita Pigionia"; MAI1 – MAI2 "Merci in aumento"; SD30 "Spese di demolizione e sgombero" causati da sovraccarico neve sia per i danni indiretti ad essi conseguenti e coperti dalle garanzie IND- "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti 10%" o INS - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti a Scaglioni"; DFA - "Diaria fermo attività", se prestate.

ENFE| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Eventi atmosferici e Sovraccarico neve "Forma Estesa" (valida solo se espressamente richiamata – clausola alternativa a "Forma Base")

AXA, indennizza i **danni materiali e diretti causati alle cose assicurate** nell'ubicazione indicata in polizza, anche se di proprietà di terzi, da:

- 1) **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, grandine, tromba d'aria;
- 2) **eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati** (o incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), **pensiline e tettoie**, purché abbiano caratteristiche che non rientrano in quelle descritte al punto g) delle esclusioni Eventi atmosferici che seguono;
- 3) **Sovraccarico e/o accumulo di neve.**

Con specifico sotto-limite indicato nella "Tabella Limiti Sezione A1 – Eventi naturali e/o catastrofali", sono inoltre compresi i danni da **grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e insegne, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica**. Tali fattispecie, si intendono coperte anche se installate su pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati, (escluso in ogni caso quanto in essi contenuto o posto sottotetto).

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE ED ESCLUSIONI

Qualora assicurata la partita COI/COI1 - "Contenuto":

EVENTI ATMOSFERICI:

- sono compresi i danni di bagnamento e/o allagamento direttamente causati alle cose assicurate presenti all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici. Per le cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati, è previsto lo specifico sottolimite indicato nella "Tabella limiti Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali".
- **Fabbricati aperti da uno o più lati:** sono altresì compresi i danni subiti dai fabbricati stessi (se presente la partita FAB/FAB1 – "Fabbricato") e quanto in essi contenuto o posto sottotetto.
- **Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre:** ai fini della garanzia, si intendono compresi il Macchinario, l'Attrezzatura, gli stampi e le Merci presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in Polizza, in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati (esclusi mercati ambulanti all'aperto), purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (Regno Unito compreso).

Condizioni di Assicurazione

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali

- **Tende all'aperto:** Esclusivamente per i locali adibiti a spaccio aziendale, i locali destinati a sala degustazione e/o ristoro, le attività di bar e ristorazione in genere, si intendono in garanzia:
 - a) i danni direttamente causati a **tende per esterno**, anche motorizzate, poste all'aperto nell'area di pertinenza dell'Azienda, sempre che ancorate al Fabbricato oppure su robuste strutture portanti verticali in legno e/o metallo, con supporti in cemento o saldamente ancorate o imbullonate al suolo, escluso quanto posto sotto le tende stesse.
Si intendono compresi anche gli eventuali danni al Fabbricato provocati dal distacco delle tende per esterno ancorate al fabbricato stesso in seguito all'azione dei suddetti eventi atmosferici.
- Restano comunque esclusi:
- i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende con caratteristiche inferiori a quanto sopra indicato;
 - i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende, attrezzatura, macchinario, merci o altre cose durante i mercati ambulanti all'aperto.

SOVRACCARICO NEVE: sono compresi i danni di bagnamento/allagamento e/o schiacciamento causati alle cose assicurate presenti all'interno dei fabbricati purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

Eventi atmosferici - Esclusioni

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.16 - Cose escluse dall'Assicurazione, sono esclusi i danni subiti da:

- a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- b) antenne, cavi aerei, gru e simili installazioni esterne;
- c) enti all'aperto (compresi veicoli e natanti e imbarcazioni all'aperto), ad eccezione di serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione e salvo quanto previsto per "Contenuto all'aperto" della presente garanzia;
- d) Merci poste all'aperto, anche se già caricate a bordo di automezzi;
- e) Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per le quelle che, per tipologia, dimensione e/o peso, non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- f) tende esterne, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, serre e simili strutture in materiali fragili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto, salvo quanto previsto dal "Contenuto all'aperto" della presente clausola;
- g) pannelli solari e/o fotovoltaici assicurabili con la garanzia ENPS – "Danni da eventi atmosferici ai Pannelli solari / Fotovoltaici".

Sono esclusi i danni causati da:

- 1) gelo;
 - 2) allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua assicurabili con la garanzia ALLAG – "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento";
 - 3) bagnamento e/o allagamento conseguente a intasamento o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana con o senza rottura degli stessi assicurabili con la garanzia ALLAG – "Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento";
 - 4) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
 - 5) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - 6) umidità, stillo, trasudamento, infiltrazione;
 - 7) cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

Relativamente a Tende all'aperto, restano comunque esclusi i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende con caratteristiche inferiori a quanto indicato nella garanzia nonché i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende, attrezzatura, macchinario, merci o altre cose durante i mercati ambulanti all'aperto.

Sovraccarico neve - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a fabbricati, tettoie in muratura, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o ricostruzione, ed al loro contenuto;

Condizioni di Assicurazione

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali

- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- ad antenne, tegole, lucernari, insegne, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
- conseguenti a infiltrazioni o all'occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana;
- a tende esterne, pensiline, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, tettoie con copertura in materiale leggero (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili), baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto o posto sottotetto.

Queste garanzie sono prestate con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A1 – Eventi naturali e/o catastrofici" e nella Scheda di polizza.

EVENTI ATMOSFERICI:

Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico sia per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le partite: FAB - "Fabbricato"; COI - "Contenuto"; VT - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione"; PP - "Perdita Pigionia"; MAI1 – MAI2 "Merci in aumento"; SD30 "Spese di demolizione e sgombero" causati da eventi atmosferici sia per i danni indiretti ad essi conseguenti e coperti dalle garanzie IND - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti 10%" o INS - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti a Scaglioni"; DFA - "Diaria fermo attività", se prestate.

SOVRACCARICO NEVE:

Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico, sia per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le partite: FAB - "Fabbricato"; COI - "Contenuto"; VT - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione"; PSF – "Pannelli solari e/o fotovoltaici (Sezione A – Incendio); PP - "Perdita Pigionia"; MAI1 – MAI2 "Merci in aumento"; SD30 "Spese di demolizione e sgombero" causati da sovraccarico neve sia per i danni indiretti ad essi conseguenti e coperti dalle garanzie IND- "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti 10%" o INS - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti a Scaglioni"; DFA - "Diaria fermo attività", se prestate.

CA02| DANNI AD ARREDAMENTO E GIOCHI ALL'APERTO

A parziale deroga delle esclusioni previste al punto d) delle garanzie "Eventi atmosferici e Sovraccarico neve" forma "Base" o forma "estesa", AXA indennizza i danni materiali e diretti da Eventi atmosferici causati ad **arredamento e giochi all'aperto**, quali: sedie, sdraio, tavolini, tennis tavolo, altalene, scivoli e giochi per bambini e quant'altro di simile di proprietà del Contraente/Assicurato posti in spazi di esclusiva pertinenza e funzionali all'attività assicurata.

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A1 – Eventi naturali e/o catastrofici" e nella Scheda di polizza.

ALLAG| INTEGRAZIONE DANNI DA BAGNAMENTO E/O ALLAGAMENTO

Ad integrazione delle garanzie presenti nella garanzia Eventi atmosferici e Sovraccarico neve ENCB - "Forma Base" oppure ENFE - "Forma Estesa", ed a parziale deroga delle esclusioni ivi previste, si intendono inoltre prestate le seguenti garanzie:

- 1) a parziale deroga del punto 2) delle esclusioni, AXA indennizza i danni direttamente causati alle cose assicurate da **bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;**
- 2) a parziale deroga del punto 3) delle esclusioni, AXA indennizza i danni direttamente causati alle cose assicurate da **bagnamento e/o allagamento conseguente a intasamento, occlusione o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana** con o senza rottura degli stessi avvenuti a causa degli eventi atmosferici e/o grandine.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali

Esclusioni

Sono esclusi i danni alle Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per le quelle che, per tipologia, dimensione e/o peso, non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani.

Sono inoltre esclusi i danni:

- subiti da beni presso terzi o presso fiere, mostre e mercati qualora il fabbricato nel quale vengono riposti abbiano caratteristiche inferiori e/o non conformi rispetto a quanto previsto dalla presente polizza (Art. 1.17 – “Delimitazioni del rischio - Caratteristiche costruttive e tolleranze” della Sezione A – Incendio);
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, insalubrità dei locali;
- dovuti a usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione oppure a carenze o a deficienze della stessa;
- dovuti a difetti dei materiali utilizzati nella costruzione già noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- agli enti mobili posti all'aperto;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali;
- causati da mareggiata e penetrazione d'acqua marina;
- al Fabbricato, se assicurata la partita Rischio Locativo;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del bagnamento e/o allagamento sugli enti assicurati;

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A1 – Eventi naturali e/o catastrofali” e nella Scheda di polizza.

Per le cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati, è previsto lo specifico sottolimito indicato nella “Tabella Limiti Sezione A1 – Eventi naturali e/o catastrofali”.

Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico, sia per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le partite: FAB - “Fabbricato”; COI - “Contenuto”; VT - “Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione”; PP - “Perdita Pigioli”; MAI1 – MAI2 “Merci in aumento”; SD30 “Spese di demolizione e sgombero” causati da bagnamenti e/o allagamenti in genere sia per i danni indiretti ad essi conseguenti e coperti dalle garanzie IND - “Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti 10%” o INS - “Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti a Scaglioni””; DFA - “Diaria fermo attività”, se prestate.

ENPS| DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI AI PANNELLI SOLARI / FOTOVOLTAICI

Ad integrazione della garanzia (PSF) – “PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI” presente nella Sezione A – “Incendio” ed a parziale deroga delle esclusioni (punto h) delle garanzie Eventi atmosferici e sovraccarico neve “Forma Base” (ENCB) oppure “Forma Estesa” (ENFE) della presente Sezione, AXA indennizza i **danni materiali e diretti ai pannelli solari e/o fotovoltaici per effetto di grandine ed eventi atmosferici.**

Sono esclusi i danni dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore.

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A1 – Eventi naturali e/o catastrofali” e nella Scheda di polizza.

In caso di sinistro con concomitanza di minimi di scoperto diversi (es. danni da Eventi atmosferici e Danni da eventi atmosferici ai pannelli solari / fotovoltaici), verrà applicato il minimo per sinistro più elevato.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali

GR| GRANDINE SUI FRAGILI in aumento

L'importo indicato in Scheda di polizza alla partita "Grandine su fragili in aumento (GR)" deve intendersi quale limite complessivo, per sinistro e per annualità assicurativa, e ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia Eventi atmosferici e sovraccarico neve "Forma Estesa" (ENFE), per i soli **danni materiali direttamente causati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e insegne, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica (anche se installati su pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati, escluso in ogni caso quanto in essi contenuto o posto sottotetto).

Contro quali danni posso assicurarmi – Eventi Catastrofali

Fermo quanto stabilito nella Sezione A – "Incendio" e ferme le esclusioni / limitazioni / condizioni di operatività ivi previste, nell'ambito della Sezione A1 – Eventi naturali e/o catastrofici, qualora acquistata, è previsto quanto segue.

Eventi Catastrofali: TERREMOTO (TERREM)

A parziale deroga dell'Art. 1.14 - "Esclusioni", lettera d) della Sezione A – "Incendio", AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate ("Fabbricato (FAB)"; "Contenuto (COI)"; "VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (VT)", "Pannelli Solari e/o Fotovoltaici (PSF)", causati da **terremoto**, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, compresi i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Operatività della garanzia

La garanzia Terremoto ha effetto:

- dalle ore 24 del ventesimo giorno – indicato in Polizza - successivo alla decorrenza della medesima, purché il premio o la prima rata di premio sia stato pagato;

oppure,

- dalle ore 24 del ventesimo successivo al pagamento del premio, se effettuato in data posteriore rispetto a quella di decorrenza della polizza.

In caso di sostituzione, la descritta carenza temporale non si applica, qualora sussistano entrambe le condizioni:

- la presente Polizza (polizza sostituyente), sia stata emessa senza soluzione di continuità sullo stesso rischio (o rischio diverso nel solo caso di variazione di ubicazione di rischio) della Polizza precedentemente stipulata con Axa (polizza sostituita);

- la garanzia Terremoto, contenuta nella presente Polizza (polizza sostituyente), sia già prestata dalla Polizza precedente (polizza sostituita) o da una ad essa collegata.

Nel caso di nuova emissione di Polizza, la descritta carenza temporale non si applica, qualora sussistano entrambe le condizioni:

- la nuova Polizza AXA, sia stata emessa, senza soluzione di continuità, sullo stesso rischio della Polizza precedentemente stipulata con altra Compagnia assicurativa;

- la garanzia Terremoto, contenuta nella nuova Polizza AXA, sia già presente nella Polizza precedentemente stipulata con altra Compagnia assicurativa.

In questo caso, sarà onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza della polizza precedente.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali

La garanzia Terremoto è prestata con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali”.

Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico sia per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le partite: FAB - “Fabbricato”; COI - “Contenuto”; VT - “Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione”; PSF – “Pannelli solari e/o fotovoltaici” (Sezione A – Incendio); PP - “Perdita Pigionari”; MAI1 – MAI2 - “Merci in aumento”; SD30 - “Spese di demolizione e sgombero” causati da terremoto sia per i danni indiretti ad essi conseguenti e coperti dalle garanzie IND - “Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti 10%” o INS - “Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti a Scaglioni”; DFA - “Diaria fermo attività”, se prestate.

Il “Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre” è altrettanto assicurato, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (Regno Unito compreso).

Esclusioni

Relativamente alla garanzia “TERREMOTO - (TERREM)” non sono indennizzabili i danni:

- causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- al Fabbricato, se assicurato il Rischio locativo.

Eventi Catastrofali: **INONDAZIONE, ALLUVIONE (INONDA)**

AXA indennizza, a parziale deroga dell'Art. 1.14 - “Esclusioni”, lettera e) della Sezione A – “Incendio”, i danni materiali e diretti alle cose assicurate (“Fabbricato (FAB)”; “Contenuto (COI)”; “Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (VT)”, “Pannelli Solari e/o Fotovoltaici (PSF)”, causati da “Inondazione, Alluvione”, cioè fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto, compresi i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Operatività della garanzia

La garanzia Inondazione - Alluvione ha effetto:

- dalle ore 24 del ventesimo giorno – indicato in Polizza - successivo alla decorrenza della medesima, purché il premio o la prima rata di premio sia stato pagato;

oppure,

- dalle ore 24 del ventesimo successivo al pagamento del premio, se effettuato in data posteriore rispetto a quella di decorrenza della polizza.

In caso di sostituzione, la descritta carenza temporale non si applica, qualora sussistano entrambe le condizioni:

- la presente Polizza (polizza sostituyente), sia stata emessa senza soluzione di continuità sullo stesso rischio (o rischio diverso nel solo caso di variazione di ubicazione di rischio) della Polizza precedentemente stipulata con Axa (polizza sostituita);

- la garanzia Inondazione/Alluvione, contenuta nella presente Polizza (polizza sostituyente), sia già prestata dalla Polizza precedente (polizza sostituita) o da una ad essa collegata.

Nel caso di nuova emissione di Polizza, la descritta carenza temporale non si applica, qualora sussistano entrambe le condizioni:

- la nuova Polizza AXA, sia stata emessa, senza soluzione di continuità, sullo stesso rischio della Polizza precedentemente stipulata con altra Compagnia assicurativa;

- la garanzia Inondazione/Alluvione, contenuta nella nuova Polizza AXA, sia già presente nella Polizza precedentemente stipulata con altra Compagnia assicurativa.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali

In questo caso, sarà onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza della polizza precedente.

La garanzia Inondazione Alluvione è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali".

Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico sia per i danni materiali e diretti (comprese le spese di demolizione e sgombero) alle cose assicurate con le partite: FAB - "Fabbricato"; COI - "Contenuto"; VT - "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione"; PSF - "Pannelli solari e/o fotovoltaici" (Sezione A – Incendio); PP - "Perdita Pigioli"; MAI1 – MAI2 "Merci in aumento"; SD30 - "Spese di demolizione e sgombero" causati da inondazione/alluvione sia per i danni indiretti ad essi conseguenti e coperti dalle garanzie IND - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti 10%" o INS - "Indennità Aggiuntiva Danni Indiretti a Scaglioni"; DFA - "Diaria fermo attività", se prestate.

Il "Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre" è altrettanto assicurato, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (Regno Unito compreso).

Esclusioni

Relativamente alla garanzia "INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)" non sono indennizzabili i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) alle Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani;
- e) a enti mobili all'aperto;
- f) causati da bagnamento e/o allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
- g) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad Atti di terrorismo, salvo quanto previsto dall'Art. 1.6 - "Atti di terrorismo";
- h) al Fabbricato, se assicurato il Rischio locativo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tabella limiti Sezione A - INCENDIO

Sezione A - INCENDIO			
Beni	Limite di indennizzo per la partita - CONTENUTO (COI)		
	Contenuto forma a Valore intero		Contenuto forma a Primo Rischio Assoluto
Enti particolari. Art. 1.21)	20% della somma assicurata con il massimo di 50.000,00 euro per sinistro.		30% della somma assicurata con il massimo di 22.000,00 euro per sinistro.
Oggetti particolari (quadri, tappeti ed oggetti d'arte). Art. 1.21)	Limite globale del 10% della somma assicurata con il massimo di 42.000,00 euro per sinistro; con il massimo di 11.000,00 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione).		Limite globale del 20% della somma assicurata con il massimo di 14.000,00 euro per sinistro; con il massimo di 10.000,00 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione).
natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o vetrine dell'attività assicurata. Art. 1.21)	15% della somma assicurata con il massimo di 30.000,00 euro per sinistro e di 15.000,00 euro per singolo veicolo/ natanti e imbarcazioni.		20% della somma assicurata con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro e di 10.000,00 euro per singolo veicolo/ natanti e imbarcazioni.
Merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza. Art. 1.21)	20% della somma assicurata con il massimo di 100.000,00 euro per sinistro per merci di rischio più elevato.		20% della somma assicurata con il massimo di 14.000,00 euro per sinistro per merci di rischio più elevato.
	Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta.		
Valori. Art. 1.21)	10% della somma assicurata con il massimo di 6.000,00 euro per sinistro.		
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti. Art. 1.21)	5% della somma assicurata con il massimo di 4.000,00 euro per sinistro comunque con il limite di 500,00 euro per singolo oggetto.		
Garanzia Base	Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggi (esclusi atti di terrorismo). Art. 1.5) punto 8)	10%	500,00 euro per sinistro	80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro.
Guasti cagionati dai ladri a porte e serramenti. Art. 1.5) punto 8)	-	-	1.000,00 euro sinistro.
Atti di terrorismo. Art. 1.6)	10%	2.500,00 euro per sinistro	80% della somma assicurata per singola partita, comunque col massimo di 5.000.000,00 euro per sinistro.
Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre. Art. 1.8) – Danni diversi da eventi atmosferici, catastrofici e naturali in genere	In base all'evento	In base all'evento	20% della somma assicurata per il "Contenuto (COI)" col massimo di 250.000,00 euro per sinistro e con sotto-limite per stampi di 50.000,00 euro. Tale limite non è cumulabile con il limite di cui alla Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofici (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)
	-	1.000,00 euro per sinistro	Per Inondazione, alluvione e Terremoto presso fiere e mostre, se previste in polizza gli eventi catastrofici, limite del 20% della somma assicurata per il "Contenuto (COI)" col massimo di 25.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo. Tale limite non è cumulabile con il limite di cui alla Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofici (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tabella limiti Sezione A - INCENDIO

Sezione A - INCENDIO			
Garanzia Base	Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Merci temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare Art. 1.3) – Danni diversi da eventi atmosferici, catastrofali e naturali in genere	-	-	5% della somma assicurata per il "Contenuto (COI)" col massimo di 5.000,00 euro sinistro/anno assicurativo. Tale limite non è cumulabile con il limite di cui alla Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)
Spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza Art. 1.9) lettera B.	-	-	20% dell'indennizzo pagabile col massimo di 30.000,00 euro per sinistro. Tale limite non è cumulabile con il limite di cui alla Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)
Spese per il trasloco e ricollocamento Contenuto rimasto illeso. Art. 1.9) lettera C.	-	-	10% dell'indennizzo pagabile col massimo di 5.000,00 euro sinistro. Tale limite non è cumulabile con il limite di cui alla Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)
Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione. Art. 1.10)	-	-	10% dell'indennizzo pagabile relativo alla partita Fabbricato (FAB) Tale limite non è cumulabile con il limite di cui alla Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)
Onerari di riprogettazione del Fabbricato. Art. 1.11)	-	-	3% della somma assicurata "Fabbricato (FAB)" col massimo di 3.000,00 euro sinistro/anno assicurativo. Tale limite non è cumulabile con il limite di cui alla Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)
Onerari dei periti. Art. 1.12)	-	-	3% dell'indennizzo col minimo di 750,00 euro ed il massimo di 3.000,00 euro. Tale limite non è cumulabile con il limite di cui alla Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)
Procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di incendio, esplosione o scoppio. Art. 8.8)	10%	Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto. Nessuna variazione rispetto ai limiti di indennizzo già previsti in polizza.	
Procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggio. Art. 8.8)	20%		
Garanzie Opzionali Incendio	Scoperto	Franchigia	Limite di indennizzo
LASTRE (LAS)	-	150,00 euro per sinistro	3.000,00 euro per singola lastra/insegna/lucernario.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tabella limiti Sezione A - INCENDIO

Sezione A - INCENDIO				
Pacchetto A - Spargimento liquidi - Ricerca Guasti (Opzionale)	Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo	
PACCHETTO A	DANNI DI NATURA ELETTRICA (Fenomeno elettrico ed elettronico) (FE)	10%	250,00 euro per sinistro*	Somma assicurata per sinistro /anno assicurativo per Fenomeni Elettrici (FE). Nell'ambito della somma assicurata, sono compresi i danni a Pannelli solari/fotovoltaici qualora assicurata la partita PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)
				<i>* Se in caso di sinistro risulta che i danni alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dei beni assicurati, si sono verificati senza concorso di cause esterne la garanzia Fenomeno elettrico ed elettronico opera con scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro.</i>
	SPARGIMENTO LIQUIDI - RICERCA GUASTI (AC)	Scoperto e minimo e relativi limiti differenziati per garanzia (vedi sotto):		
	• Bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido, a seguito di rottura accidentale, di impianti idrici (con eccezione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento	-	250,00 euro per sinistro	50% delle somme assicurate alle singole partite colpite dal sinistro, con sottolimito di 50.000,00 euro per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.
	• Bagnamento e/o allagamento conseguente a spargimento d'acqua causato da rottura accidentale di serbatoi e vasche e silos	10%	250,00 euro per sinistro	Fino al 30% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da Sinistro con sottolimito di 30.000,00 euro per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.
	• Gelo	10%	250,00 euro per sinistro	5.000,00 euro per sinistro, con sottolimito di 2.500,00 euro per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.
	• Rottura di tubazioni interrate	10%	250,00 euro per sinistro	5.000,00 euro per sinistro, con sottolimito di 2.500,00 euro per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.
	• Occlusione di condutture	10%	250,00 euro per sinistro	5.000,00 euro per sinistro, con sottolimito di 2.500,00 euro per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.
	• Bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)	10%	250,00 euro per sinistro	50% delle somme assicurate alle singole partite colpite dal sinistro.
	• Danni da dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche, silos	10%	250,00 euro per sinistro	20% della somma assicurata per il "Contenuto (COI)" col massimo di 5.000,00 euro per sinistro.
• Ricerca Guasti per bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido	-	250,00 euro per sinistro	Limite di indennizzo per annualità assicurativa indicato in scheda di polizza.	
• Ricerca guasti a tubi interrati	-	250,00 euro per sinistro	Entro il limite di indennizzo annuo per ricerca guasti indicato in polizza, con il sottolimito di 1.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.	
• Ricerca guasti per garanzia gelo	-	250,00 euro per sinistro		

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tabella limiti Sezione A - INCENDIO

Sezione A - INCENDIO			
Garanzie Opzionali Incendio	Scoperto	Franchigia (mi-nimo di scoperto)	Limite di indennizzo
RICORSO TERZI (RT)	-	-	Massimale assicurato Ricorso Terzi (RT) sino al 20% del massimale stesso per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività.
MERCI IN REFRIGERAZIONE (MR)	20%	250,00 euro per sinistro	Somma assicurata per Merci in refrigerazione (MR).
BENI ALL'APERTO (incendio doloso e atti vandalici) (IDO)	10%	250,00 euro per sinistro	Somma assicurata per sinistro/anno assicurativo per BENI ALL'APERTO (incendio doloso e atti vandalici) (IDO).
VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (VT)	In base all'evento	In base all'evento	Somma assicurata per sinistro/anno assicurativo per Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (VT).
GUASTI MACCHINE al MACCHINARIO (MC)	10%	500,00 euro per sinistro	Somma assicurata per sinistro/anno assicurativo per GUASTI MACCHINE al MACCHINARIO (MC)
PERDITA PIGIONI (PP)	-	-	Per il periodo di tempo necessario al ripristino dei locali affittati danneggiati, comunque con il limite di un anno.
PANNELLI SOLARI e/o FOTOVOLTAICI (PSF)	Vedi Scheda di polizza		Somma assicurata PSF – Pannelli solari/fotovoltaici Con Limite per Spese demolizione e sgombero del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza
	-	Franchigia 500,00 euro per sinistro Per l'azione diretta o indiretta del Fulmine	
	10%	500,00 euro per sinistro	Per danni da Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggi - Limite di indennizzo 80% della somma assicurata, per sinistro e per anno
	Inoltre, se acquistato il "PACCHETTO A": Danni di natura elettrica (FE) e Spargimento liquidi - ricerca guasti (AC)		
	-	250,00 euro per sinistro	Per danni da Bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido, per rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento – Limite di indennizzo per componentistica impianto del 50% della somma assicurata, per sinistro e per anno con sottolimito per quanto posto nei piani interrati e/o seminterrati di 50.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
	10%	250,00 euro per sinistro	Per danni da Gelo che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture – Limite di indennizzo per componentistica impianto di 5.000,00 euro per sinistro e per anno con sottolimito per quanto posto nei piani interrati e/o seminterrati di 2.500,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
	10%	250,00 euro per sinistro	Per danni da Bagnamento e/o allagamento da acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), per causa accidentale a seguito di guasto o rottura degli impianti stessi – Limite di indennizzo per componentistica impianto del 50% della somma assicurata, per Sinistro/anno assicurativo
	10%	250,00 euro per sinistro	Per danni da Dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori - Limite di indennizzo del 20% della somma assicurata col massimo di 5.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
	10%	250,00 euro per sinistro	Per danni da Occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento (esclusi gli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), al servizio del Fabbricato - Limite di indennizzo di 5.000,00 euro per sinistro, con sottolimito di 2.500,00 euro per componentistica impianto posta nei piani interrati e/o seminterrati per Sinistro/anno assicurativo
	Per Fenomeni elettrici, vedi partita FENOMENI ELETTRICI (A5) se acquistata		
-	-	Per spese demolizione e sgombero 20% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza per Sinistro/anno assicurativo	
-	-	Per Spese per il trasporto e ricollocamento – Limite del 20% della somma assicurata	

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tabella limiti Sezione A - INCENDIO

Sezione A - INCENDIO			
Estensioni Incendio (ESTG) (Clausole Opzionali)	Scoperto	Franchigia (mi- nimo di scoperto)	Limite di indennizzo
IMT - MERCI, ATTREZZI e UTENSILI TRASPORTATI	-	-	20% delle somme assicurate per il "Contenuto (COI)" con il limite di 3.000, ⁰⁰ euro per sinistro/anno assicurativo.
MAI1 - MERCI IN AUMENTO (Stagione Estiva dal 1/06 al 15/09)	Eventuale franchigia o scoperto e relativo minimo, se previsti dall'evento indennizzabile.		30.000, ⁰⁰ euro, a Primo Rischio Assoluto per sinistro/anno assicu- rativo in aumento alle Merci facenti parte del "Contenuto (COI)" a Valore Intero, per gli eventi indennizzabili a termini della Sezione A - Incendio.
MAI2 - MERCI IN AUMENTO (Stagione Natalizia dal 15/09 al 31/12)			
SD30 - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento	-	-	30.000, ⁰⁰ euro, a Primo Rischio Assoluto, per sinistro/anno in au- mento al limite previsto dalla lettera C. dell'Art. 1.9. Sottolimito di 10.000, ⁰⁰ euro per operazioni di bonifica del suolo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali

Tabella limiti Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o catastrofali			
Eventi atmosferici e Sovraccarico neve - "Forma BASE" (ENCB)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (*)
Eventi atmosferici	Vedi Scheda di polizza		Limite massimo di indennizzo in % sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.
Eventi atmosferici - Danni al Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	Vedi Scheda di polizza		20% della somma assicurata A2 - "Contenuto (COI)" col massimo di 250.000,00 euro per Sinistro e con sotto-limite per stampe di 50.000,00 euro
Sovraccarico neve	10%	2.500,00 euro per Sinistro	Limite del 50% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro sinistro/anno assicurativo.
Accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici	10%	500,00 euro per Sinistro	Limite per Sinistro/anno assicurativo: - 5.000,00 euro per pannelli solari e/o fotovoltaici - 2.000,00 euro per grondaie, pluviali, camini e comignoli
(*) Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nella clausola EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE – FORMA BASE (ENCB).			
Eventi atmosferici e Sovraccarico neve - "Forma ESTESA" (ENFE)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (*)
Eventi atmosferici	Vedi Scheda di polizza		Limite massimo di indennizzo in % sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.
Eventi atmosferici - Danni al Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	Vedi Scheda di polizza		20% della somma assicurata A2 - "Contenuto (COI)" col massimo di 250.000,00 euro per Sinistro e con sotto-limite per stampe di 50.000,00 euro
Eventi atmosferici: Fabbricati aperti da uno o più lati e tettoie e/o Contenuto, se presente	10%	250,00 euro per Sinistro	20.000,00 euro per Sinistro /anno assicurativo
Eventi atmosferici: Contenuto all'aperto – Tende per esterno	10%	500,00 euro per Sinistro	2.500,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Danni materiali direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica, pensiline, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati	10%	500,00 euro per Sinistro	Limite di 5.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
Sovraccarico neve	10%	2.500,00 euro per Sinistro	Limite del 50% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro sinistro/anno assicurativo.
Accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli, pannelli solari e/o fotovoltaici	10%	500,00 euro per Sinistro	Limite per Sinistro/anno assicurativo: - 5.000,00 euro per pannelli solari e/o fotovoltaici - 2.000,00 euro per grondaie, pluviali, camini e comignoli
(*) Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nella clausola EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE – FORMA ESTESA (ENFE).			

Condizioni di Assicurazione

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali

Tabella limiti Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o catastrofali			
Danni ad arredamento e giochi all'aperto - (CA02)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Danni ad arredamento e giochi all'aperto (CA02)	10%	500,00 euro per Sinistro	5.000,00 euro Sinistro/anno assicurativo.
Integrazione danni da bagnamento e/o allagamento - (ALLAG)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (*)
Bagnamento e/o Allagamento per rottura, traboccamento o rigurgito dei sistemi delle fognature, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua	Vedi Scheda di polizza		10.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo, col sottolimito massimo per sinistro di 2.500,00 euro per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati
Bagnamento e/o allagamento conseguente a intasamento, occlusione o traboccamento di gronde o pluviali e, in generale, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana	10%	1.000,00 euro per Sinistro	15.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
Danni al Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	10%	500,00 euro per Sinistro	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto (COI)" con il massimo di 100.000,00 euro Sinistro/anno assicurativo
(*) Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nella clausola INTEGRAZIONE DANNI DA BAGNAMENTO E/O ALLAGAMENTO (ALLAG).			
Danni da eventi atmosferici ai Pannelli solari/fotovoltaici - (ENPS)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Danni materiali e diretti ai pannelli solari e/o fotovoltaici da grandine ed eventi atmosferici	Vedi Scheda di polizza		Fino alla percentuale della somma assicurata alla partita PSF come indicato nella Scheda di polizza
Grandine su fragili in aumento (GR)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo
Danni ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e insegne, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, pensiline, tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati per effetto della grandine	10%	500,00 euro per Sinistro	Vedi Scheda di polizza
Terremoto (TERREM)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (*)
TERREMOTO (TERREM)	Vedi Scheda di polizza		Limite massimo di indennizzo in % sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.*
Danni al Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	-	1.000,00 euro per Sinistro	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto (COI)" col massimo di 25.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
(*) Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nella clausola TERREMOTO (TERREM)			

Condizioni di Assicurazione

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali

Tabella limiti Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali

Sezione A1 – Eventi Naturali e/o catastrofali			
Inondazione / Alluvione (INONDA)	Scoperto	Franchigia (minimo di Scoperto)	Limite di indennizzo (*)
INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA)	Vedi Scheda di polizza		Limite massimo di indennizzo in % sulla somma assicurata indicato in scheda di Polizza per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo in valore assoluto indicato nella scheda di Polizza.*
Danni al Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	-	1.000,00 euro per Sinistro	20% della somma assicurata A2 - "Contenuto (COI)" col massimo di 25.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo
(*) Si precisa che il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è da intendersi unico per i danni materiali e diretti e per i danni indiretti (se previsti), come meglio precisato nella clausola INONDAZIONE - ALLUVIONE (INONDA).			
Sezione A1 – Eventi Naturali e/o catastrofali – limiti cumulativi			
Le indicazioni che seguono sono valide per l'intera Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali. Si precisa, inoltre, che i limiti ivi indicati, non sono cumulabili con quelli della Sezione A - Incendio (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)			
Danni a Merci temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare (Art. 1.3 Sezione A – Incendio)	10%	500,00 euro per Sinistro	5% della somma assicurata A2 - "Contenuto (COI)" col massimo di 5.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo.
Sezione A1 – Eventi Naturali e/o catastrofali – Oneri e spese			
Oneri e spese		Limite di indennizzo	
Le indicazioni che seguono sono valide per l'intera Sezione A1 - Eventi Naturali e/o catastrofali. Si precisa, inoltre, che i limiti ivi indicati, non sono cumulabili con quelli della Sezione A - Incendio (da intendersi come limiti massimi validi per entrambe le sezioni A e A1)			
Spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire ad idonea discarica i residui del sinistro (lett. B. Art. 1.9)		20% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il limite di indennizzo di 30.000,00 euro per Sinistro (fermo quanto previsto all'Art. 8.16 - "Limite massimo dell'indennizzo")	
Spese per il trasloco e ricollocamento del Contenuto rimasto illeso (lett. C. Art. 1.9)		10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 5.000,00 euro per Sinistro/anno assicurativo (fermo quanto previsto all'Art. 8.16 - "Limite massimo dell'indennizzo")	
Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione (Art. 1.10)		10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza relativo al Fabbricato (fermo quanto previsto dall'Art. 8.16 - "Limite massimo dell'indennizzo")	
Onerari di riprogettazione del fabbricato (Art. 1.11)		3% della somma assicurata alla partita A1 - "Fabbricato", con il massimo di 3.000,00 euro per Sinistro/ anno assicurativo (fermo quanto previsto all'Art. 8.16 - "Limite massimo dell'indennizzo")	
Onerari dei periti (Art. 1.12)		3% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col minimo di 750,00 euro ed il massimo di 3.000,00 euro (fermo quanto previsto all'Art. 8.16 - "Limite massimo dell'indennizzo")	

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

Art. 2.0| Cosa posso assicurare

Con la presente Sezione B - Furto e Rapina, si intendono assicurate con la partita "Contenuto Furto (COF)": Merci inerenti l'attività dichiarata in polizza, macchinario, attrezzatura ed arredamento, enti particolari, posti all'interno dei fabbricati nella/e ubicazione/i indicata nella scheda di polizza.

È possibile prevedere una o più garanzie opzionali furto a integrazione della copertura base, operanti per esplicito richiamo sulla scheda di polizza.

L'assicurazione è prestata per le somme indicate sulla scheda di polizza per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle presenti Condizioni di assicurazione (si veda in particolare la "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina"). L'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata e corrisposto il relativo premio.

Art. 2.1| Contenuto presso terzi o presso magazzino separato

Si intende assicurato il contenuto, limitatamente a **Macchinario** (esclusi: attrezzi e utensili), **Attrezzatura e Merci, presso terzi in deposito e/o lavorazione**. In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione di detti beni.

Si intende assicurato il Contenuto, limitatamente a **Merci ed Attrezzatura anche in deposito separato**, di proprietà o locato all'Assicurato situato nello stesso Comune anche se a distanza superiore a 100 metri dall'attività principale indicata nella scheda di polizza. In caso di sinistro AXA si riserva di chiedere all'Assicurato/Contraente documentazione attestanti la proprietà o la locazione dei locali adibiti a magazzino separato.

L'assicurazione operante per le garanzie furto e rapina, è valida in Italia e Repubblica di San Marino, in locali aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura conformi a quanto previsto all'Art. 2.10 - "Caratteristiche dei Fabbricati contenenti i beni assicurati" e dall'Art. 2.11 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia".

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina".

Art. 2.2| Contenuto presso fiere e mostre

Si intendono assicurate: il Macchinario, le Merci ed Attrezzature presso fiere e mostre a cui l'Assicurato partecipi direttamente, ubicate in Italia, Repubblica di San Marino o in paesi dell'Unione Europea (Regno Unito compreso).

La presente garanzia operante per furto e rapina, prescinde dalle caratteristiche del fabbricato e dei mezzi di chiusura ed è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina".

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art.2.3| Trasloco delle cose assicurate

Qualora l'Assicurato traslochi presso altra ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, l'assicurazione vale per la partita "Contenuto Furto (COF)" su entrambe le ubicazioni dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall'avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall'Art. 5 - "Aggravamento del rischio".

Per la nuova ubicazione la garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina".

La data di inizio dovrà essere documentata mediante bolla di accompagnamento e/o fattura accompagnatoria, emessa dall'impresa di trasporto. L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'assicurazione resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2.4| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base

AXA indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (compresi i Valori ed Enti particolari con i limiti indicati dall'Art. 2.18 - "Limitazioni nell'indennizzo - Partita Contenuto"), anche se di proprietà di terzi, nell'ubicazione indicata in polizza (ovvero nelle ubicazioni come indicato nelle singole scheda di polizza), causati da:

- a) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
 - 1) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- c) **i danni causati ai beni assicurati nel commettere o tentare il furto, la rapina o l'estorsione;**
- d) **i guasti cagionati dai ladri** agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi comprese camere di sicurezza e le rispettive porte (esclusi i contenuti), nonché il **furto di fissi e infissi** stessi.

La garanzia è inoltre operante per guasti:

- 1) **ai componenti dell'eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme** che proteggono i locali contenenti i beni assicurati o l'area aziendale;
- 2) **agli infissi esterni**, quali cancelli (comprese le relative serrature e/o lucchetti), cancellate o recinzioni posti a protezione dell'area aziendale o dei locali che contengono i beni assicurati, che abbiano subito rottura o scasso.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del limite indicato nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina", senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.16 - "Limite massimo dell'indennizzo".

- e) **gli atti vandalici**, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina", senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.16 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Oneri e spese

Art. 2.5| Spese peritali, duplicazione documenti, migliorie mezzi di chiusura, altre spese

AXA inoltre rimborsa i seguenti oneri e spese, purché in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione B - "Furto e Rapina":

- 1) **le spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 8.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del limite indicato nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina", fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.16 - "Limite massimo dell'in-

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

dennizzo". Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

- 2) le **spese sostenute per la duplicazione di documenti personali** sottratti all'Assicurato o suoi addetti, in caso di furto, rapina o scippo indennizzabili a termini di polizza;
- 3) le **spese documentate per la sostituzione delle serrature** di ingresso dei locali contenenti i beni assicurati e/o delle chiavi (o congegni) dell'impianto antifurto se effettuate entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte e previa denuncia all'Autorità;
- 4) le **spese documentate per migliorare i mezzi di chiusura** dei locali contenenti i beni assicurati se sostenute entro 30 giorni da un sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia opera anche per eventuali **spese documentate per temporanea vigilanza** dei locali contenenti i beni assicurati, qualora non sia possibile il regolare funzionamento dei mezzi di chiusura danneggiati da rottura o scasso.

La garanzia è prestata per tutte le spese sostenute di cui ai precedenti punti da 2), 3) e 4), con il limite complessivo indicato nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina". Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

- 5) il **costo di riacquisto del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli enti particolari** (compresi i supporti dati), ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, sottratti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro e sino alla concorrenza del limite complessivo indicato nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina", fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.16 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Come ampliare la copertura assicurativa - Garanzia Opzionale Veicoli e/o Natanti e Imbarcazioni all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF)

(Garanzia Opzionale operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF)

La somma indicata in polizza alla partita "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF)" si intende come somma assicurata (a primo rischio assoluto) separata stipulata in aggiunta alle Merci facenti parte della partita "Contenuto Furto (COF)", e si intende operante per i soli autoveicoli, macchine agricole e rimorchi (o natanti e imbarcazioni) posti all'aperto e per il solo furto totale (o rapina) sempre che sia indennizzabile a termini della presente garanzia (per il furto parziale resta operante quanto previsto dall'ultimo comma).

L'assicurazione furto è operante purché l'area aziendale in uso all'Assicurato sia interamente cintata per tutto il perimetro con recinzioni fisse o in muratura e gli eventuali cancelli di accesso siano regolarmente chiusi con serrature o lucchetti. Nei muri di cinta sono ammesse inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Gli autoveicoli posti all'aperto nell'area aziendale in uso all'Assicurato devono essere regolarmente chiusi e le chiavi di avviamento devono essere custodite in luogo idoneo (es. cassetti, armadietti, armadi, ecc.) all'interno dei locali dell'azienda assicurata.

Per la presente garanzia AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, sempre che il furto sia avvenuto con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura dei cancelli o con breccia nella recinzione o nei muri di cinta oppure che il furto sia avvenuto durante l'orario di lavoro e con presenza di addetti nei locali (purché le chiavi dei veicoli siano regolarmente custodite in luogo idoneo).

Qualora in caso di sinistro furto risulti che l'area aziendale in uso all'Assicurato, non avesse mezzi di chiusura o protezione protetti in modo conforme a quelli sopra indicati o che le chiavi di avviamento dei veicoli non fossero regolarmente custodite nei locali dell'azienda assicurata, AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Qualora un veicolo (o natante) sottratto o danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo.

L'assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo (o natante) nei confronti dell'Assicurato, fermo il limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.

La presente garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina". Per i danni subiti dai veicoli (o natanti e imbarcazioni) in seguito a tentato Furto e per i furti parziali, cioè il Furto di parti del veicolo (esclusi comunque i furti parziali a natanti e imbarcazioni, camper e roulotte) la garanzia è prestata con gli ulteriori limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina".

Come ampliare la copertura assicurativa - Clausole Opzionali: Estensioni Furto (CAF) e Garanzia di settore (FSET)

(Garanzie Furto Opzionali operanti per esplicito richiamo solo se espressamente richiamate alla riga: "CAF - Estensioni Furto" e/o alla riga "FSET - Garanzie di Settore" della scheda di polizza)

Si tratta di specifiche garanzie opzionali contrattualizzate mediante le seguenti clausole Furto e/o con allegati specifici (riservate ad alcune tipologie di attività assicurabili).

GL20 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in aumento

La somma di 3.000,00 euro per sinistro si intende stipulata in aumento al limite previsto dal punto d) dell'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base", per i guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi.

CA3 - COSE ALL'APERTO

AXA indennizza il furto dei seguenti beni: sedie, sdraio, gazebo, tende, tendoni, ombrelloni, tavolini, altalene, scivoli, giochi per bambini, tennis tavolo e quant'altro di simile, anche se all'aperto o riposti in locali non aventi mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti dall'Art. 2.11 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia", purché posti nell'ambito dell'area o entro il recinto dell'attività assicurata.

Qualora le cose siano poste in locali chiusi a chiave non aventi mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti dall'Art. 2.10 - "Caratteristiche costruttive dei Fabbricati contenenti i beni assicurati" e dell'Art. 2.11 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia", la garanzia furto è operante solo se il furto è avvenuto violando le difese esterne e/o i mezzi di chiusura, mediante rottura e/o scasso; in tal caso, la garanzia è operante con scoperto 10% (invece del 20%) comunque con il minimo di 250,00 euro per sinistro.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina".

PR20 - PORTAVALORI fino a 2.000 euro

AXA, fermo quanto previsto dal successivo Art. 2.7 - "Esclusioni", indennizza fino a concorrenza di una somma assicurata di 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo, i danni per gli eventi sotto riportati commessi sulla persona dell'Assicurato o addetti di fiducia quando, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, detengono i valori durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori o clienti o viceversa, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:

- a) il **furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore** della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il **furto con destrezza**, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- c) lo **scippo**;

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

d) la rapina.

In caso di sinistro AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

PR50 - PORTAVALORI fino a 5.000 euro

La garanzia portavalori si intende prestata con le medesime modalità normative previste dalla precedente garanzia "Portavalori (PR20)", tuttavia la somma assicurata, per sinistro e per anno assicurativo, si intende elevata da 2.000,00 euro a 5.000,00 euro.

MT - FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate dall'Assicurato nonché per attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'azienda, durante il trasporto su autovetture o autocarri trasporto cose conto proprio di proprietà o in locazione all'Assicurato e condotti dall'Assicurato stesso o da uno dei suoi addetti.

La garanzia opera anche per l'eventuale uso occasionale di autovetture o autocarri trasporto cose noleggiati; in caso di sinistro l'indennizzo è subordinato alla presentazione da parte del Contraente/Assicurato della relativa documentazione attestante il contratto di noleggio temporaneo.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina".

In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Se al momento del sinistro i beni assicurati risultassero coperti per gli stessi eventi mediante polizze di assicurazione per i rischi trasporto, AXA risponderà solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle predette polizze trasporti.

Resta inteso che:

- 1) ai fini della garanzia furto, i veicoli lasciati incustoditi devono essere chiusi a chiave e con i vetri completamente chiusi; i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo stesso oppure il danno sia dovuto a furto totale del veicolo sul quale erano trasportate le merci e/o gli attrezzi ed utensili;
- 2) la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- 3) la garanzia è valida esclusivamente per trasporti connessi all'attività dalle ore 5.00 alle ore 22.00.

FEDE - FURTO CON DESTREZZA

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera h) del successivo Art. 2.7 - "Esclusioni", AXA, restando ferme tutte le condizioni di polizza, indennizza il furto alle merci commesso con destrezza all'interno dei locali assicurati, durante le ore di apertura al pubblico del medesimo, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina".

C828 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera i) del successivo Art. 2.7 - "Esclusioni", AXA indennizza i danni subiti da:

- 1) distributori automatici di sigarette o tabacchi in genere per i rischi Cod. 472600 - "Tabaccheria e ricevitoria (anche con bar)";
- 2) distributori automatici di DVD, videocassette in vendita o a noleggio per i rischi Cod. 476300 - "Vendita di CD, dischi in vinile, DVD, videonoleggio, sale di registrazione audio-video";
- 3) distributori automatici di presidi medico-infermieristici per i rischi Cod. 477310 - "Farmacia";
- 4) distributori automatici di bevande, prodotti alimentari confezionati e simili, per i rischi Cod. 471140 - "Minimarket, drogheria, prodotti per la casa";
- 5) distributori automatici di bevande, prodotti alimentari confezionati e simili, per i rischi Cod. 479920 - "Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - Esclusi preziosi",

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

sempre che si tratti di distributore automatico di proprietà od in uso all'Assicurato posto in apposita apertura della vetrina del locale contenente i beni assicurati oppure all'esterno dei locali, nella stessa ubicazione del rischio assicurato, ma fissato saldamente al suolo o ai muri del fabbricato;

La garanzia è operante per furto, consumato o tentato, per atti vandalici e/o per guasti cagionati dai ladri al distributore e/o al suo contenuto (sia merce che denaro).

La garanzia è prestata, a primo rischio assoluto, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina"; per i rischi Cod. 479920 - "Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - Esclusi preziosi", la garanzia è prestata con i limiti specifici indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina". Per i distributori automatici non opera la franchigia assoluta di cui all'Art. 2.12 - "Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto".

FTEM - FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI TERREMOTO

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera b) del successivo Art. 2.7 - "Esclusioni", AXA, restando ferme tutte le restanti condizioni di polizza, indennizza il **furto delle merci verificatosi in occasione di terremoto** (sempre che riscontrato e denunciato alle Autorità entro 90 giorni da momento in cui si è verificata la prima scossa del sisma), riposte all'interno dei locali, sempre che il furto sia avvenuto con rottura e/o scasso delle difese esterne poste a protezione dei locali contenenti i beni assicurati oppure sia avvenuto per via diversa dall'ordinaria tramite introduzione nei locali attraverso brecce o rotture del fabbricato provocate dal sisma.

La garanzia è prestata, a primo rischio assoluto, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina".

FES - FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera a) del successivo Art. 2.7 - "Esclusioni", AXA, restando ferme tutte le restanti condizioni di polizza, indennizza:

- 1) il **furto delle merci** riposte all'interno dei locali, sempre che il furto sia avvenuto con rottura e/o scasso delle difese esterne poste a protezione dei locali contenenti i beni assicurati o sia avvenuto per via diversa dall'ordinaria tramite introduzione attraverso brecce o rotture del fabbricato;
- 2) i **guasti cagionati dai ladri** agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati e i danni alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi;
- 3) gli **atti vandalici avvenuti all'interno** dei locali contenenti i beni assicurati;

verificatisi in occasione di furto e/o di atti vandalici consumati o tentati, avvenuti in occasione di **cortei e/o manifestazioni di piazza** o in occasione di **scioperi**, sempre che i danni materiali siano stati riscontrati e denunciati alle Autorità entro 48 ore dall'orario in cui si è terminata la manifestazione o lo sciopero.

La garanzia è prestata, a primo rischio assoluto, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina".

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Che cosa non è assicurato

Art. 2.6| Cose escluse dall'assicurazione

Sono esclusi dalle cose assicurate:

- a) **gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi** (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata);
- b) **aeromobili di qualsiasi tipo e natanti e imbarcazioni** di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.

Si precisa che nessun indennizzo è dovuto per i beni la cui esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta, così come non rientrano tra i beni indennizzabili le cose mobili non attinenti all'attività assicurata, anche se poste all'interno dei fabbricati nell'ubicazione indicata in polizza e/o di proprietà dell'Assicurato o di terzi (es. beni personali non costituenti merci, quali a titolo esemplificativo: natanti e imbarcazioni, veicoli, biciclette, roulotte, rimorchi, ecc.).

Inoltre non si considerano rientranti nel "Contenuto Furto (COF)" in quanto posti all'esterno dei locali contenenti i beni assicurati:

- c) **carburanti** od altri combustibili liquidi o gassosi posti in serbatoi esterni o interrati (anche se con tombini o accessi chiusi da lucchetti);
- d) **impianti esterni fissi per natura o destinazione al servizio del fabbricato**, anche se si tratta di impiantistica o di migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario (salvo quanto espressamente previsto dagli Artt. 2.15 - "Furto pannelli solari o fotovoltaici" e 2.16 - "Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività").

In ogni caso non rientrano nella somma assicurata se assicurati con apposita polizza separata:

- e) **macchinari ed attrezzature in "leasing"**, se assicurati con polizza leasing separata;
- f) **apparecchiature elettroniche**, se assicurate, con polizza separata elettronica o guasti macchine;
- g) **impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia**, se assicurati con polizza separata.

Art.2.7| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di: guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, se il sinistro è in relazione con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in relazione con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - 2) da prestatori di lavoro o da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'Art. 2.13 - "Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro";
 - 3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, entro il secondo grado;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45°giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

- g) subiti dai beni all'aperto (salvo quanto previsto dall'Art. 2.15 - "Furto pannelli solari o fotovoltaici" e dall'Art. 2.16 - "Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività" e - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF)");
- h) derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa (salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Furto con destrezza (FEDE)");
- i) subiti dai beni nelle vetrinette esterne, da merci e valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi (salvo - se operante - quanto indicato dalla garanzia opzionale "Distributori automatici (C828)" o da altre garanzie opzionali specifiche);
- j) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

Art.2.8) Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base

Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 2.7 - "Esclusioni", valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

Relativamente al **Furto di fissi e infissi** (lettera d) dell'Art. 2.4 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base) è escluso il Furto di cose esterne diverse da fissi e infissi, quali a titolo esemplificativo: grondaie, parti del Tetto e simili.

Relativamente al **costo di riacquisto del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli enti particolari** (punto 5) dell'Art. 2.5 - "Spese peritali, duplicazione documenti, migliorie mezzi di chiusura, altre spese") è escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.

Relativamente alla garanzia **Furto pannelli solari o fotovoltaici** (prevista dal seguente Art. 2.15 - "Furto pannelli solari o fotovoltaici") è escluso il Furto o tentato Furto di pannelli solari o Pannelli fotovoltaici montati a terra o comunque situati ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo.

Art. 2.9) Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto

Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 2.7 - "Esclusioni", valgono altresì per le Garanzie Opzionali Furto e Rapina le seguenti esclusioni specifiche.

VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF)

Relativamente alla garanzia "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato" non sono indennizzabili:

- 1) i danni a motocicli, ciclomotori, motoveicoli in genere, natanti e imbarcazioni di lunghezza oltre 24 metri;
- 2) i danni a biciclette, biciclette a pedalata assistita;
- 3) i danni derivanti da Furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;
- 4) gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli (o natanti e imbarcazioni);
- 5) i danni a cose poste sui veicoli (o natanti e imbarcazioni);
- 6) i danni subiti dai veicoli (o natanti e imbarcazioni) in seguito a tentato furto e i furti parziali, salvo quanto previsto dall'ultimo comma della garanzia VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (C5). Sono sempre esclusi i furti parziali a natanti e imbarcazioni, camper e roulotte.

PORTAVALORI (PR20 e PR50)

Relativamente alla garanzia "Portavalori (PR20 e PR50)" non sono indennizzabili i danni:

- 1) commessi sul portavalori che abbia età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni;
- 2) al portavalori assicurato contro i rischi furto e rapina con specifico contratto per il trasporto dei valori.

MT - FURTO ATTREZZI e MERCI TRASPORTATE

Relativamente alla garanzia "Furto attrezzi e merci trasportate (MT)" non sono indennizzabili i danni:

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

- 1) a merci, attrezzi ed utensili trasportati su veicoli diversi da autovetture ed autocarri (es. motocicli, autotreni e autoarticolati) e quelli trasportati su rimorchio o semirimorchio;
- 2) ad attrezzi ed utensili se l'Assicurato non è in grado di provare con documenti di acquisto aventi data certa antecedente al furto;
- 3) ad oggetti pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi anche se rientranti nella definizione di merci;
- 4) a merci, oggetti, attrezzi ed utensili trasportati su veicoli di autotrasportatori o corrieri di società specializzate in spedizioni.

FTEM - FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI TERREMOTO

Relativamente alla garanzia "Furto verificatosi in occasione di terremoto (FTEM)" resta convenuto tra le Parti che restano sempre esclusi dalla presente garanzia:

- a) i danni denunciati alle Autorità oltre 90 giorni da quando si è verificata la prima scossa del sisma;
- b) i danni diversi dal furto di merci, quali a titolo esemplificativo: i danni e guasti da furto, da asportazione o sottrazione di attrezzatura, macchinario o arredamento;
- c) gli atti vandalici in genere;
- d) i danni indiretti, in genere.

FES - FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI

Relativamente alla garanzia "Furto verificatosi in occasione di eventi sociopolitici (FES)" resta convenuto tra le Parti che restano sempre esclusi dalla presente garanzia:

- a) i danni denunciati alle Autorità oltre le prime 48 ore decorrenti dall'orario in cui si è terminata la manifestazione o lo sciopero;
- b) i danni da furto avvenuto senza scasso o rottura delle difese esterne poste a protezione dei locali;
- c) i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo;
- d) i danni diversi da quelli previsti ai punti 1), 2) e 3) della garanzia "Furto verificatosi in occasione di eventi sociopolitici (FES)", quali a titolo esemplificativo: i danni da furto, da asportazione o sottrazione di attrezzatura, macchinario o arredamento;
- e) gli atti vandalici avvenuti all'esterno dei locali contenuti i beni assicurati (es. danni di imbrattamento di muri esterni, di imbrattamento di vetrine, subiti da vetrinette esterne o da distributori automatici, ecc.);
- f) i danni indiretti, in genere.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art.2.10) Caratteristiche dei Fabbricati contenenti i beni assicurati

Ai fini dell'efficacia dell'assicurazione furto, la garanzia all'interno del fabbricato nell'ubicazione indicata in polizza (se assicurate più ubicazioni nelle rispettive ubicazioni indicate in polizza) è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali in muratura, calcestruzzo, laterizi, pietra, cemento, vetrocemento, pannelli in doppia lamiera di metallo con interposta coibentazione solidamente incastrata (c.d. pannelli sandwich), vetrocemento armato, vetro antisfondamento.

Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali (quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o vetro antisfondamento o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora il fabbricato o il tetto del fabbricato non presenti le predette caratteristiche costruttive sopra indicate si intendono operanti le disposizioni di cui al successivo Art. 2.11 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia".

L'assicurazione è operante a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano tra loro comunicanti o ubicati in uno o più fabbricati posti all'interno di un unico recinto o area aziendale nell'ubicazione indicata in polizza, si intendono comunque comprese le dipendenze al di fuori dell'azienda sempre che poste ad una distanza non superiore a m. 100 dall'ubicazione indicata in polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Resta fermo quanto diversamente indicato in polizza agli Artt. 2.1 e 2.2, per le garanzie “Contenuto presso terzi o presso magazzino separato” e “Contenuto presso fiere e mostre”.

Art.2.11|Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia

Le condizioni ed i premi della presente assicurazione furto sono convenuti considerando i mezzi di chiusura dei locali con le seguenti caratteristiche:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti oppure da inferriate fissate nel muro. Sono ammessi, tra i mezzi di chiusura, anche catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto se l'introduzione nei locali avviene:

- 1) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 2) attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi all'Art. 2.10 - “Caratteristiche dei Fabbricati contenenti i beni assicurati” oppure attraverso breccia o sfondamento di pareti perimetrali o di parte del fabbricato aventi caratteristiche inferiori a quanto previsto dal suddetto Art. 2.10, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 3) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo.

Qualora sia applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente sezione (es. Art. 2.12 - “Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto”), l'importo di detta franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di polizza.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art.2.12| Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto

In caso di sinistro furto che colpisca un rischio classificato ad elevato rischio furto (Categorie E e F nell'Elenco Attività di tariffa), cioè con uno dei seguenti codici attività indicato sul frontespizio di polizza: Cod. Attività: 212009 - 151100 - 151209 - 257F - 2599F - 309210 - 471990 - 4672F - 477220 - 477310 - 471140 - 477110 - 477920 - 476410 - 477210 - 474200 - 477820 - 472600; per le Merci dall'importo liquidato a termini di polizza, sarà dedotta una franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita “Contenuto Furto (COF)” con il massimo di 2.000,00 euro.

Per le merci in deposito e/o lavorazione presso terzi di cui all'Art. 2.1 - “Contenuto presso terzi o presso magazzino separato”, la detrazione dell'importo del 10% si intende riferita alla somma assicurata presso terzi. Detta franchigia, se operante in concomitanza con un altro limite di indennizzo espresso in percentuale, eventualmente previsto, verrà considerata come minimo assoluto.

Art.2.13| Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro

A parziale deroga del seguente Art. 2.7 - “Esclusioni”, lettera d) punto 2), AXA presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 2.4 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base”, anche se l'autore del furto sia un prestatore di lavoro dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art.2.14|Furto con rottura dei vetri delle vetrine

L'assicurazione furto è estesa ai furti commessi dall'esterno attraverso maglie di saracinesche o luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante.

L'assicurazione furto è estesa ai furti commessi dall'esterno con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nei locali contenenti le cose assicurate (c.d. Furto con spaccata).

Art.2.15|Furto pannelli solari o fotovoltaici

A parziale deroga dell'Art. 2.6 - "Cose escluse dall'assicurazione", lettera d), l'assicurazione furto è estesa al furto di **pannelli solari o pannelli fotovoltaici** esclusivamente montati ed ancorati al tetto o lastrico solare o terrazzo a copertura dell'edificio.

Questa estensione di garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina".

Se al momento del sinistro i pannelli solari o fotovoltaici sono coperti per il rischio furto da specifica polizza separata, la presente estensione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra assicurazione.

Art.2.16|Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività

A parziale deroga dell'Art. 2.6 - "Cose escluse dall'assicurazione", lettera d), l'assicurazione furto è estesa al furto di **motori esterni e/o di unità di raffreddamento** esclusivamente montati ed ancorati al suolo o al fabbricato **facenti parte di impianti termici o di condizionamento** al servizio dell'attività assicurata.

Questa estensione di garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina".

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro se il furto è avvenuto senza scasso o senza segni evidenti di manomissione delle parti ancorate al suolo o del fabbricato, AXA corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art.2.17|Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato

Qualora il furto, la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'azienda o all'Assicurato, AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

L'importo liquidabile viene ridotto al 75%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello previsto all'Art. 2.11 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" o con altri limiti espressi in percentuale, previsti dalla polizza. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

La suddetta riduzione di indennizzo non si applica qualora i veicoli utilizzati per l'asportazione dei beni assicurati siano assicurati per la R.C.A. con AXA.

Art.2.18|Limitazioni nell'indennizzo - Partita Contenuto

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

Relativamente alla partita "Contenuto Furto (COF)", la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- 10% della somma assicurata, con il massimo di 10.000,00 euro per singolo oggetto relativamente a **quadri, tappeti ed oggetti d'arte** (o pezzo di singola collezione). Qualora la raccolta o collezione venga asportata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione;

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

- 15% della somma assicurata con il massimo di 15.000,00 euro per sinistro e di 10.000,00 euro per singolo veicolo (o natante) per **natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata**. Qualora un veicolo (o natante) venga danneggiato solo in parte (danno o furto parziale), AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi danno conseguente al deprezzamento del veicolo (o natante) stesso e/o al suo valore storico o collezionistico;
- 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro **per merci di rischio più elevato** non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza (compresi cose assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi), purché inerenti l'attività assicurata. Si precisa che nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta;
- 10% della somma assicurata, con il massimo di 3.000,00 euro, per **valori**, ovunque riposti sempre che collocati all'interno dei locali contenenti i beni assicurati. Se i valori sottratti erano custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg., i suddetti limiti si intendono raddoppiati, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dall'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", lettera a), abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o scasso. I due limiti non sono cumulabili tra loro;
- 5% della somma assicurata, con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro e comunque con il limite di indennizzo di 500,00 euro per singolo oggetto relativamente a **effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti**.

PRESENZA DI IMPIANTO ALLARME ANTIFURTO (IMA)

(Clausola operante se indicato SI nella casella "Presenza Antifurto (IMA)" nella scheda di polizza)

Si prende atto che i locali contenenti i beni assicurati e/o l'area aziendale sono protetti da impianto di allarme antifurto. Il Contraente o l'Assicurato dichiara di attivare detto impianto di allarme ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone o comunque in occasione della chiusura dei locali.

AXA o i suoi periti, agenti o rappresentanti possono richiedere di poter visionare l'impianto di allarme antifurto in occasione dell'ispezione del rischio, a seguito o meno di sinistro, per verificarne la sua effettiva qualità e funzionalità.

Qualora si rilevi che durante l'accadimento del sinistro ci sia stato il mancato funzionamento del suddetto impianto di allarme antifurto, per motivi diversi da:

- 1) manomissione da parte degli autori del reato;
- 2) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso;

AXA corrisponderà all'Assicurato l'importo indennizzabile a termini di polizza determinato in base alle disposizioni contrattuali; successivamente dall'importo calcolato verrà applicata un'ulteriore detrazione forfettaria di 1.000,00 euro per sinistro.

Si applica comunque la suddetta franchigia forfettaria di 1.000,00 euro anche se il mancato funzionamento sia dovuto a carenza di manutenzione o mancata tempestiva riparazione di un guasto all'impianto stesso oppure l'impianto stesso non sia stato attivato.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Tabella limiti Sezione B - FURTO e RAPINA

Sezione B - FURTO e RAPINA - Garanzia Base		
Beni	Limite di indennizzo per la partita - CONTENUTO FURTO	
Quadri, tappeti ed oggetti d'arte. Art. 2.18	Limite del 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per singolo oggetto	
Merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza (comprese cose assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi). Art. 2.18	Limite del 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per merci di rischio più elevato. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta.	
natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi di arredo e/o per arredamento dei locali o vetrine. Art. 2.18.	Limite del 15% della somma assicurata con il massimo di 15.000,00 euro per sinistro e di 10.000,00 euro per singolo veicolo o natante/imbarcazione.	
Valori. Art. 2.18	Limite del 10% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00 euro. Raddoppio dei suddetti limiti per i valori custoditi in cassaforte a muro o di peso superiore a 200 kg. I due limiti non sono cumulabili tra loro.	
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti. Art. 2.18	Limite del 5% della somma assicurata con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro, comunque con il limite di 500,00 euro per singolo oggetto.	
Garanzia Base	Importo liquidabile e/o franchigia	Limite di indennizzo
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi. Art. 2.4, lett. d)	-	Limite di 3.000,00 euro per sinistro
Atti vandalici. Art. 2.4, lett. e)	-	Limite del 10% della somma assicurata per il "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 3.000,00 euro per sinistro.
Costo di riacquisto e operazioni di riparazione o ricostruzione enti particolari. Art. 2.5, punto 5)	Solo le spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro.	Sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il "Contenuto Furto (COF)".
Spese ed onorari del perito. Art. 2.5, punto 1)	-	Limite del 3% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 750,00 euro e massimo di 3.000,00 euro per sinistro.
<ul style="list-style-type: none"> • Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti. Art. 2.5, punto 2) • Spese di sostituzione delle serrature. Art. 2.5, punto 3) • Spese per migliorare i mezzi di chiusura. Art. 2.5, punto 4) • Spese di temporanea vigilanza. Art. 2.5, punto 4) 	-	Complessivamente per tutte le spese sostenute (di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'Art. 2.5) limite di 1.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
Contenuto presso terzi. Art. 2.1	-	20% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 10.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
Contenuto presso magazzino separato (oltre 100 metri dall'attività principale ma nello stesso Comune). Art. 2.1	-	20% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
Contenuto presso fiere e mostre. Art. 2.2	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato.	20% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 10.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
Trasloco cose assicurate. Art. 2.3		50% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 20.000,00 euro per sinistro
Mezzi di chiusura non conformi (Vedi Art. 2.11)	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato.	
Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto (Art. 2.12)	Franchigia pari al 10% della somma assicurata per il "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 2.000,00 euro.	-
Furto pannelli solari o impianti fotovoltaici. Art. 2.15	-	50% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 10.000,00 euro per sinistro/anno
Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività. Art. 2.16	70% restando il 30% a carico dell'Assicurato.	50% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Tabella limiti Sezione B - FURTO e RAPINA

Sezione B - FURTO e RAPINA - Garanzie Base		
Garanzia Base	Importo liquidabile	Limite di indennizzo
Furto con veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato*. Art. 2.17	90% restando il 10% a carico dell'Assicurato*.	* Se i suddetti limiti sono operanti in concomitanza con altri previsti dalla polizza l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70% (o dal 90% al 75%), in base a quanto regolato dalle specifiche limitazioni di garanzia.
Esistenza di procedure concorsuali*. Art. 8.12	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato*.	
Sezione B - FURTO e RAPINA - Garanzie Opzionali		
Presenza antifurto (Clausola Opzionale)	Franchigia	Limite di indennizzo
PRESENZA DI IMPIANTO ANTIFURTO (IMA)	Per mancato funzionamento detrazione forfettaria di 1.000,00 euro per sinistro.	-
Garanzia Opzionale Furto		Limite di indennizzo
VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF)	Mezzi di chiusura conformi e chiavi veicoli regolarmente custodite	Somma assicurata (VEF) per sinistro/anno assicurativo.
	Mezzi di chiusura non conformi o chiavi veicoli non regolarmente custodite	
	Furti parziali o tentato furto	Limite di 3.000,00 euro per sinistro/ anno assicurativo.
Estensioni Furto (CAF) (Clausole Opzionali)		Limite di indennizzo
GL20 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in aumento	-	Limite di 3.000,00 euro per sinistro.
CA3 - COSE ALL'APERTO	Scoperto 20% col minimo di 250,00 euro per sinistro. (se cose riposte in locali chiusi a chiave scoperto 10% col minimo di 250,00 euro per sinistro).	Limite del 10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col massimo di 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
PR20 - PORTAVALORI fino a 2.000 euro	90% restando il 10% a carico dell'Assicurato.	Fino a 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
PR50 - PORTAVALORI fino a 5.000 euro		Fino a 5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
MT - FURTO ATTREZZI E MERCI TRASPORTATE	90% restando il 10% a carico dell'Assicurato.	Fino al 10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col limite di 3.000,00 euro per sinistro/anno e sotto-limite di 1.000,00 euro per attrezzi e utensili
FEDE - FURTO CON DESTREZZA	Franchigia 250,00 euro per sinistro.	Fino a 2.000 euro per sinistro/anno assicurativo.
C828 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	Scoperto del 10% col minimo di 100,00 euro per sinistro.	Fino al 10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col massimo di 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo
C828 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI per Cod. attività: 479920 - "Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - Esclusi preziosi".		Limite di 500,00 euro per singolo distributore automatico, con il massimo di 5.000,00 euro per sinistro
FTEM - FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI TERREMOTO	Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro.	Fino al 10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col massimo di 5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
FES - FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI	Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro.	Fino al 10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col massimo di 5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Assistenza

Norme che regolano la Sezione C - Assistenza

Art. 3.0| Gestione servizio di Assistenza

AXA si avvale per la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate di:

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)

Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero) - Fax +39 / 06.47.40.742

di seguito denominata AXA Assistance.

Pertanto le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente polizza di assicurazione della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della polizza stessa.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le prestazioni di assistenza sono operanti indipendentemente dalla garanzia prescelta in polizza, possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente o da un suo addetto di fiducia.

Contro quali danni posso assicurarmi - Assistenza ai locali

Art. 3.1| Casistiche assicurate

AXA, tramite la Centrale Operativa, fornisce le prestazioni e le garanzie di seguito specificate, al verificarsi di un sinistro previsto in polizza; se, per cause indipendenti dalla Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, AXA Assistance si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall'Assicurato fino al limite previsto per ogni singola prestazione di assistenza dietro prestazione di idonea documentazione.

1. Invio di un Elettricista in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica nei locali a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 300,00 euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

2. Invio di un Idraulico in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:

- a) allagamento o infiltrazione nei locali a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essi pertinenti;
- b) mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 300,00 euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Assistenza

3. Invio di un Fabbro/Falegname

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:

- a) furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- b) furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità di accesso e pregiudichi la sicurezza dei locali;

la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 300,00 euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

In caso di furto, smarrimento e tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

4. Invio di un Vetraio in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione di danni o la sostituzione di vetri a seguito di furto o tentato furto presso i locali inclusa l'insegna, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di 300,00 euro per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

5. Invio di un Serrandista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso il proprio esercizio, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo AXA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'autorimessa o ad altri locali dell'esercizio ricettivo;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei suddetti locali dell'esercizio ricettivo, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto, incendio, esplosione;
- c) scoppio, allagamento.

6. Invio di un Frigorista in caso di emergenza (prestazione valida per attività che hanno merci in refrigerazione)

Qualora l'Assicurato necessiti di un Frigorista presso il proprio locale, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo AXA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro.

La prestazione è operante quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di refrigerazione degli apparecchi del locale, a seguito di rottura degli stessi non causata da imperizia/negligenza/dolo dell'Assicurato.

7. Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora presso i locali sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo AXA a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di 500,00 euro per sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Assistenza

8. Servizio di segnalazione guasti

Qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate.

9. Rientro anticipato (prestazione valida sia in Italia che all'estero)

Qualora in caso di furto, tentato furto, allagamento, atti vandalici, incendio occorso presso i locali dell'Assicurato che si trova in viaggio, lo stesso necessiti di rientrare al domicilio, pure in conseguenza di fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria residenza, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di 500,00 euro.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 500,00 euro.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non può fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno, successivamente, e a richiesta della Centrale Operativa, documentate.

10. Ripristino attrezzature, impianti e apparecchiature

In caso di incendio, allagamento al locale e di conseguente deposito sulle superfici di attrezzature, impianti ed apparecchiature sostanze contaminanti di varia natura come fuliggini, fanghi e polveri, spesso corrosivi cioè tali da produrre, in tempi rapidi, fenomeni ossidativi su qualsiasi metallo, la Centrale Operativa potrà inviare personale specializzato per il ripristino e la pulizia degli stessi fino ad un massimo complessivo per sinistro di 500,00 euro.

11. Recupero documenti e materiale cartaceo

In caso di danni al locale, prodotti da acqua, incendio, esplosione, la Centrale Operativa potrà inviare un'impresa specializzata in sistemi di asciugatura vacuum o termica tenendo a carico il costo fino a 500,00 euro per sinistro.

12. Invio di una Guardia Giurata

Qualora l'Assicurato necessiti di una guardia giurata presso i locali a seguito di:

- a) furto/tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l'oggettivo rischio di furti;
- b) atti vandalici;
- c) eventi atmosferici;
- d) incendio che abbia reso inoperanti i sistemi di sicurezza e chiusura;

la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 15 giorni consecutivi e 10 ore al giorno. Decorsi i 15 giorni, il costo resta a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

13. Ripristino dell'agibilità

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso i locali, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'agibilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

AXA terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di 500,00 euro per sinistro.

In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Assistenza

14. Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un servizio di disinfestazione (blatte, ratti, zanzare, legionella, salmonella e altri patogeni) la Centrale Operativa invierà un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione.

AXA Assistance prende a carico la spesa fino a concorrenza di 1.000,00 euro per evento, con massimo 1 (un) evento per anno assicurativo. Sono compresi nel limite di 1.000,00 euro i costi relativi all'uso del materiale necessario alla disinfestazione.

Che cosa non è assicurato - Assistenza ai locali

Art. 3.2| Esclusioni

- 1 - Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
 - a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - c) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
 - d) atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
 - e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.
- 2 - AXA non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
- 3 - AXA non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA e AXA Assistance.

Prestazione: 1. Invio di un Elettricista in caso di urgenza

Dalla prestazione "Invio di un Elettricista in caso di urgenza" sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

Prestazione: 2. Invio di un Idraulico in caso di urgenza

Dalla prestazione "Invio di un Idraulico in caso di urgenza" sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili (scalda acqua/boiler, caldaia, ecc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

Prestazione: 7. Fornitura temporanea di energia elettrica

Relativamente alla "Fornitura temporanea di energia elettrica" sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Assistenza

Come e con quali condizioni operative mi assicuro Assistenza ai locali

Art. 3.3| Operatività delle prestazioni

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico di AXA entro il limite di 2 (due) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite (somma massima in euro) previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

Art. 3.4| Estensione territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Tabella limiti Sezione C - ASSISTENZA

Sezione C - ASSISTENZA		
Prestazioni di Assistenza ai locali	Limite per costo dell'uscita e della manodopera	Operatività
1. Invio di un elettricista in caso di urgenza"	Limite di 300,00 euro per sinistro	Salvo diversamente indicato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera con costi a carico di AXA entro il limite di 2 sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura
2. Invio di un idraulico in caso di urgenza	Limite di 300,00 euro per sinistro	
3. Invio di un Fabbro/Falegname	Limite di 300,00 euro per sinistro	
4. Invio di un Vetraio in caso di urgenza	Limite di 300,00 euro per sinistro	
5. Invio di un Serrandista in caso di urgenza	Limite di 300,00 euro per sinistro	
6. Invio di un Frigorista in caso di urgenza	Limite di 300,00 euro per sinistro	
7. Fornitura temporanea di energia elettrica	Limite di 500,00 euro per sinistro	
8. Servizio di segnalazione guasti	-	
9. Rientro anticipato	Limite di 500,00 euro per sinistro	
10. Ripristino attrezzature, impianti e apparecchiature	Limite di 500,00 euro per sinistro	
11. Recupero documenti e materiale cartaceo	Limite di 500,00 euro per sinistro	
12. Invia di Guardia Giurata	10 ore al giorno/massimo 15 giorni	
13. Ripristino dell'agibilità	Limite di 500,00 euro per sinistro	
14. Invio tecnico specializzato in disinfestazione	Limite di 1.000,00 euro per sinistro	1 evento per anno

AXA non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA e AXA Assistance.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Danni Indiretti

Norme che regolano la Sezione D - Danni indiretti

Art. 4.0| Premessa

Le garanzie Danni Indiretti: "INDENNITÀ AGGIUNTIVA - Forma fissa 10% (IND)"; "INDENNITÀ AGGIUNTIVA - Forma a scaglioni (INS)" e "FERMO ATTIVITÀ" sono garanzie opzionali alternative tra loro, prestabili in abbinamento alla Sezione A – Incendio (ed A1 – "Eventi naturali e/o catastrofali").

Contro quali danni posso assicurarmi

(Garanzie operanti solo se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

INDENNITÀ AGGIUNTIVA - Forma fissa 10% (IND)

A parziale deroga dell'Art. 1.14 - "Esclusioni", punto 2), della Sezione A - "Incendio", AXA in caso di sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio" (ed A1 – "Eventi naturali e/o catastrofali") liquida un'indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione d'esercizio.

Pertanto in caso di sinistro l'indennizzo calcolato per i danni materiali e diretti, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione od intralcio dell'attività, di un'indennità aggiuntiva del 10% per danni indiretti per ciascuna delle seguenti partite: "Fabbricato (FAB)", "Contenuto (COI)", "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (VT)", "PSF – Pannelli solari e/o fotovoltaici", se previste in polizza.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione D - Danni Indiretti".

Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie "Terremoto - (TERREM)" e "Inondazione-Alluvione - (INONDA)" della Sezione A1 – "Eventi naturali e/o catastrofali", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (Franchigia, limiti di Indennizzo), pertanto se il Sinistro per i danni materiali e diretti relativo alla garanzia "Terremoto - (TERREM)" o "Inondazione-Alluvione - (INONDA)", non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (cosiddetti danni in Franchigia o inferiori al minimo di scoperto) anche la garanzia "Indennità aggiuntiva danni indiretti 10% (IND)" non sarà operante.

Per le garanzie catastrofali "Terremoto - (TERREM)" e "Inondazione-Alluvione - (INONDA)", il limite per Sinistro/anno indicato in Polizza è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti.

La denuncia di sinistro presentata per i danni materiali diretti ai sensi dell'Art. 8.1 - "Obblighi in caso di sinistro", si intende valida anche per la presente garanzia danni indiretti "Indennità aggiuntiva - Forma fissa 10% (IND)".

INDENNITÀ AGGIUNTIVA - Forma a scaglioni (INS)

A parziale deroga dell'Art. 1.14 - "Esclusioni", punto 2), della Sezione A - "Incendio", AXA in caso di sinistro indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio" (ed A1 – "Eventi naturali e/o catastrofali"), liquida un'indennità aggiuntiva per danni indiretti a scaglioni, a titolo di risarcimento per interruzione od intralcio dell'attività, per eventuali maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto dovute alla diminuzione del volume di affari in conseguenza di danni materiali e diretti ai beni assicurati.

L'indennizzo accertato, per i danni materiali e diretti, sarà aumentato di una percentuale come di seguito indicato in tabella:

<i>Indennizzo accertato per danni diretti e materiali</i>	<i>Indennità aggiuntiva</i>
Inferiore o pari a 5.000, ⁰⁰ euro	+ 15%
superiore a 5.000, ⁰⁰ ma inferiore o pari a 50.000, ⁰⁰ euro	+ 20%
superiore a 50.000, ⁰⁰ ma inferiore o pari a 100.000, ⁰⁰ euro	+ 25%
superiore a 100.000, ⁰⁰ euro	+ 30%

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Danni Indiretti

Pertanto in caso di sinistro l'indennizzo calcolato per i danni materiali e diretti, sarà maggiorato nella misura e nei limiti sopra previsti e viene calcolato per ciascuna delle seguenti partite: "Fabbricato (FAB)", "Contenuto (COI)", "Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (VT)", "PSF – Pannelli solari e/o fotovoltaici", se previste in polizza.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione D - Danni Indiretti".

Se l'Indennizzo danni diretti è relativo alla garanzia TERREM - "Terremoto" o alla garanzia INONDA - "Inondazione-Alluvione" della Sezione A1 - "Eventi naturali e/o catastrofici", qualora previste in Polizza, l'Indennizzo calcolato per i danni materiali e diretti (indipendentemente dall'entità del Sinistro accertato per danni materiali e diretti) sarà aumentato per ciascuna delle suddette partite di una percentuale del 15%. Per le garanzie catastrofali TERREM - "Terremoto", INONDA - "Inondazione-Alluvione" il limite per Sinistro/anno espresso in valore assoluto indicato in Polizza è comprensivo dei danni materiali diretti e dei danni indiretti.

Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie TERREM - "Terremoto" e INONDA - "Inondazione-Alluvione", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (Franchigia, limiti di Indennizzo), pertanto se il Sinistro per i danni materiali e diretti relativo alla garanzia TERREM - "Terremoto" o INONDA - "Inondazione-Alluvione" non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (cosiddetti danni in Franchigia o inferiori al minimo di scoperto) anche la garanzia "Indennità aggiuntiva danni indiretti a scagioni (INS)" non sarà operante.

La denuncia di sinistro presentata per i danni materiali diretti ai sensi dell'Art. 8.1 - "Obblighi in caso di sinistro", si intende valida anche per la presente garanzia danni indiretti "Indennità aggiuntiva - Forma a scagioni (INS)".

FERMO ATTIVITÀ - Diaria Fermo attività (DFA)

Art. 4.1| Fermo Attività conseguente a danni indenizzabili dalla Sezione A - Incendio - Oggetto della garanzia

A parziale deroga dell'Art. 1.14 - "Esclusioni", punto 2), della Sezione A - "Incendio", in caso di sinistro indenizzabile a termini della Sezione A - "Incendio" (ed A1 - "Eventi naturali e/o catastrofici"), AXA riconosce la diaria stabilita in polizza a titolo di rimborso forfettario danni indiretti.

La garanzia Fermo attività si intende prestata per il numero di giorni ragionevolmente riconosciuti dai periti necessari e sufficienti a ripristinare la normale ripresa, parziale o totale, dell'attività aziendale; in ogni caso con inizio dal 4° giorno successivo (Franchigia assoluta di 3 giorni lavorativi) a quello del sinistro e comunque con il massimo di 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo.

N. addetti indicati in polizza	Importo Fermo attività		
	Importo giornaliero assicurato per inattività totale	Importo giornaliero riconosciuto per inattività parziale (50% della totale)	Importo massimo riconosciuto per sinistro e per anno assicurativo (massimo 90 giorni)
Fino a 3 addetti	250,00 euro	125,00 euro	22.500,00 euro
Da 4 a 5 addetti	300,00 euro	150,00 euro	27.000,00 euro
Da 6 a 7 addetti	400,00 euro	200,00 euro	36.000,00 euro
Oltre 8 addetti	500,00 euro	250,00 euro	45.000,00 euro

Art. 4.2| Fermo Attività per infortunio con ricovero superiore a 5 giorni consecutivi - Oggetto della garanzia

La garanzia Fermo attività viene riconosciuta, come inattività parziale, anche in conseguenza di un ricovero in Istituto di cura pubblico e/o privato entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano di almeno 5 giorni consecutivi conseguente ad infortunio (professionale o extra-professionale) di uno dei titolari dell'attività assicurata.

In particolare, l'operatività della presente garanzia "Fermo attività per infortuni con ricovero di almeno 5 giorni consecutivi" è subordinata al verificarsi di tutte le seguenti condizioni 1), 2) e 3):

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Danni Indiretti

- 1) che l'Assicurato presenti idonea accettazione rilasciata dal Pronto Soccorso che documenti l'infortunio subito nonché copia della cartella clinica del ricovero in istituto di cura da cui risulti un ricovero conseguente all'infortunio subito di almeno 5 giorni consecutivi;
- 2) che il soggetto infortunato sia uno dei soci o titolari che operano nell'attività assicurata. La garanzia non opera per i familiari coadivanti né per i soci di solo capitale che non partecipano nell'esercizio dell'attività assicurata;
- 3) l'infortunio e il relativo ricovero sia avvenuto in periodo di vigenza di polizza.

Qualora il medesimo evento comporti il ricovero di due o più soggetti assicurati, l'importo giornaliero riconosciuto per Fermo attività è prestato con il massimo dell'importo giornaliero assicurato per inattività totale indipendente dal numero dei soggetti ricoverati.

La garanzia Fermo attività non opera per gli infortuni accaduti successivamente al compimento del 70° anno di età.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Danni Indiretti

Che cosa non è assicurato

Premessa

Salvo per la garanzia Fermo Attività per infortunio con ricovero superiore a 5 giorni consecutivi di cui al precedente Art. 4.2, per la Sezione D - Danni indiretti, sono esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a Malattie trasmissibili (Art. 14 - "Esclusione Malattie trasmissibili" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione).

Sono, inoltre, sempre esclusi i danni di qualsiasi natura, provocati da un Danno Cyber (Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione).

Premesso quanto sopra, per le garanzie contenute nella Sezione D - Danni indiretti, qualora richiamate, valgono le esclusioni che seguono.

Art. 4.3| Indennità aggiuntiva - Forma fissa 10% e Indennità aggiuntiva - Forma a scaglioni - Esclusioni

Indennità aggiuntiva - Forma fissa 10%

La garanzia "Indennità aggiuntiva danni indiretti 10%" non si applica per:

- gli "Atti di terrorismo" (Art. 1.6);
- le garanzie: "Ricorso Terzi (RT)"; "Merci in refrigerazione (MR)"; "Fenomeni Elettrici (FE)"; Guasti Macchine al Macchinario (MC); Perdita Pigionari (PP) e per le spese di demolizione e sgombero e per la rottura di lastre o insegne previste dalla garanzia "Lastre (LAS)".

Per i sinistri catastrofali previsti dalle garanzie "Terremoto (TERREM)" e "Inondazione, Alluvione (INONDA)", se operanti, si veda anche quanto previsto dal normativo delle suddette garanzie (franchigia, limite massimo di indennizzo).

Indennità aggiuntiva - Forma a scaglioni

La garanzia indennità aggiuntiva per danni indiretti a scaglioni non si applica per:

- gli "Atti di terrorismo" (Art. 1.6);
- le garanzie: "Ricorso Terzi (RT)"; "Merci in refrigerazione (MR)"; "Fenomeni Elettrici (FE)"; Guasti Macchine al Macchinario (MC); Perdita Pigionari (PP) e per le spese di demolizione e sgombero e per la rottura di lastre o insegne previste dalla garanzia "Lastre (LAS)".

Art. 4.4| Diaria Fermo Attività - Fermo Attività conseguente a danni indenizzabili dalla Sezione A - Incendio - Esclusioni

AXA non riconosce alcun indennizzo danni indiretti per Fermo Attività:

- 1) qualora il danno materiale e diretto non sia indenizzabile a termini della Sezione A - "Incendio" (e A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali"), indipendentemente dal suo effettivo ammontare;
- 2) qualora il danno materiale e diretto, seppure indenizzabile a termini della Sezione A - "Incendio" (e A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali"), è inferiore alla franchigia prevista in polizza per quella garanzia/evento;
- 3) qualora il danno indiretto rientra nella franchigia di 3 giorni prevista per la garanzia Fermo attività;
- 4) per i giorni non lavorativi, come ad esempio per i giorni chiusura per riposo settimanale o festivo o per chiusura programmata (es. per chiusura estiva programmata);
- 5) per il periodo di chiusura, quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque inattiva al momento del sinistro per motivi non direttamente connessi ai danni materiali subiti.

In ogni caso AXA non riconosce alcun indennizzo danni indiretti per Fermo Attività:

- 6) conseguente ad un sinistro, ancorché indenizzabile a termini della Sezione A - "Incendio" (e A1 - "Eventi naturali e/o catastrofali"):
 - a) subito dalle merci in refrigerazione;
 - b) subiti dalle merci presso terzi e/o dal macchinario ed attrezzatura presso terzi;
 - c) causato da urto veicoli;

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Danni Indiretti

- d) causato da atti di terrorismo (Art. 1.6)
- 7) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - a) chiusura decisa autonomamente dalla proprietà o dal titolare non connessa ai danni subiti;
 - b) tumulti popolari, scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra, pandemie;
 - d) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - e) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - f) da lavori per migliorie ed opere addizionali, revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Art. 4.5| Diaria Fermo Attività - Fermo Attività per infortunio con ricovero superiore a 5 giorni consecutivi - Esclusioni

AXA non riconosce alcun indennizzo danni indiretti per Fermo Attività per ricovero da infortunio qualora il ricovero abbia subito interruzioni oppure sia inferiore a 5 giorni consecutivi.

Sono esclusi dall'assicurazione danni indiretti per Fermo Attività gli infortuni causati:

- a) dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri. La garanzia resta comunque operante per gli infortuni accaduti come passeggero di voli di linea;
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- c) dalla pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia, bob o guidoslitta su pista specifica, kitesurf, snow-kite, sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo, paracadutismo, parapendio;
- d) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
- e) dalla partecipazione a competizioni e relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, di pallavolo, pallacanestro, pallamano, svolte sotto l'egida delle competenti Federazioni o di Enti di promozione sportiva, in qualità di tesserati;
- f) da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- g) da azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato, intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza, imperizia o negligenza anche gravi;
- h) da atti commessi volontariamente dall'Assicurato contro la sua persona o da lui consentiti;
- i) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti e imbarcazioni a motore in competizioni e nelle relative prove;
- j) da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- k) da guerra (dichiarata o non dichiarata) od insurrezioni;
- l) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono esclusi dall'assicurazione danni indiretti per Fermo Attività i ricoveri conseguenti o dovuti a:

- m) interventi chirurgici e/o cure relative ad infortuni pregressi, cioè relative ad infortuni verificatisi antecedentemente la data di stipula dell'assicurazione, anche se l'intervento chirurgico o il ricovero sono successivi agli stessi;
- n) infarti ed ernie da qualsiasi causa determinate;

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Danni Indiretti

- o) eventi non rientranti nella definizione di infortunio o relativi ad infortuni non indennizzabili (es. operazioni chirurgiche non rese necessarie da infortunio; interventi chirurgici resi necessari da infortuni esclusi);
- p) disturbi psichici o malattie mentali insorte e/o manifestatesi successivamente all'infortunio stesso (es. ricoveri non conseguenti dirette ed esclusive dell'infortunio, ma connessi a depressione o altri disturbi psichici insorti successivamente all'infortunio);
- q) infortuni occorsi a persone aventi età superiore a 70 anni.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 4.6| Cessazione del rischio - Risoluzione dell'assicurazione Fermo attività

L'assicurazione danni indiretti: "Diaria Fermo Attività" (DFA) è automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa.

In tutti i casi suindicati, il premio danni indiretti dell'annualità in corso è dovuto per intero ad AXA.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Danni Indiretti

Tabella limiti Sezione D - DANNI INDIRETTI

Sezione D - DANNI INDIRETTI			
Garanzie Danni Indiretti (Opzionali)	Limite di indennizzo		
INDENNITÀ AGGIUNTIVA - Forma fissa 10% (IND)	Fino al 10% dell'indennizzo col massimo di 500.000,00 euro sinistro / anno assicurativo.		
INDENNITÀ AGGIUNTIVA - Forma a scaglioni (INS)	15% se l'indennizzo danni diretti è inferiore o pari a 5.000,00 euro		
	20% se l'indennizzo danni diretti è oltre 5.000,00 euro fino a 50.000,00 euro		
	25% se l'indennizzo danni diretti è oltre 50.000,00 euro fino a 100.000,00 euro		
	30% se l'indennizzo danni diretti è superiore a 100.000,00 euro		
	in ogni caso col massimo di 500.000,00 euro sinistro/anno assicurativo.		
DIARIA FERMO ATTIVITÀ (DFA)	Importo giornaliero assicurato per inattività totale	Importo giornaliero riconosciuto per inattività parziale	Importo massimo riconosciuto per sinistro e per anno assicurativo (90 giorni)
	250,00 euro	125,00 euro	22.500,00 euro
	300,00 euro	150,00 euro	27.000,00 euro
	400,00 euro	200,00 euro	36.000,00 euro
	500,00 euro	250,00 euro	45.000,00 euro

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Art. 5.0| Come mi posso assicurare - Massimali

I massimali assicurati indicati in polizza per la partita "R.C.T. - Garanzia Base (RCT)" e per la partita - "R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)", rappresentano l'obbligazione massima di AXA per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.

I limiti di risarcimento, se previsti nelle singole garanzie/estensioni, sono una parte del massimale di riferimento e rappresentano la massima obbligazione per AXA, per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente la partita "R.C.T. - Garanzia Base (RCT)" e per la partita - "R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)", previste dalla presente polizza, fermi i limiti stabiliti dai relativi massimali, l'importo massimo che AXA sarà tenuta a corrispondere per il sinistro medesimo non potrà comunque superare il limite per sinistro del massimale R.C.T.

L'assicurazione è prestata per i massimali indicati sulla scheda di polizza per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle presenti Condizioni di assicurazione (si veda in particolare la "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile").

L'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stato corrisposto il relativo premio.

Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Base R.C.T.

Art. 5.1| R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto deve pagare quale civilmente responsabile per legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'assicurazione comprende anche i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare, strumentale ed accessorio rispetto all'attività dichiarata in polizza e comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo (compreso da fatto doloso) ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività assicurata, compresi i familiari coadiuvanti, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

La copertura opera per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 5.2| R.C.T. - Attività accessorie rientranti nella R.C.T. - Garanzia base

A titolo esemplificativo sono compresi nella garanzia base R.C.T. i rischi derivanti:

- a) dall'**esistenza e dall'impiego di macchinari in genere e di macchine operatrici fisse** in dotazione all'Assicurato, anche se non di proprietà (es. in leasing) nell'ambito del rischio assicurato;
- b) dall'**uso di velocipedi e mezzi di trasporto a mano**, anche al di fuori delle aree aziendali;
- c) dal **servizio antincendio** interno o dell'intervento diretto degli Addetti per tale scopo, con esclusione dei danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale a interventi per la circoscrizione dell'incendio;
- d) dalla **proprietà, posa e manutenzione, anche affidata a terzi, di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni**, con esclusione dei danni alle cose su cui sono installati, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

- e) da **lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature** anche se affidata a terzi;
- f) dall'**esistenza ed uso**, nei locali assicurati, di **macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande** nonché, **gestione di mensa e bar aziendale**, anche se affidata a terzi, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande;
- g) dall'**erogazione di corsi di formazione e stage, visite all'azienda**, presentazione e dimostrazione dei prodotti;
- h) dalla **partecipazione a convegni, mostre, fiere, esposizioni e mercati** (compreso il rischio derivante dall'allestimento o rimozione degli stand), fermo quanto previsto dall'Art. 5.16 - "R.C.T. Garanzia smercio in regime Claims made";
- i) dall'**organizzazione di attività ricreative e sportive, di gite aziendali**, con esclusione della responsabilità civile del tour operator;
- j) da **servizio di pronto soccorso e/o medico** prestato da personale dell'azienda o affidato a terzi, compresa la responsabilità derivante all'Assicurato per fatto del personale sanitario e infermieristico addetto al servizio, esclusa la R.C. professionale di questi ultimi.

Per le attività affidate a terzi dall'Assicurato è fatto salvo il diritto di rivalsa di AXA nei confronti dei responsabili.

A parziale deroga dei punti 10) e 11) dell'Art. 5.19 - "R.C.T. - Esclusioni", sono inoltre compresi nella garanzia base R.C.T.:

- k) i **danni alle cose di terzi** che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso i locali della sua attività, **trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori** che, per volume o peso, non possono essere rimosse senza particolari difficoltà in relazione alla tipologia di intervento secondo il comune buon senso.

Questa garanzia opera con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile". Resta fermo, se operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia (DVC)". Si conferma l'esclusione dei danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi (punto 9) dell'Art. 5.19 - "R.C.T. - Esclusioni").

Art. 5.3| R.C.T. - R.C. Proprietà e/o conduzione dei fabbricati dell'attività

Sono compresi nella garanzia base R.C.T., inoltre i rischi derivanti:

- 1) dalla **proprietà dei fabbricati**, come disciplinato dall'Art. 5.38 - "R.C. Proprietà del Fabbricato", destinati all'esercizio dell'attività assicurata;
- 2) dalla **conduzione o uso dei fabbricati** destinati all'esercizio dell'attività assicurata e relativi impianti fissi;
- 3) da **ghiaccio o neve non rimossi a tempo debito** dai tetti, marciapiedi e cortili;
- 4) da **esercizio di magazzini, uffici e depositi ovunque ubicati in Italia**, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, purché inerente all'attività dichiarata in polizza.

Art. 5.4| R.C.T. - Lavori di ordinaria manutenzione al fabbricato

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità civile derivante da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati sia eseguiti in economia dall'Assicurato sia affidati a terzi (committenza lavori), alla condizione che tali lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche).

Art. 5.5| R.C.T. - Committenza di lavori di straordinaria manutenzione

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di **committente di lavori di straordinaria manutenzione di fabbricati e relativi impianti** destinati all'attività assicurata, ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, per danni materiali e lesioni involontariamente cagionati a terzi, alla condizione che tali lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, la operatività della presente garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;

- 2) siano stati designati con specifico e formale incarico i responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ed ogni altra figura di garanzia prevista dalla normativa sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- 3) i predetti soggetti siano lavoratori autonomi o professionisti e non prestatori di lavoro dell'Assicurato/Contraente.

Questa garanzia opera con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa di AXA nei confronti dei responsabili.

Art. 5.6| R.C.T. - Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio

Sono compresi nella garanzia base R.C.T. i **danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato** destinato ad azienda assicurata e **relativo contenuto** di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto.

In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia "Ricorso terzi (RT)" prevista dalla Sezione A - "Incendio", la presente garanzia R.C.T. opera solo per la parte di danno eccedente il limite previsto dalla suddetta garanzia.

La garanzia opera nell'ambito del massimale R.C.T. assicurato con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Art. 5.7| R.C.T. - Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità dell'Assicurato per **danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, alla condizione che essi siano conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

La garanzia opera con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Art. 5.8| R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità per danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di **rottura accidentale** di impianti, condutture, macchinario e attrezzatura dell'azienda assicurata.

La garanzia opera con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Art. 5.9| R.C.T. - Committenza auto

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità, ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dagli addetti, purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti e imbarcazioni a motore, alla condizione che tali mezzi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia **committenza auto** è valida anche nel caso in cui alla data del sinistro la patente risulti scaduta da non più di 6 mesi, alla condizione che il conducente rinnovi il documento entro 3 mesi dalla data del sinistro e comunque qualora il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi riportati dal conducente nel sinistro stesso.

La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate.

La garanzia committenza auto è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile" ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

Art.5.10| R.C.T. - Responsabilità personale degli addetti - R.C. personale rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa

È compresa nella garanzia base R.C.T. anche la **responsabilità civile personale** addebitabile agli addetti dell'Assicurato per danni a persone o a cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compresi incarichi ricoperti ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche.

In base a questa garanzia AXA risponde per il risarcimento di danni:

- 1) cagionati a terzi, escluso l'Assicurato ed i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale e nei termini

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

previsti dalla garanzia base R.C.T. di polizza;

- 2) derivanti da morte e invalidità permanente da infortunio cagionato agli altri addetti, alla condizione che la garanzia R.C.O. sia operante, nei limiti del massimale e nei termini previsti dalla stessa.

Qualora non sia presente in polizza la copertura R.C.O., nei soli casi di **infortuni sul lavoro che cagionino danni da morte e/o lesioni gravi e gravissime** (art. 583 Codice Penale) **a titolari e soci che svolgono attività operativa nell'impresa assicurata**, la presente garanzia copre esclusivamente la rivalsa INAIL con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile" (sottolimito del massimale R.C.T.).

Art.5.11|R.C.T. - Responsabilità derivante da uso di armi per legittima difesa

È compresa nella garanzia base R.C.T. anche la responsabilità civile personale sia del titolare sia degli addetti dell'Assicurato derivante dall'**uso per legittima difesa di armi**, anche da fuoco, all'interno dell'area di pertinenza aziendale, per i danni a cose di terzi e/o per gli eventuali danni da lesione cagionati a persone diverse da quelle che partecipano all'azione delittuosa.

La presente garanzia opera con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Art.5.12|R.C.T. - Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità per **danni materiali a veicoli a motore di Prestatori di lavoro e di terzi** (compresi i fornitori), parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata oppure in appositi parcheggi ad essi riservati.

La presente garanzia opera con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Art.5.13|R.C.T. - Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico

Sono compresi nella garanzia base R.C.T. i danni materiali cagionati a terzi durante le **operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento di merci e materiali**, inclusi i **danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico e scarico**.

Art.5.14|R.C.T. - Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi

È compresa nella garanzia base R.C.T. la responsabilità per danni derivante dalla circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi di proprietà o in uso all'Assicurato stesso ed impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata, sempre che i danni si verifichino durante la circolazione in aree private recintate, anche se accessibili a terzi sia presso l'ubicazione assicurata sia presso aree private di clienti o fornitori. La presente garanzia opera con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Art.5.15|R.C.T. - Cessione di lavori in subappalto

Relativamente alle attività assicurate ed alla condizione che le attività subappaltate non superino il 30% del fatturato annuo totale dell'impresa assicurata, l'assicurazione risulta altresì operante per la responsabilità civile derivante da cessione di lavori in subappalto.

La presente garanzia opera alle condizioni che i subappaltatori (siano essi persone fisiche o giuridiche cui l'Assicurato cede l'esecuzione dei lavori):

- 1) risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
- 2) risultino in regola con le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza previste dalla legge vigenti.

Inoltre, a parziale deroga dell'Art. 5.42 - "R.C.T. - Soggetti non considerati terzi", lett. c), sono considerati terzi i subappaltatori ed i loro dipendenti, limitatamente ai danni da morte e da lesioni personali gravi o gravissime, così come definite nell'art. 583 Codice Penale (escluse malattie professionali), subiti nell'esecuzione dei lavori ceduti dall'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

In caso di sinistro, l'Assicurato si impegna a fornire, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, la denominazione delle ditte subappaltatrici a cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori.

La garanzia è prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Art.5.16| R.C.T. - Garanzia smercio in regime "Claims Made"

- A) **Smercio:** per le imprese che svolgono anche un'attività commerciale, l'assicurazione copre le Richieste di risarcimento rivolte all'Assicurato per danni cagionati dai prodotti somministrati nei locali dove si svolge l'attività o venduti.

L'assicurazione della garanzia "Smercio" opera entro il massimale indicato in polizza per la Sezione R.C.T. - Garanzia base, il quale rappresenta per questa copertura il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.

La presente garanzia copre le richieste di risarcimento per danni verificatisi entro un anno dalla somministrazione o vendita dei prodotti, comunque non oltre la data di scadenza della polizza ed alla condizione che le richieste di risarcimento siano pervenute all'Assicurato per la prima volta nel periodo di vigenza temporale della polizza.

La garanzia A) smercio è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

- B) **Danni dovuti a vizio o difetto originario dei beni prodotti dall'Assicurato:** limitatamente alle seguenti attività:

- 1) Aziende alimentari, con licenza di vendita al dettaglio o con locali adibiti a spaccio aziendale di prodotti alimentari o aziende con locali destinati a sala degustazione e/o ristoro;
- 2) Bar, pasticceria, panetteria, gelateria, gastronomia, pizzeria e attività di ristorazione, per i prodotti alimentari;
- 3) Profumerie e centri estetici, per prodotti cosmetici (compresi saponi);
- 4) Farmacie, per i prodotti galenici compresi i prodotti cosmetici;

la copertura è estesa anche alle richieste di risarcimento per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato e direttamente somministrati o venduti al pubblico nei locali facenti parte dell'attività assicurata (esclusi i mercati ambulanti all'aperto, assicurabili con la specifica estensione "Smercio PLUS (SME)").

Relativamente alle attività di cui ai precedenti punti 1) Aziende alimentari e 2) Bar, pasticceria, panetteria, gelateria, gastronomia, pizzeria e attività di ristorazione, la presente garanzia B) opera anche nei casi in cui i prodotti vengano consegnati al cliente consumatore finale direttamente ed esclusivamente dall'Assicurato stesso o da suoi addetti, nei seguenti territori: Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Questa garanzia per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato (garanzia B) è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Nel caso di pluralità di richieste di risarcimento, originantesi da uno stesso difetto o vizio, anche manifestatosi in più prodotti, tutte tali richieste di risarcimento verranno considerate unico sinistro e la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste presentate successivamente (sinistro in serie).

Per le Farmacie, qualora al momento del sinistro risulta operante altra e distinta polizza R.C. Professionale del Farmacista, la presente garanzia smercio, entro i limiti sopra indicati, indennizzerà esclusivamente la parte di danno risarcibile richiesto all'Assicurato, ma non liquidato a titolo di indennizzo da tale altra distinta polizza; l'indennizzo percepito dall'Assicurato in base alla polizza R.C. Professionale viene dunque considerato franchigia fissa ed assoluta rispetto alla presente garanzia smercio.

Art.5.17| R.C.T. - Responsabilità Civile per prestazioni a domicilio (attività di estetica e/o bellezza)

Limitatamente alle attività che prevedono servizi professionali di estetica e/o bellezza, la garanzia Base R.C.T. comprende anche la responsabilità per danni cagionati in occasione di servizi professionali prestati a domicilio dei clienti.

Per gli esercenti le attività di: parrucchieri, barbieri, estetisti, visagisti, istituti di bellezza, centri estetici, la presente garanzia viene inoltre estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

esercizio di sauna, bagno turco, vasche idromassaggio eventualmente presenti nei locali dove viene svolta l'attività assicurata, rimanendo invece esclusa la responsabilità derivante dalla proprietà e dall'esercizio di piscine.

Art.5.18| R.C.T. - Responsabilità Civile per danni a cose indossate dai clienti (attività di bar e ristorazione, barbiere e parrucchiere)

Limitatamente alle attività di bar e ristorazione (es. bar, pasticcerie, gelaterie, birrerie, pub, fast - food, pizzerie, trattorie e ristoranti) la garanzia Base R.C.T. comprende anche la responsabilità per **danni cagionati ai capi di vestiario indossati dai clienti.**

Relativamente all'esercizio delle attività di barbiere e parrucchiere, la presente garanzia è operante esclusivamente per danni conseguenti all'applicazione di tinture, decoloranti o prodotti per permanenti. Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile a capi di vestiario indossati dai clienti la franchigia ed il limite di indennizzo indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile". I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

Come ampliare la copertura assicurativa R.C.T. Garanzia Opzionale Lavori presso Terzi (LT)

LT - LAVORI PRESSO TERZI

(Operante se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

A parziale deroga del successivo Art. 5.19 - "R.C.T. - Esclusioni", punti 10), 11), 16) la garanzia comprende, in caso di lavori presso terzi relativi all'attività oggetto dell'assicurazione e a quelle ad essa strettamente connesse, i danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Sono compresi anche i danni:

- derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- a condutture ed impianti sotterranei.

Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con un minimo di 250,00 euro per sinistro ,così come indicato nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile", e con i limiti per sinistro sotto indicati in tabella, determinati in base al Limite per sinistro/anno indicato in scheda di polizza alla partita "R.C.T. - Lavori presso terzi (LT)" (Limite per danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori).

LAVORI PRESSO TERZI (LT)		
Limite per sinistro/anno indicato in scheda di polizza	Limite per sinistro	
Limite per danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori	Sotto limite per danni a condutture ed impianti sotterranei	Limite per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori
50.000,00 euro	25.000,00 euro	100.000,00 euro
75.000,00 euro	35.000,00 euro	300.000,00 euro
100.000,00 euro	50.000,00 euro	500.000,00 euro
200.000,00 euro	75.000,00 euro	500.000,00 euro

Il limite per sinistro per i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori, non si somma con il limite previsto dall'Art. 5.6 - "R.C.T. - Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio".

Inoltre a parziale deroga del successivo Art. 5.19 - "R.C.T. - Esclusioni", punto 15), per le attività che prevedono per la loro specificità l'utilizzo di ponteggi e impalcature, la garanzia R.C.T., con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile", vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per **danni da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato per l'esecuzione di lavori presso terzi.**

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Come ampliare la copertura assicurativa R.C.T. - Clausole Opzionali: Estensioni R.C.T. (CORC) e Garanzie di settore (RCSET)

(Garanzie R.C. Opzionali operanti per esplicito richiamo solo se espressamente richiamate alla riga: "CORC - Estensioni R.C.T." e/o alla riga "RCSET - Garanzie di Settore" della scheda di polizza)

Si tratta di specifiche garanzie opzionali contrattualizzate mediante le seguenti clausole R.C. e/o con allegati specifici (riservate ad alcune tipologie di attività assicurabili).

SME - SMERCIIO PLUS (in regime "Claims Made")

(Operante se richiamata in polizza alla riga: "CORC - Estensioni R.C.T." e corrisposto il relativo premio)

1) Smercio presso mercati ambulanti

La presente garanzia, in deroga dell'Art. 5.16 - "R.C.T. - Garanzia smercio in regime "Claims Made" ed a parziale deroga del successivo Art. 5.19 - "Esclusioni" punto 19), relativamente alle seguenti attività:

- 1) Vendita ambulante di prodotti non alimentari;
- 2) Vendita ambulante di prodotti alimentari;

si estende alla somministrazione e vendita al pubblico presso mercati ambulanti anche all'aperto in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Relativamente alla Vendita ambulante di prodotti alimentari, per gli alimenti di produzione propria la copertura assicurativa opera anche per le richieste di risarcimento dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato e direttamente somministrati o venduti al pubblico. La presente garanzia opera anche nei casi in cui i prodotti vengano consegnati al cliente consumatore finale direttamente ed esclusivamente dall'Assicurato stesso o da suoi addetti, nei seguenti territori: Italia, San Marino e Città del Vaticano.

L'assicurazione opera entro il massimale indicato in polizza per la Sezione R.C.T. - Garanzia base, il quale rappresenta per questa copertura il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.

Questa garanzia è prestata con il sottolimito per i danni derivanti da difetto originario di prodotti alimentari indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Nel caso di pluralità di richieste di risarcimento, originantesi da uno stesso difetto o vizio, anche manifestatosi in più prodotti, tutte tali richieste di risarcimento verranno considerate unico sinistro e la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste presentate successivamente (sinistro in serie).

Restano operanti le restanti disposizioni previste dall'Art. 5.16 - "R.C.T. - Garanzia smercio in regime "Claims Made".

2) Smercio Business to Business

La presente garanzia, in deroga dell'Art. 5.16 - "R.C.T. - Garanzia smercio in regime "Claims Made" e relativamente alle seguenti attività:

- a) Bar, pasticceria, gelateria, panetteria gastronomia, pizzeria e attività di ristorazione (es. birrerie, pub, fast-food, pizzerie, trattorie e ristoranti, ecc.) che commercializzano prodotti alimentari di produzione propria;
- b) Laboratori o imprese alimentari artigianali con vendita al dettaglio che commercializzano, anche online, prodotti di produzione propria;

direttamente ad altri operatori commerciali (es. ristoranti, supermercati e simili);

estende la copertura alle richieste di risarcimento derivanti dalla somministrazione e vendita di prodotti anche per il vizio o difetto originario degli stessi, alla condizione che il relativo fatturato non superi il 30% del fatturato totale.

La copertura assicurativa è operante nei seguenti territori: Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

La presente garanzia copre le richieste di risarcimento per danni verificatisi entro un anno dalla consegna o vendita dei prodotti, comunque non oltre la data di scadenza della polizza ed alla condizione che le richieste di risarcimento siano pervenute all'Assicurato per la prima volta nel periodo di vigenza temporale della polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Nel caso di pluralità di richieste di risarcimento, originantesi da uno stesso difetto o vizio, anche manifestatosi in più prodotti, tutte tali richieste di risarcimento verranno considerate unico sinistro e la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste presentate successivamente (sinistro in serie).

E707 - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE

(Operante se richiamata in polizza alla riga: "CORC - Estensioni R.C.T." e corrisposto il relativo premio)

A parziale deroga del successivo Art. 5.19 - "R.C.T. - Esclusioni", punto 12), l'assicurazione è estesa ai danni subiti da cose di terzi sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi.

Questa garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

E444 - COSE PORTATE DAI CLIENTI

(Operante se richiamata in polizza alla riga: "CORC - Estensioni R.C.T." e corrisposto il relativo premio)

A parziale deroga del successivo Art. 5.19 - "R.C.T. - Esclusioni", punto 10) e 15), la garanzia è operante per la Responsabilità Civile Terzi derivante all'Assicurato per danni dei quali sia tenuto a rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C. , per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate, ma non indossate, dai medesimi nei locali aperti al pubblico dell'attività assicurata.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

E445 - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI - LAVANDERIE

(Operante se richiamata in polizza alla riga: "CORC - Estensioni R.C.T." e corrisposto il relativo premio)

A parziale deroga del successivo Art. 5.19 - "R.C.T. - Esclusioni", punti 9), 10) e 15), la garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate dai clienti, anche se conseguenza diretta delle operazioni di lavaggio, smacchiatura, pulitura e stiratura o oggetto di altro trattamento, per le seguente attività:

- "Lavanderie, tintorie - escluse lavanderie a gettoni (Cod. 96012U)";
- "Lavanderie a gettoni (Cod. 96012V)",
- "Sartoria e riparazioni sartoriali (Cod. 141320)".

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

PCV - PROVA E COLLAUDO VEICOLI

(Operante se richiamata in polizza alla riga: "RCSET - Garanzie di Settore" e corrisposto il relativo premio)

A parziale deroga del successivo Art. 5.19 - "Esclusioni", punti 9) e 10), l'assicurazione comprende la Responsabilità per i danni materiali subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo al di fuori dell'ambito dell'officina o carrozzeria comunque entro un limite di 30 Km. dall'officina stessa. Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'attività lavorativa.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

DVC - DANNI A VEICOLI A MOTORE DI TERZI IN CONSEGNA O CUSTODIA

(Operante se richiamata in polizza alla riga: "RCSET - Garanzie di Settore" e corrisposto il relativo premio)

Solo per le attività di riparazione veicoli, a parziale deroga del successivo Art. 5.19 - "R.C.T. - Esclusioni" punto 10), l'assicurazione R.C.T. derivante all'Assicurato ai sensi di legge, viene prestata anche per danni a veicoli a motore di terzi in lavorazione, in deposito, in consegna o custodia all'Assicurato, purché detti danni si verifichino nell'ubicazione assicurata indicata in polizza e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o manutenzione.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Per veicoli a motore in consegna e custodia all'Assicurato si intendono esclusivamente quelli le cui chiavi di accensione siano state consegnate dal cliente o dal conducente all'Assicurato stesso (o ai suoi addetti).

La garanzia "Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia" è valida anche per i danni causati agli autoveicoli da caduta degli stessi da ponti sollevatori e simili.

Non si considerano conseguenza diretta dei lavori di riparazione o manutenzione i danni alle centraline elettroniche conseguenti ad errori commessi nel settaggio di parametri del software eseguiti dall'Assicurato. Tali **danni alle centraline elettroniche** sono compresi con il limite specifico indicato nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

La garanzia "Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia" è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza stipulata dal proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante per la parte rimasta scoperta da tale assicurazione.

Che cosa non è assicurato

Art.5.19|R.C.T. - Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni:

- 1) derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa, e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;
- 2) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto espressamente previsto dall'Art. 5.8 - "R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale";
- 3) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 4) conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 5) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni (salvo quanto previsto dal solo Art. 5.9 - "R.C.T. - Committenza auto");
- 6) da proprietà ed uso di natanti e imbarcazioni a motore;
- 7) da impiego di aeromobili;
- 8) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 9) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi (fermo quanto eventualmente previsto da specifiche garanzie opzionali);
- 10) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'Art. 5.2 - "Attività accessorie rientranti nella R.C.T. - Garanzia base", lettera k), "Cose di terzi trovantisi in ambito di esecuzione dei lavori" (fermo quanto eventualmente previsto da specifiche garanzie opzionali);
- 11) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dall'Art. 5.2 - "Attività accessorie rientranti nella R.C.T. - Garanzia base", lettera k), "Cose di terzi trovantisi in ambito di esecuzione dei lavori" e salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (LT)";
- 12) a cose di terzi sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Danni a cose di terzi movimentate (E707)", se operante;
- 13) a condutture ed impianti sotterranei, salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (LT)";
- 14) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (LT)";

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

- 15) da furto, salvo - se operanti - quanto previsto dalle garanzie "Cose portate dai clienti (E444)", "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)" e "Lavori presso terzi (LT)";
- 16) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 5.6 - "R.C.T. - Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio" e salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (LT)";
- 17) derivanti dalla proprietà o dalla detenzione di cani non da guardia;
- 18) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C., salvo, se operanti, quanto previsto dalle garanzie opzionali "Cose portate dai clienti (E444)" e "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)";
- 19) cagionati da prodotti e cose dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dall'Art. 5.16 - "R.C.T. - Garanzia smercio in regime "Claims Made", e, se operante, dalla garanzia opzionale "Smercio plus in regime di "Claims Made (SME)";
- 20) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o dopo la consegna degli stessi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (RCP)";
- 21) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o dopo la consegna a terzi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (RCP)";
- 22) derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, fatta eccezione per le porzioni di civile abitazione facenti parte del fabbricato destinato ad uso aziendale nell'Ubicazione indicata in polizza;
- 23) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi. Tuttavia è tollerata la presenza di 1 kg. di esplosivi, sempre che detenuti nei limiti delle norme vigenti;
- 24) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 25) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 5.7 - "R.C.T. - Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività" e, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (RCP)";
- 26) ai fabbricati in uso nei quali si svolge l'attività esercitata;
- 27) ai beni detenuti dall'Assicurato in base a contratto di leasing;
- 28) a cose, resi strettamente necessari dall'esecuzione dell'attività esercitata;
- 29) derivanti da campi elettromagnetici;
- 30) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- 31) derivanti da perdite patrimoniali pure;
- 32) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale, salvo quanto diversamente ed espressamente previsto in polizza.
- 33) L'assicurazione non è prestata e non è quindi efficace per il rischio di qualsiasi responsabilità, anche in via solidale, correlata causalmente a, fondata su, derivante da, risultante da, o collegata a, sia direttamente che indirettamente, qualsiasi attività, fatti, condizioni, stati, profili giuridici e fattuali, reali, effettivi o anche solo presunti, potenziali, astrattamente o concretamente prevedibili o imprevedibili, collegati a PFAS o prodotti contenenti PFAS, inclusi ma non limitati a quanto segue:
 - 1) progettazione, sviluppo, produzione, stoccaggio, lavorazione, imballaggio, manipolazione, test, monitoraggio, distribuzione, vendita, marketing, pubblicità, uso, rimozione, eliminazione, contenimento, trattamento, detoxificazione, neutralizzazione, trasporto, smaltimento di, o qualsiasi altra attività collegata o direttamente o indirettamente correlata a PFAS e/o prodotti contenenti PFAS.
 - 2) ingestione, assorbimento, inalazione, consumo, applicazione, esistenza o presenza di o causata da, o in relazione a (sia direttamente che indirettamente), o contatto con, o esposizione diretta o indiretta a, PFAS o prodotti contenenti PFAS;
 - 3) fornitura o omissione di indicazioni, istruzioni, raccomandazioni, consulenza, consigli, avvertenze, rappresentazioni, garanzie, supervisione, istruzione, perizia, rappresentazione, garanzia, in relazione o collegate a, direttamente o indirettamente a PFAS o prodotti contenenti

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

PFAS,

Ciò anche per fatto o omissione di terzi, indipendentemente da una relazione con l'assicurato, nonché dal grado di attinenza, prossimità, collegamento o relazione con il rischio assicurato e con le attività in genere condotte dall'assicurato o da terzi, anche non in rapporto contrattuale con esso, nel settore industriale, commerciale, dei servizi o della pubblica amministrazione e soggetti assimilati.

La garanzia R.C.T. non è inoltre operante per i danni:

- a) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- b) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da un Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 bis – "Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RCT" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione;
- c) da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o eliminazione di dati e a cancellazione per svista;
- d) derivanti da tutte le attività svolte nelle aree aeroportuali, a bordo di aerei, nel perimetro a stretto contatto con aerei, sulla pista di atterraggio/decollo, nelle torri di controllo e agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
- e) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
- f) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
- g) derivanti e conseguenti alla circolazione dei treni, dalla proprietà e gestione di ferrovie;
- h) a vagoni ferroviari o derivanti da attività di costruzione, manutenzione e lavori in genere sulla rete ferroviaria;
- i) derivanti da attività di pulizia della rete ferroviaria;
- j) riconducibili alla responsabilità vettoriale;
- k) derivanti da trattamenti che richiedono controllo o sorveglianza medica.

Art.5.20| Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base

Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 5.19 - "R.C.T. - Esclusioni", valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

R.C.T. - Proprietà e/o conduzione dei fabbricati dell'attività (Art. 5.3)

Relativamente alla garanzia "Proprietà e/o conduzione dei fabbricati dell'attività" non sono indennizzabili i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

R.C.T. - Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio (Art. 5.6)

Relativamente alla garanzia "Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio" sono in ogni caso esclusi i danni:

- 1) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo compresi i veicoli e natanti e imbarcazioni in consegna o custodia;
- 2) ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso;
- 3) verificatisi nello svolgimento di attività presso terzi.

R.C.T. - Responsabilità personale degli Addetti - R.C. personale rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa (Art. 5.10)

La garanzia "R.C. personale rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa" non opera per le società cooperative.

R.C.T. - Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata (Art. 5.12)

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Relativa mente alla garanzia “Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell’impresa assicurata” sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

R.C.T. - Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico (Art. 5.13)

Relativamente alla garanzia “Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico” sono in ogni caso esclusi i danni:

- 1) conseguenti al mancato uso dei mezzi danneggiati;
- 2) da circolazione dei veicoli a motore soggetta all’obbligo assicurativo per legge;
- 3) a natanti e imbarcazioni;
- 4) a veicoli prelevati, consegnati o movimentati per le concessionarie di veicoli, officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto e attività simili.

R.C.T. - Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi (Art. 5.14)

Relativamente alla garanzia “Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi” restano comunque esclusi i danni:

- 1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque i danni rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) subiti da cose di terzi sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi nell’ambito dell’ubicazione indicata in polizza (assicurabili con specifica estensione).

R.C.T. - Garanzia smercio in regime “Claims Made” (Art. 5.16)

Relativamente all’assicurazione “R.C.T. - Smercio in regime “Claims Made” garanzia A) dell’Art. 5.16, sono esclusi i danni:

- 1) dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi,
- 2) per i quali l’Assicurato rivesta la qualifica di produttore a termini della normativa vigente.

Relativamente alle garanzie A) e B) dell’Art. 5.16 sono escluse le richieste di risarcimento per danni verificatisi al di fuori di Italia, San Marino e Città del Vaticano, ossia nel resto del mondo, a seguito di esportazione occulta.

Relativamente alle garanzie A) e B) dell’Art. 5.16 l’assicurazione non è operante per le attività di vendita a domicilio “on line” e/o telefoniche di generi alimentari prodotti da altri sui quali l’Assicurato si è limitato al solo riconfezionamento e/o ad apporre il proprio marchio (rischi assicurabili con polizza separata R.C. Prodotti).

Art. 5.21| Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali R.C.

Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 5.19 - “R.C.T. - Esclusioni”, valgono altresì per le Garanzie Opzionali e Garanzia Opzionali di settore, le seguenti esclusioni specifiche.

R.C.T. - LAVORI PRESSO TERZI (LT)

Relativamente alla garanzia “Lavori presso Terzi” sono esclusi i danni:

- 1) derivanti da lavori edili concernenti demolizione di muri ed interventi su strutture portanti;
- 2) derivanti da cedimento o franamento conseguenti a lavori di sotto-muratura;
- 3) resi necessari dall’esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
- 4) derivanti da normale assestamento di fabbricati;
- 5) causati da vizio di impermeabilizzazione;
- 6) derivanti da vibrazioni in genere.

R.C.T. - SMERCIO PLUS in regime “Claims Made” (E708)

Relativamente alla garanzia “Smercio plus in regime “Claims Made” (E708)” punto 1) “Smercio presso

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

mercati ambulanti" rimangono escluse dalla copertura le richieste di risarcimento per danni verificatisi all'estero a seguito di esportazione occulta al di fuori dei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Relativamente alla garanzia "Smercio plus in regime "Claims Made" (E708) punto 2) "Smercio Business to Business" restano comunque escluse dalla copertura le richieste di risarcimento per danni verificatisi all'estero a seguito di esportazione diretta, indiretta e occulta al di fuori dei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

R.C.T. - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE (E707)

Relativamente alla garanzia "Danni a cose di terzi movimentate (E707)" sono in ogni caso esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni.

R.C.T. - COSE PORTATE DAI CLIENTI (E444)

Non sono indennizzabili con la garanzia "Cose portate dai clienti (E444)" i danni agli oggetti preziosi, i valori ed i veicoli. La garanzia non è operante per lavanderie, lavanderia a gettone, lavanderie industriali e tintorie di tessuti e filati (la cui copertura è disciplinata dalla clausola "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)").

R.C.T. - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI - LAVANDERIE (E445)

La garanzia "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)" non è operante per i danni indiretti, cioè conseguenti a mancato uso o disponibilità delle cose consegnate.

PROVA E COLLAUDO VEICOLI (PCV)

Relativamente alla garanzia "Prova e collaudo veicoli (PCV)" sono esclusi i danni verificatisi durante la movimentazione dei veicoli all'interno dell'officina o carrozzeria.

DANNI A VEICOLI A MOTORE DI TERZI IN CONSEGNA O CUSTODIA (DVC)

Relativamente alla garanzia "Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia (DVC)" sono esclusi i danni:

- 1) a veicoli (o natanti e imbarcazioni) di proprietà o in locazione del Contraente/Assicurato o di suoi familiari conviventi nonché quelli di proprietà o in locazione di addetti dell'Assicurato;
- 2) a natanti e imbarcazioni, biciclette e cicli in genere, rimorchi, roulotte e veicoli a motore non iscritti al P.R.A (ciclomotori, biciclette a pedalata assistita, ecc.);
- 3) conseguenti o derivanti da furto, rapina o appropriazione indebita (consumati o tentati);
- 4) da atti vandalici;
- 5) alle cose che si trovano sui veicoli (all'interno e/o nel bagagliaio o caricate sui veicoli stessi);
- 6) conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Opzionale R.C. Postuma (RCP)

(Garanzia Opzionale operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 5.22| R.C. Postuma - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime "Claims Made")

1) R.C. Postuma dell'installatore e manutentore - Oggetto della garanzia (in regime "Claims Made")

A parziale deroga dell'Art. 5.19 - "R.C.T. - Esclusioni" punti 20) e 21), l'assicurazione si intende estesa alle richieste di risarcimento, pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della polizza, quale responsabile, ai sensi di legge, per **danni cagionati a terzi** (compresi i committenti) **verificatisi dopo la data di ultimazione dei lavori e durante il periodo di validità dell'assicurazione derivanti da cose montate, installate o oggetto di lavori di manutenzione, riparazione o modifica esclusivamente a causa di errori o difetti durante l'esecuzione dei lavori stessi, effettuati direttamente dall'Assicurato o dai suoi addetti.**

Per data di ultimazione dei lavori si intende quella, tra le seguenti, che si verifica per prima:

- 1) data di consegna, anche provvisoria o temporanea, dell'opera, della cosa o dei lavori al committente;
- 2) data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o di rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- 3) utilizzo, anche parziale o temporaneo, dell'opera o della cosa secondo destinazione.

La garanzia R.C. Postuma dell'installatore e manutentore (1.A e 1.B) opera anche per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per errori commessi nel settaggio o reinstallazione di programmi di apparecchi o impianti di domotica civile. Nel caso di pluralità di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia e conseguenti ad un medesimo errore di settaggio o reinstallazione di programmi, esse saranno considerate come unico Sinistro con data pari a quella della prima richiesta (Sinistro in serie).

1.A) R.C. Postuma dell'installatore e manutentore di cose in genere (in regime di "Claims made")

La garanzia opera per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate ad AXA entro il **termine massimo di 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori, in vigenza temporale della polizza.**

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

1.B) R.C. Postuma dell'installatore, manutentore, riparatore di impianti previsti dall'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 (in regime di "Claims made")

L'assicurazione viene estesa alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della polizza, quale responsabile, ai sensi di legge, per danni conseguenti a lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti posti al servizio di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, a condizione che:

- 1) l'Assicurato sia in possesso delle abilitazioni previste dalle norme di legge (art. 2 Legge n.46/1990 ed art.3 D.M. n. 37/2008) per l'effettuazione di tali lavori;
- 2) i danni si verifichino dopo la data di ultimazione dei lavori, come sopra precisato, e durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
- 3) i danni siano causati esclusivamente da errori o difetti durante l'esecuzione dei lavori stessi, effettuati direttamente dall'Assicurato o da suoi Addetti.

La garanzia opera per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate ad AXA entro il **termine massimo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, in vigenza temporale della polizza.**

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Qualora il progetto dell'impianto sia stato redatto dall'Assicurato stesso, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4 D.M. n. 37/2008, la garanzia comprende anche le richieste risarcitorie rivolte all'Assicurato per danni conseguenti ad errori di progettazione.

Nel caso di pluralità di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia e conseguenti ad un medesimo errore di progettazione, esse saranno considerate come unico sinistro con data pari a quella della prima richiesta (sinistro in serie).

2) R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti e imbarcazioni - Oggetto della garanzia (in regime di claims made)

A parziale deroga dell'Art. 5.19 - "R.C.T. - Esclusioni" punti 20) e 21), l'assicurazione si intende estesa alle richieste di risarcimento, pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della polizza, quale responsabile, ai sensi di legge, per i **danni subiti e/o causati da veicoli o da natanti e imbarcazioni riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione di impianti o accessori da parte dell'Assicurato o dei suoi addetti**, per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge alle seguenti condizioni:

- 1) i danni si verifichino dopo la data di ultimazione dei lavori e durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- 2) i danni siano causati esclusivamente da errori, omissioni e/o difetti durante l'esecuzione dei lavori stessi, effettuati direttamente dall'Assicurato o da suoi addetti.

La garanzia opera per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate ad AXA entro il **termine massimo di 24 mesi dalla data di riconsegna del veicolo (o natante) al cliente, in vigenza temporale della polizza.**

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Art.5.23|Estensione per Assicurati già clienti AXA

(Se acquistata la garanzia Postuma - Clausola sempre operante per Contraente/Assicurato già cliente AXA)

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato avesse in precedenza in corso altra assicurazione per la R.C. Postuma stipulata con AXA, senza interruzione temporale di copertura assicurativa, la garanzia dell'Art. 5.22 - "R.C. Postuma - Casistiche e/o eventi assicurati" è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia della presente polizza e denunciate ad AXA in vigenza di polizza, anche se riferite a lavori eseguiti antecedentemente la data di effetto della presente polizza, sempre che effettuati nel periodo di copertura ininterrotta con AXA.

In tal caso la R.C. postuma è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale con le precedenti coperture assicurative.

Questa estensione di garanzia perde di validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
- b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente polizza.

Art.5.24|Estensione ultrattività per Assicurati già clienti AXA

(Se acquistata la garanzia Postuma - Clausola sempre operante per Contraente/Assicurato già cliente AXA)

La garanzia "R.C. Postuma" è estesa alle richieste di risarcimento riferite a lavori eseguiti nel corso dell'ultimo anno di validità dell'assicurazione e presentate per la prima volta all'Assicurato dopo il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreche denunciati ad AXA entro 6 mesi dal termine del periodo di validità dell'assicurazione.

Questa estensione di garanzia è prestata: con i limiti previsti dalla garanzia R.C. Postuma.

Art.5.25|Attività ad esecuzione frazionata

Per le attività di:

- 1) installazione e manutenzione, riparazione di impianti previsti dall'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;
- 2) installazione e manutenzione di cose in genere in edifici civili,

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

che comportano una esecuzione frazionata in parti con risultati parzialmente individuabili, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per danni materiali a cose derivanti da difetto di esecuzione ma verificatisi dopo il compimento di ogni singola parte, per un periodo massimo di 30 giorni a partire dalla data di inizio lavori.

La presente garanzia opera con i limiti previsti dalla garanzia 1) "R.C. Postuma dell'installatore e manutentore".

Come ampliare la copertura assicurativa R.C. Postuma - Clausole Opzionali R.C. Postuma

(Clausole Opzionali R.C. Postuma operanti se richiamate alla riga RCP - R.C. Postuma della scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)

A360 - ESTENSIONE LIMITI ATTIVITÀ PREGRESSA PER CLIENTI NON AXA

La garanzia dell'Art. 5.22 - "R.C. Postuma - Casistiche e/o eventi assicurati" è estesa alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se riferite a lavori eseguiti nei 6 mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza, sempre che denunciati ad AXA entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori ed in vigenza di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata:

- 1) con i limiti previsti dalla garanzia R.C. Postuma nel caso in cui il Contraente/Assicurato avesse in precedenza in corso altra assicurazione per la R.C. Postuma stipulata con altra impresa assicuratrice da esibire il caso di sinistro;
- 2) con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile", qualora l'Assicurato non avesse in corso altra precedente copertura per la R.C. Postuma oppure non sia in grado di fornire dimostrazione dell'esistenza della precedente assicurazione R.C. Postuma.

Questa estensione di garanzia perde di validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
- b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente polizza.

A361 - ESTENSIONE ALL'ATTIVITÀ DELLE DITTE SUBAPPALTATRICI

Ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia "R.C. Postuma" l'assicurazione comprende le richieste di risarcimento rivolte per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'assicurazione quale responsabile per fatto altrui, in conseguenza di danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici, per lavori strettamente connessi all'attività dichiarata in polizza, alla condizione che tali ditte subappaltatrici siano in regola con le assicurazioni obbligatorie di previdenza e assistenza previste dalle leggi vigenti. In caso di sinistro, l'Assicurato si impegna a fornire, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, la denominazione delle ditte subappaltatrici a cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori.

In tal caso, AXA rinuncia, salvo il caso di dolo, alla rivalsa verso le persone fisiche o giuridiche cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori, alla condizione che l'Assicurato non eserciti, a sua volta, azione verso il responsabile.

Qualora il sinistro risulti indennizzabile anche da altra copertura assicurativa stipulata dalle ditte subappaltatrici, la presente garanzia opera esclusivamente per quella parte di danno che dovesse residuare a seguito dell'esaurimento del limite di indennizzo di tale altra assicurazione, che costituisce un importo equivalente ad una franchigia fissa ed assoluta rispetto alla presente garanzia.

A362 - ESTENSIONE RICERCA GUASTI

Unitamente alla garanzia R.C. Postuma del riparatore di impianti idraulici, termici di condizionamento e refrigerazione, a parziale deroga del successivo Art. 5.26 - "Casi esclusi dall'assicurazione - Esclusioni R.C. Postuma", lettera a), in caso di danno indennizzabile in base alla garanzia R.C. Postuma, che ha cagionato fuoriuscita di acqua condotta od altro liquido, si rimborsano le spese di ricerca e riparazione guasti:

- a) sostenute per ricercare le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, controsoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o altro liquido;

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

- b) necessariamente sostenute allo scopo di cui al precedente punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti o per lo smontaggio e rimontaggio di pavimenti sopraelevati, pannelli, controsoffitti e simili;
- c) necessariamente sostenute per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca.

La garanzia "Estensione ricerca guasti" è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Che cosa non è assicurato - R.C. Postuma

Art.5.26|Casi esclusi dall'assicurazione - Esclusioni R.C. Postuma

Rimangono escluse dall'ambito di operatività della presente garanzia le richieste di risarcimento presentate all'Assicurate e relative ai seguenti danni:

- a) alle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori e a qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse o che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o del difetto;
- b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti o ricambi montati da chiunque fabbricati;

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 bis – "Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RCT" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

Limitatamente alla **R.C. Postuma dell'installatore e manutentore**, non sono indennizzabili i danni:

- 1) da mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;
- 2) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- 3) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- 4) da attività di manutenzione o installazione di funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;
- 5) causati dalle ditte subappaltatrici cui l'Assicurato stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori, se non disciplinata e operante la garanzia opzionale "Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici (A361);
- 6) imputabili ad errori nella scrittura del programma software (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il fornitore/distributore del programma stesso o il costruttore dei beni oggetto dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'Assicurato;
- 7) conseguenti ad attacco od infezione di virus informatici;
- 8) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione o eliminazione di dati e a cancellazione per svista.

Limitatamente alla **R.C. Postuma del riparatore di veicoli e natanti e imbarcazioni**, non sono indennizzabili i danni:

- a) da interruzione o sospensione di attività;
- b) da mancato uso o disponibilità dei veicoli o dei natanti e imbarcazioni;
- c) dovuti a difetto originario dei prodotti per i quali deve rispondere il fabbricante.

Sono comunque esclusi i danni dovuti a difetto originario dei programmi stessi e/o errori nella scrittura del software (c.d. "bugs") per i quali deve rispondere il produttore del veicolo o natante oppure il fornitore delle componentistica dei sistemi elettronici hardware e/o software.

Art.5.27|Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie opzionali R.C. Postuma

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti Esclusioni R.C. Postuma, valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

ESTENSIONE RICERCA GUASTI (A362)

Relativamente alla garanzia opzionale "Estensione ricerca guasti (A362)" sono escluse le spese di ricerca e riparazione relative a Tubi interrati.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

(Garanzia Opzionale operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art.5.28| R.C.O. - Casistiche e/o eventi assicurati

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi della normativa disciplinante l'azione di regresso spettante all'INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro (art. 10 e 11 D.P.R. 30/6/1965 e D.Lgs. 23/2/2000 n. 38);
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai suddetti prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Rimane a carico dell'Assicurato per ogni infortunato la franchigia R.C.O. sull'invalidità permanente da infortunio indicata nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

L'assicurazione R.C.O. opera a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi contributivi INAIL a termini della normativa in vigore.

Tuttavia, non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. l'irregolarità contributiva INAIL dell'impresa assicurata derivante da comprovata ed involontaria errata interpretazione della normativa in materia, con esclusione dei soli casi di dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (c.d. Buona fede INAIL).

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall'Assicurato.

La garanzia R.C.O. opera anche per i **lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione**, a condizione che il ricorso a tali lavoratori avvenga nel rispetto della normativa vigente in tema di occupazione e mercato del lavoro. Sono comprese in garanzia anche eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL.

L'assicurazione R.C.O. comprende anche la rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n.222.

La garanzia è prestata con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Che cosa non è assicurato - R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

Art.5.29| Casi esclusi dall'assicurazione - Esclusioni R.C.O.

La garanzia R.C.O. non è valida:

- a) per le malattie professionali (assicurabili con la garanzia "R.C. Malattie professionali (RCMP)");
- b) per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Come ampliare la copertura assicurativa R.C.O. - Garanzia R.C. Malattie professionali (RCMP)

(Garanzia Opzionale operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art.5.30|Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Malattie professionali

La garanzia R.C. Malattie professionali è prestata sino a concorrenza del massimale indicato in scheda di polizza per sinistro e per persona.

Tale massimale rappresenta la massima esposizione patrimoniale di AXA per:

- 1) più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di efficacia della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- 2) più richieste di risarcimento rivolte all'Assicurato in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Rimane a carico dell'Assicurato la franchigia per persona indicata nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Art.5.31|R.C. Malattie professionali - Casistiche assicurate (in regime "Claims Made")

A parziale deroga dell'Art. 5.29 - "Casi esclusi dall'assicurazione - Esclusioni R.C.O.", lettera a), l'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della presente assicurazione, quale civilmente responsabile per le conseguenze derivanti da malattie professionali, riconosciute dall'INAIL o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, che colpiscano i prestatori di lavoro.

La presente garanzia risulta operante alle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa assicurata risulti in regola con gli obblighi contributivi INAIL a termini della normativa in vigore;
- 2) le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza;
- 3) tali malattie siano conseguenza di fatti colposi commessi e/o verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza.

Art.5.32|Estensione per Assicurati già clienti AXA

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato avesse in precedenza in corso altra assicurazione per la R.C. Malattie professionali stipulata con AXA, senza alcuna interruzione temporale dell'assicurazione, la garanzia dell'Art. 5.31 - "R.C. Malattie Professionali - Casistiche assicurate (in regime "Claims Made")" è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia della presente polizza e denunciate ad AXA in vigenza di polizza, anche se siano conseguenza di fatti colposi commessi e/o verificatisi per la prima volta nel periodo di copertura ininterrotta con AXA, alla condizione, tuttavia, che la malattia professionale si sia manifestata in data posteriore a quella della stipulazione della presente polizza.

In tal caso, la garanzia R.C. Malattie professionali è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale con le precedenti coperture assicurative.

Questa estensione di garanzia perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- a) all'assenza all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
- b) alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente polizza.

Art.5.33|R.C. Malattie professionali - Periodo di ultrattività

Nel caso in cui la malattia professionale si manifesti dopo la data di cessazione della polizza oppure dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, ma alla condizione che essa sia insorta dopo la stipulazione della polizza, le richieste di risarcimento che da essa originano sono comprese nella presente garanzia, sebbene pervenute all'Assicurato per la prima volta dopo la cessazione della polizza, ma entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o del rapporto di lavoro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Che cosa non è assicurato - R.C. Malattie professionali

Art.5.34|Casi esclusi dall'assicurazione - Esclusioni R.C. Malattie professionali

La garanzia R.C. Malattie professionali non opera per le richieste di risarcimento relative a:

- 1) prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) malattie professionali conseguenti:
 - a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;
- 4) malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto, silicio e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, silicio e prodotti derivati;
- 5) malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;
- 6) malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
- 7) malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 8) malattie professionali imputabili a fumo attivo o passivo;
- 9) malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori, quali a mero titolo esemplificativo: molestie sessuali, razziali o rivolte a disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Contro quali danni posso assicurarmi - Estensione Garanzia R.C. Datoriale (DAT)

(Garanzia Opzionale operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art.5.35|Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Datoriale

L'assicurazione R.C. Datoriale s'intende prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza che rappresenta il massimo esborso di AXA per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'assicurazione.

Tutte le richieste di risarcimento che traggano origine da uno medesimo atto illecito, nonché da atti illeciti tra loro collegati, anche se promosse nei confronti degli Assicurati in diversi periodi di durata dell'assicurazione, saranno considerate come un'unica richiesta di risarcimento ai fini dell'applicazione del massimale.

In ogni caso, non sarà accolta in garanzia alcuna richiesta di risarcimento promossa oltre il termine di 1 anno dalla data in cui l'assicurazione sarà cessata.

Art.5.36|R.C. Datoriale - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime "Claims Made")

Ai sensi della presente garanzia, AXA si obbliga a tenere indenne l'impresa Contraente (e/o gli Assicurati civilmente responsabili), per perdite patrimoniali sino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascuna richiesta di risarcimento e per l'intero periodo di durata dell'assicurazione a prescindere dal numero di richieste di risarcimento pervenute, di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabile per perdite patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento promosse da ex dipendenti, dipendenti o potenziali dipendenti dell'impresa Contraente, per:

- 1) illegittima risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamenti illegittimi o ingiustificati);
- 2) mancata assunzione;
- 3) mancata promozione o privazione di opportunità di carriera;
- 4) ingiustificato provvedimento disciplinare;
- 5) cambiamento della situazione professionale o demansionamento, purché conseguente a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti;
- 6) mancata o inadeguata applicazione della Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/2003 (e successive modificazioni e integrazioni, compreso il regolamento (UE) GDPR n. 2016/679) in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di dipendenti, ex- dipendenti o potenziali dipendenti, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti;
- 7) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing.

Relativamente al punto 7) l'assicurazione R.C. datoriale è operante per la responsabilità civile che possa derivare all'impresa Contraente anche da fatto doloso di un suo dipendente o dirigente, purché il fatto e/o gli atti illeciti tra loro collegati posti in essere dal dipendente o dirigente dell'impresa Contraente, si siano verificati nei confronti di dipendenti, ex dipendenti o potenziali dipendenti sul luogo di lavoro o comunque nell'ambito delle ordinarie mansioni lavorative.

Che cosa non è assicurato - R.C. Datoriale

Art.5.37|Casi esclusi dall'assicurazione - Esclusioni R.C. Datoriale

L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:

- 1) licenziamenti collettivi; sono considerati licenziamenti collettivi le risoluzioni del rapporto di lavoro che coinvolgano 5 o più lavoratori nel periodo di tempo di 120 giorni e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- 2) morte, lesioni personali e danni materiali;

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

- 3) danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di preziosi e/o di titoli di credito, nonché da furto, rapina, incendio, infedeltà dei dipendenti;
- 4) atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente che hanno concorso alla promozione della richiesta di risarcimento;
- 5) fatti dolosi e/o all'indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati, l'impresa Contraente, le eventuali società controllate e/o le società partecipate, anche indirettamente dall'impresa Contraente;
- 6) atti illeciti nella gestione di rapporti di lavoro relativi a società controllate e/o società partecipate dall'impresa Contraente o nella gestione di rapporti di lavoro relativi alla costituzione o acquisizione di nuove società controllate (o di quote di società partecipate);
- 7) l'esercizio, da parte dell'impresa Contraente e/o degli Assicurati, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a Terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate;
- 8) omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;
- 9) multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte;
- 10) procedimenti giudiziari o arbitrali, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'Assicurazione;
- 11) qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o atto illecito noto agli Assicurati o all'impresa Contraente e/o alle eventuali società controllate e/o alle società partecipate e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente polizza;
- 12) violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i dipendenti;
- 13) l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dall'impresa Contraente (anche se relativi a incarico e/o funzione in società controllate e/o dalle società partecipate);
- 14) responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;
- 15) responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;
- 16) frodi in danno dell'impresa Contraente (o di società controllate e/o partecipate);
- 17) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing, qualora gli atti illeciti (colposi o dolosi) siano imputabili a persone che ricoprono la funzione di: amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto o, qualora tali atti illeciti (colposi o dolosi), siano stati autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente;
- 18) atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla promozione dell'azione di responsabilità da parte della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate, dei loro creditori sociali, nonché di Terzi, ovvero successivamente alla denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. e disposizioni analoghe), ovvero successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale, comprese quelle di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento derivanti da persone legate agli amministratori (amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto) o ai soci a responsabilità illimitata dell'impresa Contraente, da vincoli di parentela entro il secondo grado e/o da rapporti di convivenza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Contro quali danni posso assicurarmi - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)

*(Garanzia Operante solo se richiamata in polizza, indicato il valore del fabbricato e corrisposto il premio
- Garanzia alternativa alla Garanzia Base R.C.T.)*

Art.5.38|R.C. proprietà del Fabbricato - Casistiche e/o eventi assicurati

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla **proprietà del Fabbricato o dei fabbricati** indicati in polizza, destinato ad azienda che esercita l'attività indicata in polizza, compresi i relativi impianti fissi (compresi i rischi derivanti da antenne riceventi radio-televisive), in buono stato di conservazione e manutenzione.

Ad integrazione della definizione di fabbricato, sono comprese le pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private ed i parcheggi pertinenziali, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Qualora i locali di proprietà assicurati in polizza facciano parte di un condominio o siano parte di un Fabbricato costituito da più unità immobiliari, la garanzia è prestata per:

- la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario individuale della singola unità immobiliare;
- la proporzionale quota di corresponsabilità sullo stesso gravante quale contitolare di diritto di comproprietà o di altro diritto reale sulle parti comuni del Fabbricato nel quale è situata l'unità immobiliare di sua proprietà individuale.

Resta ferma la esclusione dalla garanzia di ogni forma di responsabilità derivante dal vincolo di solidarietà passiva.

L'assicurazione "R.C. Proprietà del Fabbricato" è prestata, per ciascun sinistro, con la franchigia indicata nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile". L'assicurazione comprende i **danni da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico** purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento.

Per i **fabbricati in stato di inattività**, cioè non utilizzati da più di 6 mesi, la garanzia "R.C. Proprietà del Fabbricato" prevede gli ulteriori limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile".

Per la garanzia prevista dalla Partita RCS - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" si veda inoltre quanto previsto dall'Art. 5.49 - "Ulteriori norme stabilite per la garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)".

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Come e con quali condizioni operative mi assicuro Garanzia Base R.C.T. e Garanzia R.C.O.

Art. 5.39| R.C.T./R.C.O. - Validità territoriale

La **garanzia R.C.T.** vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero con esclusione di U.S.A., Canada e Messico. Sono compresi i sinistri che avvengano nei territori di U.S.A, Canada e Messico se relativi alla partecipazione temporanea a mostre, fiere e convegni o viaggi per trattative di affari.

Per le seguenti garanzie R.C.T. l'estensione territoriale è così delimitata:

- 1) **Committenza auto:** è operante per i sinistri che avvengano in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano;
- 2) **Cessione di lavori in subappalto:** è operante per i sinistri che avvengano in Europa (geografica);
- 3) **Smercio:** è operante per i sinistri che avvengano in Europa (geografica), con estensione al Mondo intero per i generi alimentari direttamente somministrati al pubblico durante la partecipazione temporanea a mostre e fiere. Per lo smercio di generi alimentari di produzione propria, la garanzia vale anche per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato, con i limiti previsti dall'Art. 5.16 - "R.C.T. - Garanzia Smercio in regime "Claims made", per i sinistri che avvengano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- 4) **Estensione smercio PLUS - Clausola opzionale (SME):** è operante per i sinistri che avvengano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

La **garanzia R.C.O.** vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero.

Art.5.40| Parametro utilizzato per la tariffa (Numero addetti) - Tolleranze

(Clausola non operante per la partita "RCS - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato")

Il premio della Sezione E - Responsabilità Civile (Garanzie R.C.T./R.C.O./R.C. Postuma/R.C. Malattie professionali/R.C. Datoriale), è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente/Assicurato ad AXA al momento della stipulazione della polizza o dell'ultima dichiarazione effettuata per la quale è stato corrisposto il relativo premio.

In caso di variazione del **numero degli addetti** in corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad AXA entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare non superiore di:

- **1 addetto**, rispetto a quello dichiarato in origine (o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA) dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti assicurati è inferiore o uguale a 5;
- **2 addetti**, rispetto a quello dichiarato in origine (o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA) dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti assicurati è pari o superiore a 6 addetti;

AXA rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo per aggravamento di rischio.

In caso di numero di addetti in misura superiore a quanto sopra indicato, verrà applicata la regola proporzionale prevista dalla predetta norma del Codice Civile, con le modalità stabilite dalla "Tabella delle percentuali di indennizzo" sotto riportata, mentre il Contraente si impegna, entro 30 giorni, ad assicurare anche il restante maggior numero di addetti per la residua durata del contratto.

In difetto di tale adempimento, in occasione dei successivi sinistri che dovessero colpire la polizza, AXA provvederà dunque ad applicare sull'indennizzo spettante la riduzione proporzionale secondo quanto previsto dall'art. 1898 C.C., ultimo comma, e con le modalità indicate nella "Tabella delle percentuali di indennizzo" di seguito riportata.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Tabella delle percentuali di indennizzo

Se il numero complessivo degli addetti assicurati è inferiore o uguale a 5 ed il numero di addetti dichiarato in polizza risulta inferiore rispetto al numero di addetti riscontrato al momento del sinistro di:		
2 addetti	3 addetti	4 o più addetti
l'importo indennizzabile a termini di polizza viene ridotto al		
80%	70%	40%

Se il numero complessivo degli addetti assicurati è pari o superiore a 6 addetti ed il numero di addetti dichiarato in polizza risulta inferiore rispetto al numero di addetti riscontrato al momento del sinistro di:		
3 addetti	4 addetti	5 o più addetti
l'importo indennizzabile a termini di polizza viene ridotto al		
80%	70%	40%

Si conviene che ai fini della tolleranza del parametro addetti, non si considerano rientranti nel numero degli addetti le persone che sostituiscono altro prestatore di lavoro temporaneamente assente per gravidanza, puerperio o aspettativa, a condizione che il numero totale degli addetti dichiarati in polizza (o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA) ricomprenda i prestatori di lavoro assenti.

Art.5.41|Rischi con più ubicazioni

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato anche se l'attività dichiarata in polizza è esercitata in più ubicazioni in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Il numero degli addetti operanti nell'azienda, corrispondente a quanto indicato nella scheda di polizza, ed è complessivo per tutte le eventuali ubicazioni, fermo restando che il Contraente/Assicurato ha facoltà di spostare i suoi addetti tra una o più ubicazioni a sua discrezione senza necessità di alcuna comunicazione ad AXA.

Art.5.42|R.C.T. - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 5.43| R.C.T. - Estensione al novero dei terzi

A parziale deroga dell'Art. 5.42 - "R.C.T. - Soggetti non considerati terzi", lettera c), sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione limitatamente alla morte e alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:

- 1) i titolari ed i dipendenti di aziende che possono trovarsi nell'ambito dell'azienda, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna, prelievo e rifornimento comprese operazioni di carico e scarico e/o l'eventuale "stoccaggio" di merci se svolto con carattere di occasionalità e a titolo di favore nei confronti del cliente/Assicurato;
- 2) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'azienda o laboratorio per ragione del loro incarico;
- 3) i titolari ed i dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Come e con quali condizioni operative mi assicuro R.C. Postuma (RCP)

Art.5.44|Limitazioni sulla R.C. Postuma

Relativamente alla garanzia R.C. Postuma (F4), come successivamente indicato nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile - R.C. Postuma", resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro limitatamente ai danni a cose.

Esclusivamente per la R.C. Postuma dell'installatore e manutentore la garanzia opera anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività con una franchigia di 3.000,00 euro per Sinistro.

Il sottolimito previsto per la garanzia R.C. Postuma per uno o più sinistri nello stesso periodo assicurativo annuale è pari a:

- 1) 100% del massimale R.C.T. per i danni a persona;
- 2) 10% del massimale R.C.T. per danni a Cose.

Relativamente alla garanzia 1. "**R.C. Postuma dell'installatore e manutentore**", per uno o più sinistri accaduti nello stesso periodo assicurativo, sono compresi i danni:

- 3) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di polizza fino a concorrenza del 5% del massimale R.C.T.;
- 4) a cose conseguenti ad errori di progettazione di impianti (previsti dal D.M. n. 37/2018) o per errori commessi nel settaggio di parametri di software o re-installazione di programmi relativi ad apparecchi o impianti di domotica civile montati, installati o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica eseguiti dall'Assicurato nel limite di 5.000,00 euro. In ogni caso, più richieste di risarcimento conseguenti ad un medesimo errore saranno considerate come un unico sinistro (sinistro in serie).

Come e con quali condizioni operative mi assicuro R.C. Datoriale (DAT)

Art.5.45|Inizio e termini della garanzia ("Claims Made")

L'assicurazione opera esclusivamente con riferimento alle richieste di risarcimento che siano state promosse per la prima volta nei confronti dell'impresa Contraente e/o dell'Assicurato/Assicurati nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, in relazione ad un atto illecito posto in essere successivamente alla data di effetto dell'Assicurazione stessa.

Nel caso in cui il Contraente avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con AXA, la garanzia si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze.

Qualora l'atto illecito dal quale deriva una richiesta di risarcimento abbia carattere prolungato o ripetuto o sia collegato ad altri atti illeciti (anche omissivi mancato adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza), nonché qualora diversi atti illeciti siano l'uno presupposto dell'altro, oppure traggano origine da una medesima fattispecie, ai fini dell'operatività cronologica dell'assicurazione si farà convenzionalmente riferimento alla data in cui è stato posto in essere per la prima volta il primo atto illecito.

In ogni caso, la garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale.

L'Assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente alla stipula del contratto assicurativo in ordine:

- all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento inerenti la gestione dei rapporti di lavoro già note anteriormente alla data di effetto della presente polizza;
- alla conoscenza di circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Art.5.46|Delimitazione territoriale

L'assicurazione è valida solamente per le richieste di risarcimento promosse in Italia.

Art.5.47|R.C. Datoriale - Periodo di osservazione dell'assicurazione R.C. Datoriale in favore di Assicurati cessati dalla carica

Nel caso in cui l'Assicurato - per ragioni diverse dalla revoca per giusta causa o dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo - cessi di prestare la propria attività in favore dell'impresa Contraente, prima della scadenza del periodo di durata dell'assicurazione, le garanzie di polizza sono estese alle richieste di risarcimento che siano state formulate nei suoi confronti per la prima volta nel corso di un periodo di osservazione di 1 anno, decorrente dalla data della predetta cessazione, in relazione ad un atto illecito sempre e comunque posto in essere nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.

Resta inteso che le garanzie prestate durante tale periodo di osservazione sono soggette a tutti i termini, condizioni e limiti di polizza in vigore nel periodo di durata dell'assicurazione di competenza.

Art.5.48|R.C. Datoriale - Delimitazioni in caso di operazioni di liquidazione, trasformazione, fusione, scissione di società

Se durante il periodo di durata della polizza l'impresa Contraente fosse soggetta a:

- a) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione;
- b) mutamento del controllo;
- c) acquisizione e/o cessione di ramo d'azienda;
- d) quotazione di strumenti finanziari su borse e/o sui mercati regolamentati e/o non regolamentati;
- e) episodi di insolvenza e/o consistenza del capitale effettivo inferiore al limite legale;

la polizza sarà valida fino alla scadenza del periodo di durata in corso, ma esclusivamente per le richieste di risarcimento conseguenti ad atti illeciti commessi dagli Assicurati di tale impresa Contraente, antecedentemente alla data di effetto delle operazioni sopra elencate, salvo che il Contraente o l'Assicurato, provi che la richiesta di risarcimento non sia in alcun rapporto o connessione con tali eventi.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Come e con quali condizioni operative mi assicuro - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)

Art.5.49|Ulteriori norme stabilite per la garanzia R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato

La garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)" è prestata per i rischi derivanti dalla proprietà del fabbricato o dei fabbricati indicati in polizza, anche se locato a terzi, destinato all'esercizio dell'attività assicurata, come disciplinato e nei limiti del precedente Art. 5.38 - "R.C. Proprietà del Fabbricato - Casistiche e/o eventi assicurati".

Relativamente alla garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)", ferme le esclusioni compatibili previste dall'Art. 5.19 - "R.C.T. - Esclusioni", non sono indennizzabili:

- i danni derivanti da attività esercitate nel Fabbricato assicurato.
- i danni derivanti da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Oltre a quanto previsto dal precedente Art. 5.38 - "R.C. proprietà del Fabbricato - - Casistiche e/o eventi assicurati" si precisa che, ad integrazione dell'Art. 5.43 - "R.C.T. - Estensione al novero dei terzi", nonché a parziale deroga dell'Art. 5.42 - "R.C.T. - Soggetti non considerati terzi", sono considerati terzi, limitatamente alla presente garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)", gli affittuari, i loro familiari e dipendenti nonché i dipendenti dell'Assicurato stesso che prendano parte all'attività esercitata nel Fabbricato assicurato.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del Fabbricato di proprietà dell'Assicurato indicato in polizza, con il limite di massimo di indennizzo/risarcimento, come successivamente indicato nella "Tabella Limiti Sezione E - Responsabilità Civile - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)", di 500.000,00 euro per ciascun sinistro e con un limite massimo di indennizzo per anno assicurativo pari al 50% del massimale assicurato per la "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)".

In caso che il Sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia RICORSO TERZI (RT) prevista dalla Sezione A - "Incendio", la garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)" opera solo la parte di danno eccedente il limite previsto dalla suddetta "Ricorso Terzi (RT)".

Si intendono altresì espressamente operanti le Clausole R.C.T. di cui all'Art. 5.5 - "R.C.T.- Committenza di lavori di straordinaria manutenzione"; Art. 5.7 - "R.C.T.- Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività"; Art. 5.8 - "R.C.T.- Danni da inquinamento accidentale", Art. 5.12 - "R.C.T.- Danni ai veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata"; con i limiti di Indennizzo previsti dalle stesse clausole R.C.T., riferiti però al massimale assicurato alla presente garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)".

Sono compresi inoltre i lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato indicato in polizza destinato ad azienda anche se affidati a terzi (committenza lavori), purché eseguiti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo del Fabbricato. Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, AXA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale proporzione.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - Garanzia Base R.C.T.			
R.C.T. Garanzia Base (Operanti relativamente alla Garanzia base R.C.T.)	Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Danni alle cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso la sua attività, trovandosi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Art. 5.2, lett. k)	10%	250,00 euro per sinistro	Limite di 50.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo
Proprietà del fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico conseguente a rottura accidentale. Artt. 5.3 e 5.38	-	250,00 euro per sinistro	-
Proprietà del fabbricato: fabbricati in stato di inattività. Art. 5.38	-	1.000,00 euro per danni a cose per sinistro	Limite di 500.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo
Committenza lavori di straordinaria manutenzione. Art. 5.5	10%	500,00 euro per sinistro	Limite di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato ad azienda assicurata e relativo contenuto di proprietà dell'assicurato o da lui detenuto. Art. 5.6	-	-	Limite di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo
Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività. Art. 5.7	10%	1.500,00 euro per sinistro	Limite del 10% del massimale R.C.T., col massimo di 250.000,00 euro, per sinistro/anno assicurativo
Danni da inquinamento accidentale. Art. 5.8	10%	1.500,00 euro per sinistro	Limite del 5% del massimale R.C.T. col massimo di 150.000,00 euro, per sinistro/anno assicurativo
Committenza auto. Art. 5.9	-	150,00 euro per sinistro	-
R.C. personale: rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa (soli casi di infortuni sul lavoro che cagionino danni da morte e/o lesioni gravi e gravissime - art. 583 Codice penale). Art. 5.10	-	-	Solo per rivalsa INAIL fino a 150.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo
R.C. personale - Responsabilità dall'uso per legittima difesa di armi, anche da fuoco. Art. 5.11	-	250 euro per danni a cose per sinistro	Limite di 1.000.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa. Art. 5.12	10%	300,00 euro per veicolo	-
Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico. Art. 5.13	10%	300,00 euro per sinistro	Limite di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo
Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, macchine operatrici semoventi. Art. 5.14	10%	250,00 euro per danni a cose per sinistro	Limite di 100.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo
Cessione di lavori in subappalto (fino al 30% del fatturato annuo totale) - Danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti limitatamente morte o lesioni gravi o gravissime (art. 583 Codice penale). Art. 5.15	-	-	Entro il 50% del massimale R.C.T. col massimo di 1.000.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo
Smercio	Per smercio (Art. 5.16, garanzia A)	-	Entro il massimale "R.C.T. - Garanzia base", che rappresenta limite di indennizzo per sinistro/sinistro in serie/anno assicurativo.
	Per danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'Assicurato (c.d. difetto originario del prodotto) quando previsto (es. per generi alimentari di produzione propria somministrati nei locali o consegnati a consumatori finali direttamente dall'Assicurato o suoi addetti, prodotti galenici e cosmetici). (Art. 5.16, garanzia B)	-	Entro il massimale "R.C.T. - Garanzia base", con il sotto limite di 500.000,00 euro per sinistro/sinistro in serie/anno assicurativo, per danni da difetto originario del prodotto.
R.C. per danni a cose indossate dai clienti (attività di bar e ristorazione, barbiere e parrucchiere). Art. 5.18	-	150 euro per sinistro	Limite di 2.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - Garanzie Opzionali R.C.T.				
Garanzia Opzionale LAVORI PRESSO TERZI (LT)		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Lavori presso terzi (LT)	Danni a cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori	10%	250,00 euro per sinistro per danni a cose	Limite per sinistro/anno assicurativo indicato in scheda di polizza polizza
	Danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori			Limite per sinistro indicato in tabella Lavori presso terzi
	Danni a condutture ed impianti sotterranei			Sotto limite per sinistro indicato in tabella Lavori presso terzi
	Danni da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato	10%	500,00 euro per sinistro per danni a cose	Limite di 50.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo
Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - Estensioni R.C.T. (CORC) e Garanzie di Settore (RCSET)				
Estensioni R.C.T. (CORC) e Garanzie di Settore (RCSET) (Clause Opzionali)		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di risarcimento
SME - SMERCIIO PLUS	Smercio presso mercati ambulanti	-	-	Per danni da difetto originario del prodotto limite di 500.000,00 euro per sinistro/ anno assicurativo/ sinistro in serie
	Smercio Business to Business	10%	2.500,00 euro per sinistro	Limite di 300.000,00 euro per sinistro/ anno assicurativo/sinistro in serie
E707 - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE		20%	750,00 euro per sinistro	Limite di 100.000,00 euro, per sinistro/anno assicurativo
E444 - COSE PORTATE DAI CLIENTI		10%	150,00 euro per cliente danneggiato (o stesso nucleo familiare)	Limite di 5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo Elevato a 10.000,00 euro per sinistro/ anno assicurativo per negozi e attività bar e ristorazione.
E445 - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI - LAVANDERIE		10%	150 euro per cliente danneggiato (o stesso nucleo familiare)	Limite del 3‰ (pro mille) del massimale danni a cose assicurato R.C.T. per sinistro/ anno assicurativo. Massimo singolo capo 500 euro.
PCV - PROVA E COLLAUDO VEICOLI		20%	500,00 euro per Sinistro	Limiti per Sinistro/anno assicurativo: - 20.000,00 euro in caso di collisione con veicolo identificato durante la prova o collaudo o in caso di incendio verificatosi durante la prova o collaudo; - 5.000,00 euro qualora i danni siano imputabili ad altra causa (es. uscita di strada).
DVC - DANNI A VEICOLI A MOTORE DI TERZI IN CONSEGNA O CUSTODIA	Danni a veicoli a motore di terzi in consegna o custodia	10%	250,00 euro per Sinistro	Limite 5% del massimale assicurato "R.C.T. Garanzia Base" per sinistro/anno assicurativo, ridotto per danni da incendio a 5.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo.
	Danni alle centraline elettroniche	10%	250,00 euro per Sinistro	Limite di 1.000,00 euro per danni alle centraline elettroniche per sinistro/anno assicurativo.
	Per i danni subiti dagli autoveicoli di terzi sui quali si eseguono i lavori di lavaggio automatico soltanto se il danno è causato da guasto o malfunzionamento dell'impianto di lavaggio automatico stesso	-	1.000,00 euro per ogni veicolo danneggiato	Limite di 5.000,00 euro per sinistro e di 10.000,00 euro per anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. Postuma (RCP)				
Garanzia 1. R.C. Postuma dell'installatore e manutentore - (Opzionale)		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di risarcimento
Postuma dell' installatore e manutentore	<p>1. R.C. Postuma installatore e manutentore di cose in genere</p> <p><i>Termine massimo per la denuncia 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori, in vigenza temporale di polizza.</i></p> <p>Danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica dopo l'ultimazione dei lavori.</p>	10% per danni a cose	250, ⁰⁰ euro per sinistro per danni a cose	<p>Massimale R.C.T. per sinistro / anno assicurativo, con sottolimito del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% del massimale R.C.T., per danni a persona; • 10% del massimale R.C.T. per danni a cose; • 5% del massimale R.C.T., danni da interruzione o sospensione di attività. • Limite di 5.000,⁰⁰ euro per sinistro/ sinistro in serie/ anno assicurativo, per danni conseguenti ad errore di progettazione di impianti (previsti dal D.M. n. 37/2008) o per errori commessi nel settaggio o reinstallazione di programmi di apparecchi o impianti di domotica civile.
	<p>1.B. R.C. Postuma installatore di impianti, manutentore o riparatore di impianti previsti dal D.M. n. 37/2008 (e Legge n. 46/1990)</p> <p><i>Termine massimo per la denuncia 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, in vigenza temporale di polizza.</i></p>		3.000, ⁰⁰ euro per sinistro per danni da interruzione e sospensione di attività	
Garanzia 2. R.C. Postuma del riparatore di veicoli (o natanti e imbarcazioni) (Opzionale)		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di risarcimento
Postuma riparatore di veicoli (o natanti e imbarcazioni)	<p>2. R.C. Postuma del riparatore di veicoli (o natanti e imbarcazioni)</p> <p><i>Termine massimo per la denuncia fino 24 mesi dalla data di riconsegna del veicolo (o natante/imbarcazione) al cliente, in vigenza temporale di polizza.</i></p> <p>Danni subiti e/o causati da veicoli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione di parti o accessori da parte dell'Assicurato, dovuti a fatti od omissioni per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge.</p>	10% per danni a cose	250, ⁰⁰ euro per sinistro per danni a cose	<p>Massimale R.C.T. per sinistro / anno assicurativo, con sottolimito del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% del massimale R.C.T., per danni a persona; • 10% del massimale R.C.T., per danni a cose.
Garanzie Opzionali R.C. Postuma (Clausole Opzionali)		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di risarcimento
Estensioni limiti - ATTIVITÀ PREGRESSA (A360) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Postuma		-	5.000, ⁰⁰ euro per sinistro	Limite di 25.000, ⁰⁰ euro per sinistro/anno assicurativo
ESTENSIONE ALL'ATTIVITÀ DELLE DITTE SUBAPPALTATRICI (A361)		Come R.C. Postuma	Come R.C. Postuma	Limiti come garanzia R.C. Postuma
ESTENSIONE RICERCA GUASTI (A362)		-	300, ⁰⁰ euro per sinistro	Limite di 2.000, ⁰⁰ euro per sinistro/anno assicurativo

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - Garanzia R.C.O.		
Garanzia R.C.O. (Opzionale)	Franchigia	Limite di risarcimento
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro. (R.C.O.)	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia sull'invalidità permanente di 2.500,00 euro. (Art. 5.28 punto 2)	Massimale R.C.O. per sinistro e per persona assicurati indicati in scheda di polizza.
Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. Malattie Professionali (RCMP)		
Garanzia R.C. Malattie Professionali (Opzionale)	Franchigia	Limite di risarcimento
R.C. Malattie Professionali. (RCMP)	5.000,00 euro per persona	Massimale indicato in scheda di polizza per sinistro/per persona.

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)			
R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS) (Garanzia opzionale alternativa alla R.C.T.-Garanzia Base)	Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di risarcimento
Proprietà del Fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico. Art. 5.38.	-	250,00 euro per sinistro	-
Proprietà del fabbricato: Fabbricati in stato di inattività. Art. 5.38.	-	1.000 euro per sinistro per danni a cose	Limite di 500.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio del Fabbricato. Art. 5.49.	-	-	Limite di 500.000,00 euro per sinistro. Limite per anno assicurativo pari al 50% del massimale "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)".
Estensioni R.C.T. richiamate per R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS) (Garanzie operanti unitamente alla garanzia RCS)	Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di risarcimento
Committenza di lavori di straordinaria manutenzione. Artt. 5.5 e 5.49.	10%	500,00 euro per sinistro per danni a cose	Limite di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo
Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività. Artt. 5.7 e 5.49.	10%	1.500,00 euro per sinistro	Limite del 10% del massimale per danni a cose "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)" col massimo di 250.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo
Danni da inquinamento accidentale. Artt. 5.8 e 5.49.	10%	1.500,00 euro per sinistro	Limite del 5% del massimale per danni a cose "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)" col massimo di 150.000,00 euro per sinistro/anno assicurativo
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa. Artt. 5.12 e 5.49.	10%	300,00 euro per veicolo	-

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. DATORIALE (DAT)	
Garanzia R.C. Datoriale (DAT) (Opzionale)	Limite di risarcimento
R.C. Datoriale	Massimale assicurato R.C. Datoriale valido per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Tutela Legale

Norme che regolano la Sezione F - Tutela legale

Art. 6.0| Gestione del contratto

AXA si avvale per la gestione dei sinistri di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

ufficio.legale@axa-assistance.com

Numero verde 800.41.33.88 - Tel. 06 42.11.52.19

di seguito denominata AXA Assistance, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle garanzie Tutela Legale, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società incaricata della gestione dei sinistri senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Art. 6.1| Come mi posso assicurare

AXA Assistance gestisce e liquida il sinistro di Tutela Legale Garanzia base fino al limite massimo per sinistro, indicato in scheda di polizza.

Cosa posso assicurare - Garanzia Tutela Legale Base

Art. 6.2| Soggetti / Oneri assicurati

Soggetti assicurati

Ai sensi del presente contratto sono considerati "Assicurati" (soggetti assicurati):

- l'azienda Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i legali rappresentanti;
- i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori somministrati;
- nelle imprese familiari (art. 230 bis C.C.) sono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'impresa.

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale per sinistro indicato nella scheda di polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 6.3 - "Casi assicurati".

Oneri assicurati

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 8.37 - "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 8.35 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 8.35 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Tutela Legale

Art. 6.3| Casi assicurati

GARANZIA BASE

- 1) **Richiesta di risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.** Rientrano in tale fattispecie sia i danni ai beni aziendali sia quelli alla persona del Titolare o dei Dipendenti (Assicurati).
- 2) **Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi,** in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 C.C.
In tali ipotesi, AXA garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa.
- 3) **Controversie individuali di lavoro** del Contraente con i Dipendenti, purché regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro o con suoi agenti e rappresentanti.
- 4) **Controversie relative a locazione o proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili dove il Contraente esercita l'attività** purché indicati in polizza (con esclusione delle vertenze relative a contratti di compravendita di beni immobili; quelle relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia; quelle relative a contratti di leasing immobiliare e quelle relative all'affitto di azienda).
- 5) **Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni** commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento dell'attività/professione assicurata. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento - art. 444 c.p.p.), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
- 6) **Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi** commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività/professione assicurata, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, nei casi di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Gli Assicurati sono sempre tenuti a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

L'Assicurato può richiedere ad AXA Assistance un anticipo delle spese legali sostenute fino ad un massimo di 5.000,00 euro in attesa della definizione del giudizio che AXA Assistance, valutate le circostanze del caso, si riserva di corrispondere entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'Assicurato contestualmente alla corresponsione dell'anticipo si impegna per iscritto a fornire ad AXA Assistance copia della sentenza emessa a definizione del giudizio e a restituire l'anticipo nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo.

AXA Assistance richiederà allo stesso il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Tutela Legale

Come ampliare la copertura assicurativa – Garanzia Opzionale Estensione Pacchetto Sicurezza

(Garanzia Opzionale operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

PACCHETTO SICUREZZA

Oltre a quanto previsto dal PACCHETTO BASE l'assicurazione Tutela Legale prevede anche:

7. Opposizione avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria (Pacchetto Sicurezza)

Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 1.000,00 euro.

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive modificazioni e integrazioni (compreso il regolamento (UE) GDPR n. 2016/679);
- D.Lgs. n. 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
- D.Lgs. n. 231/2001 in tema di "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni.

Che cosa non è assicurato - Garanzia Tutela legale Base ed Estensione Pacchetto Sicurezza

Art. 6.4| Casi esclusi dall'assicurazione Tutela Legale

La garanzia è esclusa per:

- 1) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- 2) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- 3) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nella Difesa penale (Art. 6.3 - "Casi assicurati", punto 5);
- 4) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere;
- 5) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza;
- 6) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- 7) controversie relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- 8) controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- 9) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- 10) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- 11) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500,00 euro (1.000,00 euro per il Pacchetto Sicurezza);

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Tutela Legale

- 12) controversie aventi oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge n. 300/1970) o licenziamenti collettivi;
- 13) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- 14) controversie relative al recupero crediti;
- 15) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- 16) controversie di natura contrattuale con fornitori di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato/azienda contraente;
- 17) controversie di natura contrattuale con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato/azienda contraente.

Sono inoltre escluse le spese:

- 18) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
- 19) non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 6.2 - "Soggetti/Oneri assicurati".

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 6.5| Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti o violazioni di legge verificatisi almeno 60 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. 6.6| Parametro utilizzato per la tariffa (Numero addetti) - Garanzia Base e Pacchetto sicurezza - Tolleranze

Il premio della Sezione F - TUTELA LEGALE è determinato anche in base al numero di addetti dichiarati dal Contraente/Assicurato al momento della stipulazione della polizza o dell'ultima dichiarazione effettuata per la quale è stato corrisposto il relativo premio.

In caso di variazione del numero di addetti in corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad AXA entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare non superiore di:

- **1 addetto**, rispetto a quello dichiarato in origine (o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA) dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti assicurati è inferiore o uguale a 5;
- **2 addetti**, rispetto a quello dichiarato in origine (o nell'ultima comunicazione fatta ad AXA) dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti assicurati è pari o superiore a 6 addetti;

AXA rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo per aggravamento di rischio.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - Tutela Legale

Art. 6.7| Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

(Norme valide per: Garanzia Base; Pacchetto sicurezza)

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 6.8| Validità territoriale - Garanzia Tutela legale Base

L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria italiana.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera e Gran Bretagna, sempre che per tali controversie risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.

Art. 6.9| Validità territoriale - Estensione Pacchetto Sicurezza

Le garanzie valgono avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria nei casi di contestazione di obblighi ed adempimenti avanti l'Autorità italiana competente.

Tabella limiti Sezione F - TUTELA LEGALE

Sezione F - TUTELA LEGALE	
Garanzia Tutela Legale	Limite di Indennizzo
TUTELA LEGALE - Garanzia Base (TL)	Massimale per sinistro TL - "Tutela Legale - Garanzia base" indicato in scheda di polizza.
Garanzia Opzionale Estensione Pacchetto Sicurezza	

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Cyber Risk

Norme che regolano la Sezione G - Cyber Risk

La Sezione G - Cyber Risk prevede la copertura base: Garanzia Uso fraudolento di mezzi di pagamento aziendali (UF) + Servizio prevenzione rischi cyber, alla quale possono essere abbinate la garanzia Tutele Legale - Protezione dati e reputazione "online" e/o Assistenza Informatica.

Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Uso fraudolento di mezzi di pagamento aziendali + Servizio prevenzione rischi cyber (UF)

Art. 7.1| Casistiche assicurate

Per mezzi di pagamento si intendono: Carte di debito, Carte di credito, Smart phone e smart watch utilizzati con modalità di pagamento contact less, Conti correnti online.

AXA copre i danni subiti dal Contraente:

- 1) a seguito di furto e smarrimento e conseguente utilizzo fraudolento da parte di terzi di carte di pagamento e rispettivi smartphone/smartwatch, utilizzati con modalità di pagamento contactless;
- 2) a seguito di utilizzo fraudolento dei conti correnti online, avvenuto tramite simulazione di una identità falsa o di un'identità terza, oppure utilizzo delle credenziali personali ottenute tramite raggiri e/o in caso di rapina o violenza.

AXA si impegna ad indennizzare l'Assicurato delle perdite eventualmente sostenute in conseguenza dell'utilizzo fraudolento da parte di terzi, dei predetti mezzi di pagamento, avvenuto nelle 48 ore precedenti il blocco ovvero denuncia alle autorità competenti.

Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente provveda a rimborsare l'Assicurato della spesa contestata, l'indennizzo sarà pari all'importo dell'eventuale franchigia a carico dell'Assicurato, con i limiti indicati in Tabella Limiti Sezione G - Cyber Risk con un massimo per ogni carta, sinistro e per anno assicurativo.

Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente non provvedano a rimborsare l'Assicurato della spesa contestata, AXA provvederà a rimborsare le spese e i prelievi avvenuti nelle 48 ore precedenti al blocco, con i limiti indicati in Tabella Limiti Sezione G - Cyber Risk con limiti differenziati per giorno in caso di: carta di credito e carta prepagata, carta di debito, conto corrente online.

Art. 7.2| Servizio prevenzione Rischi Cyber

AXA garantisce al Contraente l'accesso al servizio di prevenzione di eventi fraudolenti correlati all'uso non autorizzato dei dati del Contraente e della valutazione della vulnerabilità informatica dello stesso, identificato con il nome **Sicurnet Business**.

La gestione dei servizi è stata affidata da AXA a:

CRIF S.p.A.

Via M. Fantin, 1-3 - 40131 Bologna

Portale web all'indirizzo <https://www.mistercredit.it>

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00

Per chiamate dall'Italia: Numero Verde 800.94.94.88

Il costo del servizio è ad esclusivo carico di AXA e conseguentemente, in caso di mancato pagamento, Crif S.p.A. non potrà avanzare alcuna pretesa o diritto nei confronti del Contraente.

Il Contraente può usufruire del servizio Sicurnet Business, reso a disposizione entro 10 giorni dalla data di effetto della polizza, presso la piattaforma **www.mistercredit.it**, per:

- rilevare i principali rischi informatici a cui è esposta l'attività e rilevare il dettaglio delle vulnerabilità sui domini e i servizi;
- monitorare che le mail aziendali, carte di credito, IBAN/CC non finiscano nel Dark web;

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Cyber Risk

- richiedere una prima Assistenza al numero verde (lun-ven 9.00-19.00) per l'accesso alla piattaforma, leggere il contenuto dell'Alert, ricevere consigli sulle azioni più opportune da intraprendere a fronte delle segnalazioni inviate (es. segnalazioni di rischi concreti sui Sistemi e Servizi Web aziendali, furto di carte di credito aziendali o email) rispondere a quesiti relativi a e-mail /comunicazioni sospette o siti sospetti.

L'analisi contiene i dettagli relativi a:

- mancata configurazione dei servizi e servizi esposti pubblicamente;
- versioni software o di servizio obsolete;
- domini esposti a malware o phishing;
- contatti di dominio non idonei;
- problematiche relative ai fornitori di servizi;
- certificati di sicurezza scaduti.

Come accedere alla piattaforma Cyber:

Entro massimo 10 giorni, il cliente riceverà alla casella postale fornita in fase di sottoscrizione della garanzia Cyber Risk:

- una prima mail da servizioclienti@mistercredit.it con link per accedere al servizio/piattaforma e Username;
- una seconda mail da servizioclienti@mistercredit.it con la password d'accesso (modificabile dopo il primo ingresso).

Il servizio cessa alla cessazione della garanzia Cyber risk.

Trattamento dati personali

I dati personali (anagrafici e di contatto) del Contraente sono trasferiti:

- da AXA Assicurazioni S.p.A., in qualità di autonomo titolare del trattamento, che li tratta anche per consentire la fornitura del Servizio prevenzione Rischi Cyber e per attività di analisi e indagini statistiche,
- a Crif S.p.A. che li utilizza, in qualità di autonomo titolare del trattamento, per fornire il servizio previsto in favore del Cliente.

Contro quali danni posso assicurarmi

Tutela legale - Garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line" (TL1)

Art. 7.3| Gestione del contratto

AXA si avvale per la gestione dei sinistri di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

ufficio.legale@axa-assistance.com

Numero verde 800.41.33.88 - Tel. 06 42.11.52.19

di seguito denominata AXA Assistance, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle garanzie Tutela Legale, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società incaricata della gestione dei sinistri senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Art. 7.4| Come mi posso assicurare - Massimali e limiti garanzia Tutela Legale Protezione Dati e reputazione "on-line"

AXA Assistance gestisce e liquida il Sinistro di Tutela legale Protezione Dati e reputazione "on-line" fino al limite massimo per Sinistro, indicato in scheda di polizza.

Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un Sinistro accaduto nell'ambito della attività assicurata.

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Cyber Risk

Inoltre, per la gestione del Sinistro rientrante nell'ambito della garanzia si precisano i seguenti sotto limiti relativi alle attività sotto elencate:

- 1) attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato, limite di 1.500,00 euro per sinistro/evento;
- 2) intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding, limite di 2.000,00 euro per evento (cioè 3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).

Art. 7.5| Soggetti / Oneri assicurati

Soggetti assicurati

Ai sensi del presente contratto sono considerati "Assicurati" (soggetti assicurati):

- l'azienda Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i legali rappresentanti.

Oneri assicurati

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento di un perito informatico (Consulente Tecnico di Parte) e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 8.40 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 8.40 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

Art. 7.6| Casi assicurati

01- LESIONE DELLA REPUTAZIONE ON-LINE:

- a) **Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale** per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale risarcimento di tali Danni.

- b) **Intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding.** Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 30 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte (3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).

Si precisa che una singola opinione negativa non costituisce una lesione della reputazione on line. La garanzia opera solo a seguito di un primo tentativo bonario di rimozione del contenuto lesivo non andato a buon fine, effettuato da parte degli Assicurati nei confronti di Social Network e/o Siti Internet.

02- FURTO D'IDENTITÀ DIGITALE

- c) **Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Furto d'identità digitale** per fatti illeciti di terzi.

03- ACQUISTI E VENDITE ON-LINE/E-COMMERCE

- d) **Controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi funzionali all'esercizio dell'attività dell'azienda, acquistati on line** sempre che il valore in lite sia superiore ad 500,00 euro;
- e) **Controversie contrattuali con i clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'azienda contraente, venduti on line,** sempre che il valore in lite sia superiore a 500,00 euro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Cyber Risk

Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Assistenza informatica (ASS2)

Art. 7.7| Gestione servizio di Assistenza

AXA si avvale per la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate di:

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)

Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero) - Fax +39 / 06.47.40.742

di seguito denominata AXA Assistance.

Pertanto le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente polizza di assicurazione della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della polizza stessa.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le prestazioni di assistenza sono operanti indipendentemente dalla garanzia prescelta in polizza, possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente o da un suo addetto di fiducia.

Art. 7.8| Casistiche assicurate

AXA, tramite la Centrale Operativa di AXA Assistance, fornisce le prestazioni e le garanzie di seguito specificate, al verificarsi di un sinistro previsto in polizza:

1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Office" e dell'Apparato Digitale "Mobile"

Qualora l'Assicurato, a causa di malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l'operatività e se necessario riconfigurarla, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità dell'Apparato Digitale per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che l'apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che l'Apparato non è alimentato correttamente.

Se le verifiche della Centrale Operativa non sono sufficienti a risolvere il problema, l'Assicurato verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella risoluzione del malfunzionamento, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo.

A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione dell'Apparato Digitale, la Piattaforma Digitale, in accordo con la Centrale Operativa, invierà presso la sede dell'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica a domicilio).

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna a rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto a: Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Cyber Risk

mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza tecnica a domicilio rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

2. Ripristino dell'operatività della Rete Dati

Qualora l'Assicurato a causa di malfunzionamento della propria Rete necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente.

Se le verifiche della Centrale Operativa non fossero sufficienti a risolvere il problema, l'Assicurato verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo.

A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Dati. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, la Piattaforma Digitale in accordo con la Centrale Operativa invierà presso l'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica a domicilio).

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna e si rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

3. Intervento a seguito di virus (sull' Apparato Digitale "Office" e sull'Apparato Digitale "Mobile")

In caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l'Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa prima fase, avuta conferma che l'Assicurato sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla Centrale Operativa alcuni controlli basilari propedeutici all'assistenza vera e propria.

L'Assicurato verrà quindi trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella salvaguardia dei dati e nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo.

A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante.

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Cyber Risk

Che cosa non è assicurato

Art. 7.9| Uso fraudolento di mezzi di pagamento aziendali - Esclusioni

Sono in ogni caso esclusi i danni causati da:

- 1) utilizzo fraudolento operato dai soggetti assicurati e dai dipendenti del Contraente/Assicurato;
- 2) utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco dei mezzi di pagamento e carta sim, ad opera del Contraente/Assicurato;
- 3) phishing.

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 – “Esclusioni Cyber e Dati - Property” delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

Inoltre non sono coperti i danni causati da utilizzo fraudolento conseguente a:

- 4) Furto causato da negligenza dell'Assicurato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottrazione da abbigliamento e vestiti che non siano indossati all'Assicurato al momento del sinistro, es. giacca appoggiata sulla sedia o in guardaroba, ecc., la sottrazione da borse e bagagli in genere, se non portati dall'Assicurato);
- 5) Furto avvenuto all'interno di un autoveicolo ad eccezione delle seguenti ipotesi:
 - Furto all'interno di autoveicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio regolarmente custodito di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio presso cui è stato lasciato o in rimessa presso garage privato;
 - Furto con effrazione avvenuto in luogo adibito al parcheggio dell'autoveicolo, custodito o meno, purché a pagamento e in area delimitata da muro di cinta o transennamento fisso, e per il quale l'Assicurato sia in grado di esibire una ricevuta di pagamento ovvero avvenuti in luoghi o edifici non di pubblico accesso;
 - Furto avvenuto in auto quando quest'ultima è parcheggiata in strutture contigue ai centri commerciali purché l'Assicurato sia in grado di produrre un documento che certifichi la sua presenza in loco al momento del sinistro (ad esempio scontrino della spesa). L'operatività della copertura decade automaticamente negli orari di chiusura del centro commerciale;
- 6) Furto commesso da persone fisiche non aventi la qualità di Terzi o commesso con la complicità di tali persone;
- 7) Furto tramite sola effrazione di un armadio, cassetiera, baule, anche se chiuso a chiave avvenuto in un locale od abitazione che non abbia a sua volta subito un furto con effrazione.

AXA non indennizza:

- 8) le conseguenze di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- 9) i danni causati da utilizzo fraudolento avvenuto in occasione di guerra civile o internazionale, sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore;
- 10) il Furto di cellulare/smartphone e relativi accessori, consumabili, periferiche e cavi legati al funzionamento del telefono cellulare/smartphone (caricabatteria, batterie, Kit viva voce, auricolare ed in generale tutti gli accessori connessi al telefono cellulare/ smartphone).

Art.7.10| Tutela Legale - Garanzia Protezione Dati e reputazione “on-line” - Esclusioni

Ferme in quanto compatibili le esclusioni Tutela Legale previste dall'Art. 6.4 - “Casi esclusi dall'assicurazione Tutela Legale”, relativamente alla garanzia Protezione Dati e reputazione “on-line” sono inoltre escluse le spese:

- 1) relative al pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- 2) liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale);
- 3) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
- 4) non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 7.6 - “Soggetti - Oneri assicurati”;
- 5) di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene.

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Cyber Risk

Sono, inoltre, escluse le Controversie:

- 6) di natura contrattuale e di valore inferiore a 500,00 euro;
- 7) nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "Community chiuse");
- 8) aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana.

Inoltre si specifica che sono esclusi dall'operatività della garanzia nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:

- 9) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro (compresi bitcoin e simili), assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
- 10) medicinali, armi;
- 11) materiale digitale scaricato on-line;
- 12) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
- 13) acquisti effettuati tramite aste on-line.

Inoltre si precisa che la garanzia non opera per le Controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene ai clienti nel caso di e-commerce.

Art.7.11|Assistenza Informatica - Esclusioni

AXA Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- 1) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- 2) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
- 3) impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);
- 4) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- 5) apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus;
- 6) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- 7) dispositivi con brand del gestore telefonico o fornitore di building automation e su tutto ciò su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio;
- 8) malfunzionamento della rete al di fuori del luogo di lavoro;
- 9) centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza coperti da assistenza del gestore del servizio;
- 10) malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- 11) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- 12) danno accidentale.

AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

AXA Assistance non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi di assistenza informatica non organizzati per il tramite della sua Centrale Operativa.

Pertanto resta escluso l'indennizzo o il rimborso di spese di assistenza informatica sostenute direttamente dall'Assicurato e non autorizzate dalla Centrale Operativa di AXA Assistance.

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Cyber Risk

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art.7.12|Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro - Garanzia Tutela Legale Protezione Dati e reputazione “on-line”

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti o violazioni di legge verificatisi almeno 60 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art.7.13|Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione - Garanzia Tutela Legale Protezione Dati e reputazione “on-line”

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art.7.14|Validità territoriale - Garanzia Tutela Legale Protezione Dati e reputazione “on-line”

L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano e di cui risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera e Gran Bretagna, sempre che per tali controversie risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.

Art.7.15|Operatività delle prestazioni di Assistenza informatica

AXA Assistance si obbliga a prestare supporto informatico con le modalità sotto riportate nei casi previsti dalle Prestazioni di Assistenza Informatica normate ai successivi punti 1), 2), 3).

La Centrale Operativa è a disposizione **dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali** per fornire assistenza. L'eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato, verrà organizzato entro un massimo di 8 ore lavorative.

Condizioni di Assicurazione

Sezione G - Cyber Risk

La copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione. AXA Assistance potrà effettuare, tramite i suoi incaricati, solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore

AXA Assistance potrà prendere a carico, tramite i suoi incaricati, solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano effettuati su Apparati Digitali "Office" e su Apparati Digitali "Mobile" provvisti di software open source o provvisti di regolare licenza.

AXA prende a carico massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Office" e 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Mobile".

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art.7.16|Estensione territoriale - Assistenza informatica

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Tabella limiti Sezione G - CYBER RISK

Sezione G - CYBER RISK	
Garanzia Uso fraudolento di mezzi di pagamento aziendali (UF)	Limite di indennizzo
Uso fraudolento di mezzi di pagamento aziendali (UF)	<p>Se la banca o l'ente emittente della carta rimborsano l'Assicurato: massimo 150,00 euro per carta e 1.800,00 euro per anno assicurativo.</p> <p>Se la banca o l'ente emittente della carta non rimborsano l'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> limite di 2.000,00 euro per carta di credito e carta prepagata per giorno; limite di 500,00 euro per carta di debito per giorno; limite di 2.000,00 euro per conto corrente on line per giorno; <p>il massimale in ogni caso non può superare il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato in polizza per UF - "Uso fraudolento di mezzi di pagamento aziendali" (tale limite si intende di 4.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo).</p>
Garanzia Protezione dati e reputazione "on line" (TL1)	Massimale per sinistro
TUTELA LEGALE - Protezione dati e reputazione "on line" (TL1)	<p>Massimale per sinistro assicurato TL1 - "Protezione dati e reputazione "online"</p> <p>Per attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato sotto limite di 1.500,00 euro per sinistro/evento.</p> <p>Per intervento di un perito tecnico informatico per attività di Flooding sotto limite di 2.000,00 euro per evento (3 contenuti lesivi su unica piattaforma web o stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).</p>
Garanzia Assistenza Informatica (ASS2)	Operatività
1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato digitale "Office" e dell'apparato Digitale "Mobile"	Massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Office" e 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Mobile"
2. Ripristino dell'operatività della Rete Dati	
3. Intervento a seguito di virus (sull'Apparato digitale "Office" e sull'apparato Digitale "Mobile")	
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.	

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Premessa

Premessa - Modalità di denuncia di sinistro e altre informazioni per l'Assicurato

Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini indicati per ciascuna Sezione di garanzia, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:

- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento;
- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it ;
- accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito www.axa.it ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste);
- inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - Corso Como 17, 20154 Milano.

In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee.

Per le garanzie di Assistenza e/o Tutela legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)
Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)

Società di salvataggio

Relativamente alle Sezioni A - Incendio e D - Danni Indiretti, AXA, in caso di Sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra AXA e uno dei seguenti partner:

BELFOR Italia S.r.l - sede legale: Corso di Porta Vittoria, 18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII, 181 - 21010 Cardano al Campo (VA);

PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI);

BENPOWER - sede legale: Via Stiria - 33100 Udine (UD);

RECOTECH - sede legale: Via dei Cairoli 49 - 50131 Firenze (FI).

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.

Consulenza Legale Telefonica

Se prevista la Sezione Assistenza si precisa, inoltre, quanto segue.

AXA Assistance, tramite la sua Centrale Operativa, offre un servizio di consulenza legale telefonica, per fornire un supporto in caso di grave crisi determinata da evento previsto dalla presente Polizza che abbia come conseguenza una interruzione o rallentamento, anche parziale, dell'attività.

Il supporto legale potrà riguardare, a titolo esemplificativo, i seguenti ambiti: diritto societario, rapporti di lavoro con i dipendenti e con i fornitori, reclami, violazione degli accordi di fornitura o di vendita, ecc.

A fronte della richiesta, la Centrale Operativa provvederà a far richiamare l'Assicurato per la consulenza dal Legale incaricato, nel minor tempo possibile e comunque entro 3 giorni lavorativi.

Il costo della consulenza è a carico di AXA.

Art. 8.0| Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'indennizzo

AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Per le garanzie "Tutela Legale" in caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro e/o all'ammontare dello stesso (fermo quanto previsto dall'Art. 8.37 e 8.42 - "Gestione del sinistro" AXA Assistance si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi".

Norme che regolano il sinistro

Sezioni: A – Incendio, A1 – Eventi Naturali e/o Catastrofali e B - Furto e Rapina

Art. 8.1| Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente la società, l'Agenzia ed il numero di polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;
- c) fornire ad AXA, entro i 15 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o rubati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. AXA si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, rubati o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

In caso di rottura o di danno al Macchinario, la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b). Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per il Macchinario danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

In caso di sinistro, lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione di un perito incaricato da AXA, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale riparazione, fermo restando gli obblighi di cui alla lettera e) di conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce ed i residui del sinistro); se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Art. 8.2| Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente da AXA, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,

b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno da AXA con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 8.3| Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 8.1 - "Obblighi in caso di sinistro";

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione dell'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno";

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 8.2 - "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8.4| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non sottratti, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 8.5| Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati, sottratti o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Per il FABBRICATO:

a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune (o con materiali superati poiché sostituiti da altri materiali edili più moderni ed idonei), la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente di pari prestigio ed efficacia;

- b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" non opera per "Fabbricati" in stato di inattività da oltre 24 mesi. L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene, AXA limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto b).

La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data del sinistro.

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, AXA pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Per il CONTENUTO - esclusi gli enti particolari (anche quadri, tappeti ed oggetti d'arte) e le lastre - a seguito di evento previsto dalla Sezione A - "Incendio" e A1 - "Eventi Naturali e/o Catastrofali" (escluso quanto previsto dalle garanzie specifiche "Guasti Macchine al macchinario" e "Perdita Pignorati"):

- **limitatamente al MACCHINARIO ed ATTREZZATURA** (compreso ARREDAMENTO):

- c) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- d) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera c) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera c), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" non opera per "Macchinario e Attrezzatura" in stato di inattività da oltre 12 mesi.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione del macchinario ed attrezzatura avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene, AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito alla lettera d).

Per il CONTENUTO a Primo Rischio Assoluto limitatamente al MACCHINARIO ed ATTREZZATURA (compreso ARREDAMENTO) a seguito di evento previsto dalla Sezione A - "Incendio" e A1 - "Eventi Naturali e/o Catastrofali" agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore al momento del sinistro.

- **limitatamente alle MERCI ed EFFETTI PERSONALI dell'Assicurato e dei suoi addetti**

- e) si stima il valore al momento del sinistro, cioè tenendo conto della sua natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

Nelle lavorazioni di trasformazione, le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario (fermi i limiti di indennizzo previsti dall'Art. 1.21 - "Limitazioni dell'indennizzo - Partita Contenuto" per effetti personali, merci di rischio più elevato e valori).

Per i Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)

Per i gli impianti solari termici e/o fotovoltaici:

- a) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- b) si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera b) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera a), la spesa necessaria per ripristinare a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo (valore a nuovo) solo se dà garanzia della riparazione o del rimpiazzo dei pannelli danneggiati; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore dei pannelli solari e/o pannelli fotovoltaici al momento del sinistro.

Per i VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI (compresi i veicoli e/o natanti e imbarcazioni di terzi in manutenzione o riparazione o custodia) a seguito di evento previsto in polizza: l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore al momento del sinistro dei beni assicurati come calcolato al punto seguente, il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

Per i danni parziali subiti dal veicolo o natante, l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale.

Per i veicoli e/o natanti e imbarcazioni si stima il valore al momento del sinistro, cioè il valore commerciale come risultante dal prezzo di mercato, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello. Per i veicoli o per natanti e imbarcazioni il valore al momento del sinistro viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate.

Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo o natante, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli o natanti e imbarcazioni simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Relativamente a natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata, si precisa quanto segue:

- qualora un veicolo (o natante/imbarcazione) venga danneggiato solo in parte, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi danno conseguente al deprezzamento del veicolo (o natante) stesso e/o al suo valore storico o collezionistico;
- tali fattispecie, limitatamente alla forma di assicurazione a Valore intero, non verranno considerati ai fini del calcolo della stima della preesistenza, pertanto per gli stessi non è operante quanto previsto dall'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

Per le LASTRE (e le insegne), a seguito di evento indennizzabile dalla Sezione A - "Incendio" e A1 - "Eventi Naturali e/o Catastrofali": l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle lastre ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tener conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione. Se il sinistro risulta indennizzabile dalla garanzia prevista per la partita "LASTRE (LAS)" e da altro evento previsto dalla presente Sezione A - "Incendio" e A1 - "Eventi Naturali e/o Catastrofali", AXA indennizzerà la parte di danno eccedente il limite previsto dalla garanzia Lastre secondo le norme specifiche per tale altro evento.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Per il CONTENUTO - esclusi gli enti particolari (anche quadri, tappeti ed oggetti d'arte) e le lastre - a seguito di evento previsto dalla Sezione B - "Furto e Rapina":

- 1) l'ammontare del danno per il macchinario di età documentata non superiore a tre anni ed attrezzatura d'ufficio di età documentata non superiore a tre anni, è dato considerando il costo di rimpiazzo dei beni asportati o danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e gli oneri fiscali.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore al momento del sinistro;

- 2) l'ammontare del danno per le merci, il restante macchinario, arredamento ed attrezzatura e gli effetti personali, è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro (fermi comunque i limiti previsti dall'Art. 2.18 - "Limitazioni dell'indennizzo - Partita Contenuto", per effetti personali, merci di rischio più elevato e valori).

Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

- f) AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- g) l'Assicurato deve restituire ad AXA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- h) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo.

AXA indennizzerà il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.

Per gli enti particolari, a seguito di evento previsto in polizza, l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riacquisto, riparazione o di ricostruzione degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico (fermo comunque quanto previsto dagli Artt. 1.21 e 2.18 - "Limitazioni dell'indennizzo - Partita Contenuto").

L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

Per il contenuto, limitatamente a quadri, tappeti ed oggetti d'arte, a seguito di evento previsto in polizza, l'ammontare del danno è dato dal valore al momento del sinistro degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato di conservazione e uso degli enti medesimi, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui (fermo comunque quanto previsto dagli Artt. 1.21 e 2.18 - "Limitazioni dell'indennizzo - Partita Contenuto"). Qualora la raccolta o collezione venga asportata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione

Per il MACCHINARIO, a seguito di guasto o rottura, previsto dalla Sezione A - Incendio, garanzia "Guasti Macchine al macchinario":

- i) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - 1) si stima per ogni macchinario colpito da sinistro, l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento dell'evento, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 1) decurtato dell'importo stimato al punto 2).
- j) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
 - 3) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) al momento del sinistro del bene colpito da sinistro stesso;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

- 4) si stima il valore del bene al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 5) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 3) decurtato dall'importo stimato al punto 5). Detto indennizzo riguarda solo beni in funzione ed è valido a condizione che il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non sia soddisfatta la condizione di cui sopra l'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 4), decurtato dell'importo stimato al punto 5).

Un macchinario assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare stimato del danno o il costo previsto per la sua riparazione superi il valore che il bene aveva al momento del sinistro oppure quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato.

Restano operanti i casi per i quali l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro e le relative limitazioni previste dall'ultimo paragrafo della garanzia "Guasti Macchine al Macchinario".

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

AXA ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per la garanzia PERDITA PIGIONI, l'indennizzo è disciplinato all'interno del normativo della clausola stessa ("Perdita pigioni (PP)").

Norme specifiche per la Sezione A - "Incendio" e A1 - "Eventi naturali e/o Catastrofali"

Art. 8.6| Assicurazione parziale

(Valida per la Sezione A - "Incendio" (e A1 - "Eventi naturali e/o Catastrofali") prestato nella forma a Valore intero - non operante per le partite prestate a Primo Rischio Assoluto)

Se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite, salvo quanto disposto dall'Art. 1.2 - "Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate".

Art. 8.7| Deroga alla proporzionale - Tolleranza

(Valido solo per le partite "Fabbricato" e "Contenuto" prestate nella forma a Valore intero - non operante per le partite prestate a Primo Rischio Assoluto)

Non si fa luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non è inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale", rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. Tale deroga non è operante se, considerando l'assicurazione sulle medesime cose e per i medesimi rischi stipulate con altre società assicuratrici, risultino somme globalmente assicurate sufficienti.

Qualora in caso di sinistro risultasse che il valore della partita colpita è superiore alla somma garantita, il Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Art. 8.8| Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi

Qualora il Contraente/Assicurato sia soggetto ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), che comporti la cessazione delle normali attività lavorative, ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza viene liquidato, per la Sezione A - "Incendio", per i danni diretti e materiali alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio, previa applicazione di uno scoperto del 10%;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, previa applicazione di uno scoperto del 20%;
- altri eventi indennizzabili ai termini della Sezione A - "Incendio" nessuna variazione rispetto ai limiti previsti in polizza.

Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto. Se al momento del sinistro i beni assicurati danneggiati si trovano in stabilimenti o locali separati inattivi non utilizzati da più di 6 mesi o incustoditi da più di 45° giorni, ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà liquidato, per la Sezione A, per i danni diretti e materiali alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio, previa applicazione di uno scoperto del 10%;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, previa applicazione di uno scoperto del 20%;
- altri eventi indennizzabili ai termini della presente Sezione A nessuna variazione rispetto ai limiti previsti in scheda di polizza.

Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto.

Art. 8.9| Anticipo indennizzo

Relativamente alla Sezione A - "Incendio" e A1 - "Eventi naturali e/o Catastrofali", l'Assicurato ha diritto ad un acconto pari al 50% dell'importo minimo effettivamente liquidabile, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'indennizzo si prevede possa superare l'importo di 25.000,00 euro;
- non sia stata eccepita l'inefficacia della garanzia o in generale siano state avanzate contestazioni sul Sinistro;

L'anticipo verrà corrisposto dopo trenta e giorni dalla richiesta, formulabile non prima di novanta giorni dalla denuncia del Sinistro.

L'anticipo non può essere superiore a 2.000.000,00 di euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Art.8.10| Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a un certo importo

(Valido solo per le partite "Fabbricato" e "Contenuto" prestate nella forma a Valore intero - non operante per le partite prestate a Primo Rischio Assoluto)

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che ha colpito una o più partite soggette all'applicazione dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale", qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'Art. 8.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a 5.000,00 euro, AXA indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione dell'Art. 8.6 - "Assicurazione parziale".

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Norme specifiche per la Sezione B - “Furto e Rapina”

Art.8.11|Recupero dei beni rubati

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad AXA appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di AXA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi ad AXA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece AXA ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da AXA per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni sottratti che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art.8.12| Esistenza di procedure concorsuali

Qualora il Contraente/Assicurato venga assoggettato ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), che comporti la cessazione delle normali attività lavorative, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'importo liquidabile viene ridotto al 70%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello previsto all'Art. 2.11 - “Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia” o con altri limiti espressi in percentuale, previsti dalla polizza. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Art.8.13| Coesistenza di assicurazione trasporti

Se al momento del sinistro le merci assicurate sono coperte da assicurazione per il rischio di furto anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che ecceda i valori coperti dalle suddette polizze, e sino a concorrenza della somma assicurata.

Il Contraente o l'Assicurato è obbligato in caso di sinistro a dare visione ad AXA della o delle polizze di assicurazione originali concernenti le merci colpite dal sinistro.

Altre norme afferenti le precedenti Sezioni

Art.8.14|Selling price - Merci al prezzo di vendita

(Valida per la Sezione A - “Incendio” e per la Sezione B - “Furto e Rapina”)

Se risultano sottratte o danneggiate merci vendute in attesa di consegna purché non siano assicurate dall'acquirente, l'indennizzo è basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci sottratte o danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Art.8.15|Riduzione delle somme assicurate a seguito di: danni a Fabbricato e/o Contenuto prestato nella Forma a Primo Rischio Assoluto; Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in manutenzione o riparazione; Danni di natura elettrica (Fenomeni elettrici); Beni all'aperto (incendio doloso e atti vandalici); Furto o rapina, estorsione; Rottura di

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

macchinario (Guasto macchine al Macchinario); e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7 - "Recesso in caso di sinistro".

Art.8.16|Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.8.17|Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'Art. 2.7 - "Esclusioni", lettere c) e d).

In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 1.14 - "Esclusioni", lettera d).

Art.8.18|Indennizzo separato

A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'indennizzo potrà essere regolato per ciascuna partita singolarmente considerata, come se, per ogni partita fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da AXA a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art.8.19|Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Norme specifiche per la Sezione C - Assistenza

Art.8.20|Obblighi in caso di sinistro - Richiesta di assistenza

In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)
Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)

Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l'Assicurato dovrà inviare un fax al numero +39/06.47.40.742.

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà qualificarsi come "Assicurato" e comunicare:

- cognome e nome;
- prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

AXA ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, eventuale ulteriore documentazione relativa al sinistro e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Norme specifiche per la Sezione D - Danni indiretti

Art.8.21|Obblighi in caso di sinistro Fermo attività

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo:

- per il Fermo attività conseguente a danni indennizzabili dalla Sezione A Incendio: deve tenere a disposizione, tanto dei periti incaricati quanto dei liquidatori di AXA, la documentazione contabile (registri e libri contabili, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, prove, informazioni, ordini acquisiti, budget, e simili) che possa essere ragionevolmente richiesto dai periti incaricati e/o dai liquidatori di AXA ai fini delle loro indagini e verifiche;
- per il Fermo attività conseguente a infortunio: deve far pervenire la documentazione del pronto soccorso e la cartella clinica completa relativa al ricovero ed ogni altro documento attinente alla liquidazione del sinistro. Inoltre l'infortunato deve acconsentire al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche nonché, se richiesto da AXA, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dai suoi incaricati.

I periti incaricati e i liquidatori di AXA si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e i dati ricevuti necessari per la determinazione dei danni indiretti.

Art.8.22|Determinazione dell'indennizzo spettante per Fermo Attività conseguente a danni indennizzabili dalla Sezione A - Incendio

A seguito della denuncia di sinistro, si procederà alla liquidazione dell'indennizzo determinando:

- il numero di giorni lavorativi di inattività totale accertati in sede peritale, come necessari alla ripresa dell'attività, ciò indipendentemente dall'effettivo tempo necessario al ripristino dell'attività esercitata (es. prolungarsi dei lavori per migliorie ed opere addizionali e/o per ritardi nell'intervento di ripristino o di riparazione). È considerata inattività totale la chiusura temporanea dell'attività assicurata conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Per determinare il periodo di inattività totale si considera il numero di giorni ragionevolmente riconosciuti dai periti come necessari e sufficienti a ripristinare la normale ripresa dell'attività aziendale precedentemente esercitata, totale o parziale, in ogni caso con il limite massimo di 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo.
- il numero di giorni lavorativi di inattività parziali con i criteri di cui sopra. È considerata inattività parziale, la forzata inattività conseguente a sinistro indennizzabile che consenta un parziale svolgimento delle attività aziendali esercitate.

In ogni caso il periodo massimo di indennizzo per Fermo Attività è di 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo, comprensivo dei giorni indennizzabili di inattività totale e/o di quelli di inattività parziale spettanti per Fermo Attività conseguente a danni indennizzabili dalla Sezione A – Incendio, della Sezione A1 – “Eventi naturali e/o catastrofali” e/o per Fermo Attività per infortunio.

Art.8.23|Determinazione dell'indennizzo spettante per Fermo Attività per infortunio con ricovero superiore a 5 giorni consecutivi

A seguito della denuncia di sinistro, si procederà alla liquidazione dell'indennizzo, come segue:

- per ogni giorno indennizzabile viene riconosciuto l'importo giornaliero previsto per inattività parziale assicurata in base alla tabella sopra indicata (pari al 50% della diaria assicurata). La prima e l'ultima giornata di ricovero sono considerati come un unico giorno.
- determinando il numero di giorni di ricovero totali, ferma una franchigia relativa di 5 giorni, come risultante dalla cartella clinica di ricovero. Pertanto non sono indennizzabili i ricoveri di durata inferiore a 5 giorni consecutivi, mentre per quelli di durata superiore a 5 giorni viene riconosciuto il numero di giorni totali di ricovero (comprensivo dei 5 giorni relativi alla franchigia relativa).

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

In ogni caso il periodo massimo di indennizzo per Fermo Attività è di 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo, comprensivo dei giorni indennizzabili di inattività totale e/o di quelli di inattività parziale spettanti per Fermo Attività per infortunio o per Fermo Attività conseguente a danni indennizzabili dalla Sezione A - Incendio.

Art.8.24|Disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo attività (Arbitrato irrituale) - Mandato dei periti

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo attività e/o sul numero di giorni da riconoscere per il "Fermo attività", le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, sia dovuto l'indennizzo ad un collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.

Questo risiede, a scelta della Parte attrice, presso la sede di AXA o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, cause e modalità di formazione del danno da Fermo attività o sulle cause dell'infortunio e/o su circostanze di natura medica del ricovero nel caso di Fermo attività per infortunio;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente punto: Art. 8.21 - "Obblighi in caso di sinistro Fermo attività";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in base alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di arbitrato irrituale, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere a) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.8.25|Anticipo dell'importo Fermo Attività

Relativamente alla garanzia "Fermo attività", l'Assicurato ha diritto di chiedere e di ottenere il pagamento di un acconto non inferiore al 50% dell'importo minimo indennizzabile che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo "Fermo attività" dovuto sia complessivamente superiore a 10.000,00 euro. L'obbligazione di AXA verrà in essere dopo 30 giorni dalla data di denuncia di sinistro e sempre che siano trascorsi almeno 20 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art.8.26|Pagamento dell'indennizzo Fermo Attività

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo "Fermo attività" entro 15 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare, per sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore dell'importo massimo riconosciuto per sinistro e per anno (pari a 90 giorni).

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento è effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra:

- il dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata,
- alcuno dei casi previsti dal seguente Art. 8.27 - "Esagerazione dolosa del danno".

Art.8.27|Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno materiale e diretto e/o del periodo di "Fermo Attività", oppure l'entità o le cause dell'infortunio, adopera, a giustificazione della perdita, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente i documenti necessari a dimostrare il danno o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Norme specifiche per la Sezione E - Responsabilità Civile

Art.8.28|R.C.T./R.C.O. - Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C.

Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (Assicurato, Proprietario, eventuali infortunati, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre comunicare, nel più breve tempo possibile, all'Agenzia o ad AXA tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art.8.29|R.C.T./R.C.O. - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA si riserva la facoltà di assumere, in nome e per conto dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sia in sede civile che penale e amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

A tal fine l'Assicurato è tenuto a:

- 1) prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze;
- 2) comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda;
- 3) trasmettere tempestivamente e comunque in tempo utile per lo svolgimento delle difese processuali (**in ogni caso entro il termine di 10 giorni dal ricevimento**), l'atto di citazione e qualunque altro atto giudiziario che dovesse ricevere in notificazione, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della vertenza e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali obblighi o, a causa di sue inadempienze od inerzie, si verificano decadenze a termini di legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza, restituendo all'Assicurato stesso tutti gli atti e i documenti e contestandogli l'eventuale pregiudizio arrecato.

Sono a carico di AXA le spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione contro di lui promossa entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per la garanzia colpita dal sinistro al quale si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma spettante al danneggiato a titolo di risarcimento superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA ed Assicurato in proporzione dei rispettivi interessi.

AXA non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici da lui designati senza il preventivo consenso scritto di AXA e non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale che dovessero essere poste a carico dell'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Art.8.30|R.C. Postuma - Denuncia di sinistro

Ferme restando, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 8.28 - "Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C." l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, senza ritardo ad AXA la richiesta di risarcimento a lui rivolta e di inoltrare, con la massima tempestività, le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia di sinistro, nonché quelli relativi al caso denunciato ottenuti successivamente.

Art.8.31|R.C. Malattie professionali - Denuncia di sinistro

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 8.28 - "Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C." l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, l'insorgenza di una malattia professionale o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi al caso denunciato.

Art.8.32|R.C. Datoriale - Modalità per la denuncia del sinistro - Obblighi in caso di richiesta di risarcimento o circostanze che potrebbero dare origine ad una richiesta di risarcimento

In caso di richiesta di risarcimento, l'impresa Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto ad AXA entro 3 giorni (art. 1913 C.C.). L'impresa Contraente e/o l'Assicurato/i devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 C.C.).

Se l'impresa Contraente o l'Assicurato vengono a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento, essi dovranno tempestivamente comunicare ad AXA mediante raccomandata A.R. tali circostanze, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una richiesta di risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima della potenziale perdita patrimoniale.

Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), cioè il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale.

Laddove le circostanze comunicate ai sensi della presente clausola siano sufficientemente dettagliate ai sensi di polizza, AXA avrà la facoltà di aprire un sinistro cautelativo e di accettare qualsiasi richiesta di risarcimento che tragga origine da tali circostanze, come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'Assicurato o la Contraente hanno trasmesso ad AXA la predetta comunicazione di circostanze.

Art.8.33|R.C. Datoriale - Gestione delle controversie - Spese legali di resistenza

L'impresa Contraente (e/o l'Assicurato) ha il diritto di difendersi contro qualsiasi richiesta di risarcimento e di contestarla. È condizione per l'insorgere dell'obbligo indennitario di AXA ai sensi di polizza il fatto che l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo di transazione o conciliazione, né si accoli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta di AXA.

AXA si riserva la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o dell'Assicurato, designando in accordo con l'Assicurato, ove occorra, legali o tecnici di comprovata esperienza ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'impresa Contraente e l'Assicurato coopereranno senza riserve con AXA e forniranno tempestivamente una relazione dettagliata delle circostanze che compongono la richiesta di risarcimento e le loro eventuali deduzioni difensive. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce le spese sostenute dall'impresa Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati designati con il consenso scritto di AXA e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia rischi coperti dalla presente assicurazione R.C. Datoriale sia rischi non coperti, le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno sostenute da AXA per la sola parte di esse che sia connessa all'ambito di copertura della presente garanzia R.C. Datoriale.

Art.8.34| R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Denuncia di sinistro

Si intendono altresì espressamente operanti, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 8.28 - "Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C.".

Norme specifiche per la Sezione F - Tutela legale

Art.8.35| Denuncia di sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o con AXA Assistance.

In caso di sinistro Tutela Legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)
Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)

Art.8.36| Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Art.8.37| Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 8.35 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come AXA, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art.8.38| Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Norme specifiche per la Sezione G - Cyber Risk

Art.8.39| Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro per Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali

(Utilizzo fraudolento carte di pagamento, Utilizzo fraudolento smartphone/smartwatch con modalità di pagamento contactless, Utilizzo fraudolento dei conti correnti online)

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve presentare denuncia penale all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro le 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, successivamente, comunicare l'accaduto ad AXA entro il termine di 3 giorni, specificando i fatti e l'importo del Danno, risultanti dalle evidenze di cui sia in possesso.

La denuncia assicurativa del Sinistro, formulata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato o i suoi aventi causa, deve essere corredata della seguente documentazione:

- copia della denuncia penale circostanziata presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- nel caso in cui l'Assicurato abbia ottenuto il blocco delle carte di pagamento o del conto corrente online, dichiarazione di esecuzione rilasciata dalla banca o dall'emittente del mezzo di pagamento, attestante ora e data in cui è stato effettivamente eseguito il blocco medesimo;
- copia dell'estratto conto bancario o della carta di pagamento con evidenza degli importi esposti nella denuncia penale ed oggetto di contestazione di addebito presentata alla Banca od all'emittente il mezzo di pagamento;
- lettera di mancato rimborso da parte della Banca o Ente emittente;
- estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del Danno.

Qualora necessitino approfondimenti, AXA si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti finalizzati alla corretta valutazione del Sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Art.8.40| Tutela legale - Garanzia Protezione Dati e reputazione “on-line” - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale

Si intendono espressamente operanti, relativamente alla garanzia “Protezione Dati e reputazione “on-line”, le stesse norme “Tutela legale” già previste dall’Art. 8.35 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”.

Art.8.41| Tutela legale - Garanzia Protezione Dati e reputazione “on-line” - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Si intendono espressamente operanti, relativamente alla garanzia “Protezione Dati e reputazione “on-line”, le stesse norme “Tutela legale” già previste dall’Art. 8.36 - “Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa”.

Art.8.42| Tutela legale - Garanzia Protezione Dati e reputazione “on-line” - Gestione del sinistro

Si intendono espressamente operanti, relativamente alla garanzia “Protezione Dati e reputazione “on-line”, le stesse norme “Tutela legale” già previste dall’Art. 8.37 - “Gestione del sinistro”.

Art.8.43| Tutela legale - Garanzia Protezione Dati e reputazione “on-line” - Recupero di somme

Relativamente alla garanzia Tutela Legale - “Protezione Dati e reputazione “on-line”, spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art.8.44| Richiesta di Assistenza Informatica

In caso di sinistro l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)
Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (linea urbana)

La Centrale Operativa è a disposizione **dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali** per fornire immediatamente assistenza informatica. L’eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato, se necessario, verrà organizzato dalla Centrale Operativa stessa ed erogato entro un massimo di 8 ore lavorative (salvo cause di forza maggiore).

Inoltre, dovrà qualificarsi come “Assicurato” e comunicare:

- cognome e nome;
- prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato;
- eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione richiesta.

L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione di assistenza informatica.

Gli eventuali interventi a domicilio del tecnico specializzato devono essere richiesti tramite la Centrale Operativa ed espressamente autorizzati dalla stessa, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza informatica, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Articoli di legge

CODICE CIVILE

1325 C.C.

Indicazioni dei requisiti del contratto

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
- 2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
- 3) l'oggetto (1346 e seguenti);
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

1341 C.C.

Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C.

Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1418 C.C.

Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

1891 C.C.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C.

Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Articoli di legge

- 1897 C.C. Diminuzione del rischio**
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
- 1898 C.C. Aggravamento del rischio**
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1901 C.C. Mancato pagamento del premio**
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1907 C.C. Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- 1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori**
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1914 C.C. Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)

Articoli di legge

- 1915 C.C.** **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- 1916 C.C.** **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
- 1917 C.C.** **Assicurazione della responsabilità civile**
(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)
- 2049 C.C.** **Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 2094 C.C.** **Prestatore di lavoro subordinato**
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
- 2359 C.C.** **Società controllate e società collegate**
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
- 2952 C.C.** **Prescrizione in materia di assicurazione**
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 ss.).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (1).
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 ss.).
- Note:** (1) Comma sostituito dall'art. 22, c. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e modificato in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il testo del D.L prima della conversione disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

Articoli di legge

CODICE DEL CONSUMO (D.Lgs. 206/2005)

D.Lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

- g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

D.Lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

- g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

CODICE PENALE

583 C.P.

Circostanze aggravanti (lesioni gravi e gravissime)

La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:

- 4) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 5) la perdita di un senso;
- 6) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 7) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- 8) l'aborto della persona offesa.

624 C.P.

Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

624 bis C.P.

Furto in abitazione e furto con strappo

(...) Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).

628 C.P.

Rapina

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impadronisce della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).

629 C.P.

Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (...).



INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: maggio 2023

AXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.axa.it), mail privacy@axa.it (di seguito anche "AXA", il "Titolare" o la "Compagnia").

Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it

::



Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

a) Finalità assicurativa¹

¹ La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.



Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

³ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autoveettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

⁵ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.



competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a.

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto



Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporre prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.



Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. [BCR - Binding Corporate Rules](http://www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione_-_Binding_Corporate_Rules): www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione_-_Binding_Corporate_Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché



di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, nonché per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in **20 anni** dall'ultimo evento.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it



INFORMATIVA PRIVACY

SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: www.axa.it/note_legali/firma_grafometrica) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, ovvero mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁸.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39)06.696771; protocollo@pec.gpdp.it.

⁸ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.